

N. 2314-2650-2689-1183-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **ERMINI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**GUI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

nella seduta del 4 maggio 1965

Modifiche all'ordinamento universitario

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER LUIGI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, INGRAO, NATTA,
SERONI, SCIONTI, BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI, LEVI
ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO, PICCIOTTO, DI MAURO ADO GUIDO**

Presentata l'8 ottobre 1965

Riforma dell'ordinamento universitario

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANI, GRILLI, GIUGNI LATTARI JOLE, ALMIRANTE, ABELLI, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, DE MARSANICH, DE MARZIO, FRANCHI, GALDO, GONELLA GIUSEPPE, GUARRA, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI

Presentata il 18 ottobre 1965

Modifiche all'ordinamento universitario

d'iniziativa del Deputato MONTANTI

Presentata il 23 marzo 1964

Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie

Presentata alla Presidenza il 5 settembre 1967

INDICE

I. - CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	Pag. 3	III. - LA DISCUSSIONE	Pag. 14
a) Crisi di civiltà	» 3	a) I tempi dell'esame in sede referente	» 14
b) Crisi di cultura	» 4	b) Posizione dei gruppi politici	» 15
c) Il problema universitario	» 5	c) L'autonomia universitaria	» 15
II. - IL DISEGNO E LE PROPOSTE DI LEGGE IN ESAME	» 7	IV. - ESAME E APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI	» 17
a) Genesi dell'iniziativa legisla- tiva	» 7	a) Struttura dell'Università (articoli 1-9)	» 17
b) Il disegno di legge gover- nativo n. 2314: « Modifiche all'ordinamento universi- tario »	» 10	b) Organi dell'Università (ar- ticoli 10-16)	» 21
c) La proposta di legge degli onorevoli Berlinguer Luigi ed altri n. 2650: « Riforma dell'ordinamento universitario »	» 11	c) Concorsi a cattedre. Adem- pimento dei doveri accade- mici (articoli 17-30)	» 23
d) Le proposte di legge degli onorevoli Cruciani ed altri n. 2689: « Modifiche all'or- dinamento universitario » e dell'onorevole Montanti n. 1183: « Nuove disposi- zioni sui concorsi a catte- dre universitarie »	» 14	d) Ordinamento didattico (ar- ticoli 31-37)	» 27
		e) Consiglio nazionale univer- sitario (articolo 38)	» 29
		f) Disposizioni generali, finali e transitorie (articoli 39-42)	» 29

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 2314 recante « Modifiche all'ordinamento universitario », sul quale ho l'onore di riferire, congiuntamente alle proposte di legge n. 2650 degli onorevoli Berlinguer Luigi ed altri, n. 2689 degli onorevoli Cruciani ed altri e n. 1183 dell'onorevole Montanti, attinenti alla stessa materia, costituirà, ove la Camera vorrà convalidarne con la sua approvazione il testo che viene presentato, un passo decisivo e una tappa fondamentale dell'azione legislativa alla quale il Parlamento attende da tempo, per dare al Paese una scuola a livello delle esigenze della società di oggi.

La discussione in sede referente del disegno e delle proposte di legge ha richiesto alla vostra Commissione per l'istruzione e le belle arti un dibattito particolarmente vivo e serrato, che ha avuto svolgimento in numerose e lunghe sedute, tanto il tema trattato è apparso delicato in sommo grado e controverso.

Riferirò, in modo sintetico, su questa discussione e sulle conclusioni alle quali è pervenuta, iniziando con alcune *considerazioni introduttive*, che mi sembrano utili a definire il contesto storico nel quale i provvedimenti di legge si inseriscono, per poi passare a dire del loro *contenuto*, e dei termini del *dibattito* che attorno ad essi si è svolto, e dell'*esame* infine e della *approvazione* dei diversi articoli del disegno di legge.

I.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

a) *Crisi di civiltà.*

1. — Si parla ormai da vari decenni di una crisi di civiltà, della nostra civiltà occidentale che, sorta dapprima nel bacino mediterraneo e diffusasi poi e affermata nell'occidente europeo, è quella della quale vive oggi gran parte dell'umanità che si dice civile.

Se ne dava il primo allarme al principio del secolo e se ne è scritto poi con accenti a volte drammatici, come di civiltà giunta alla vecchiaia e sulla via del tramonto, fino a dire di un progressivo attenuarsi e oscurarsi nella coscienza dei singoli e in quella comune dei principi di verità e di diritto, che sono basilari e ispiratori di quel vivere civile, di cui tanto spesso meniamo vanto.

Si sono volute da taluno rievocare anche analogie con quanto avvenuto in altri momenti cruciali della storia d'Europa, guardando, ad esempio, alla crisi della civiltà antica nella fase del suo evolversi nella viva civiltà medioevale, e al difficile passaggio dalla civiltà medioevale a quella del rinascimento, e ancora, più vicino a noi, alla svolta di civiltà segnata dai principi rivoluzionari di Francia del 1789; e ai turbamenti e agli sconvolgimenti di allora si sono volute paragonare le ansie e la crisi d'oggi.

Nella non scarsa letteratura che si è venuta a costituire in materia, particolarmente dopo gli orrori di inciviltà della prima guerra mondiale e le manifestazioni ancor più gravi e dolorose della seconda, ci è dato distinguere la schiera di coloro che, sfiduciati e chiusi nel loro pessimismo, si limitano a denunciare, a tinte fosche e indulgendo a volte anche alla fantasia, i mali di una civiltà in disfacimento e di una società — a loro dire — brancolante ormai nel buio, destinate irrimediabilmente alla rovina, e sono coloro che intanto restano colpevolmente inoperosi anziché adoperarsi per conciliare le antitesi che la storia porta con sé, rassegnati piuttosto a sopportare tutto fino alla fine, dicendosi a volte anche esplicitamente « disimpegnati », e cioè conformisti con la contingenza e rinunciari con ciò alla loro stessa prima qualità di uomini; e la schiera, in contrapposto, di coloro, pur numerosa purtroppo, che, spinti da superficiale quanto irrazionale ottimismo, vedono nei fatti lamentati e nel confuso agitarsi e disordinato muoversi degli uomini nullo altro che i segni certi dell'incipiente avvento di una nuova e più alta civiltà: impossibilitati i primi ad uccidere i germi della naturale evoluzione umana e ad arrestare e a cristallizzare nelle forme e negli schemi del passato i moti di rinnovamento della società d'oggi, nessun'altra soluzione trovano, nella insensata paura da cui paiono presi, che quella di rifugiarsi in un improduttivo fatalismo; poveri di spirito critico i secondi, abbandonato il proprio intelletto ad una fede irragionevole con il sacrificio della libertà e della dignità individuale, e superato ogni principio ed ostacolo di ordine etico e morale, nessun'altra via trovano all'infuori di quella di rifugiarsi in aride e non sperimentate formule distruttive del passato e del presente, per una generale rivoluzione del vivere umano.

Noi pensiamo di non poter essere né con gli uni né con gli altri: non possiamo essere con i primi, consapevoli come siamo della nostra impotenza ad arrestare, anche se lo volessimo, il processo storico in atto, che è processo di naturale sviluppo dell'umanità inserita com'è nella storia e nel tempo, e tanto meno ad invertirne il cammino, e convinti anzi del nostro dovere di favorire l'ordinata evoluzione dello sviluppo moderno; non possiamo essere con i secondi, convinti come siamo che la civiltà è conquista che l'uomo attinge faticosamente giorno per giorno nel volgere dei secoli, e che non è a lui consentito né gli è utile distruggere, di colpo e alla leggera, valori già conquistati per una utopistica e mitica creazione improvvisa del nuovo e del vero, della quale, nella sua limitatezza umana, non è certo capace.

Poiché tuttavia non tutto del passato è certamente acquisizione di bene per la vita umana ed è pertanto civiltà, il problema da affrontare e da risolvere, a nostro avviso, perché una società in evoluzione, che soffre di ordinamenti non più idonei a promuoverne o a guidarne lo sviluppo, possa ritrovare in un ordine rinnovato migliori condizioni di vita e di suo equilibrio, è quello di sceverare quanto di quel passato meriti di essere conservato per l'utile stesso individuale e sociale e quanto invece meriti piuttosto di essere respinto e rinnovato: e ciò badando a non indulgere ad eccessi di libertà per il singolo o a costrizioni eccessive della medesima in nome del cosiddetto bene comune, ma solo per consentire alla società rinnovata di essere nei fatti una vera comunione di uomini pienamente sviluppati, e a questi ultimi di potersi incontrare con i loro simili, da uomini liberi e fratelli.

b) *Crisi di cultura.*

2. — Uno studioso autorevole credette di addossare, tempo addietro, agli uomini di cultura la massima colpa della crisi della civiltà di cui si è detto, e parlò al riguardo di un loro « tradimento »: è accusa che pare difficile, in verità, poter del tutto respingere!

Nessuno può negare infatti il mutuo vincolo di causalità che intercede tra cultura e civiltà: cultura, che è soprattutto equilibrato possesso di valori spirituali e materiali, tale da rendere capace l'uomo di dominare sé stesso e le cose, e cioè conoscenza della propria natura umana e delle leggi che ne assicurano l'elevazione e ne disciplinano i rapporti con gli altri uomini per una ordinata

vita comune, e conoscenza ad un tempo delle leggi che regolano il mondo naturale delle cose nel quale l'uomo vive, per assicurarne al medesimo l'uso migliore; e civiltà, d'altro lato, che è soprattutto soddisfazione equilibrata dei propri personali bisogni spirituali e materiali, e armonia di rapporti umani e retto e ordinato godimento dei beni offertici dalla natura che ci circonda.

Uomini e popoli, si può dire che godano della civiltà nei limiti in cui la loro cultura consente.

Che dire della cultura d'oggi, così chiaramente proiettata alla conquista del mondo fisico e tanto povera al confronto nel campo dello spirito, e tanto priva di ideali comuni, da sembrare a volte fatta più per dividere gli uomini nella contesa per il godimento di ricchezze materiali anziché per unirli? Che dire di una scienza del mondo esterno così enormemente ampliata e approfondita da mettere in difficoltà a volte la ragione e l'intelletto, fino ad esprimersi in formule per definire la complessità dei fenomeni, e che, immiserita di superiori aspirazioni di civiltà e sospinta piuttosto dalla utilità materiale delle sue scoperte, affida queste per lo sfruttamento immediato alla tecnica, provocandone la crescita in misura tale da minacciare di soffocamento la stessa personalità dell'uomo, condizionata e talvolta perfino offesa nel suo naturale sviluppo?

Come non preoccuparsi dell'esaltazione da molti fatta di una scienza che, dimenticando non pochi ideali spirituali, finge quasi di non conoscere più i valori assoluti, ad esempio, dell'amore per sé stesso, della verità per sé stessa, della bellezza per sé stessa o del ragionamento in quanto tale, e che pare assistere imperturbabile alle offese rese di continuo alla morale e che, riducendo la virtù all'azione e anteponendo l'attivismo al pensiero, colloca il fare al di sopra dell'essere e delle finalità di quest'ultimo? Né noi riteniamo che un nuovo umanesimo scientifico, di cui si è parlato, possa offrire un nuovo ordine alla umanità, senza l'orientamento che solo gli ideali umani possono dare, né pertanto ci lasciamo suggestionare dalla illusione che il solo avanzare del progresso scientifico possa soddisfare per intero le nostre esigenze di uomini.

Tutto ciò notato, come non porre in relazione la crisi di civiltà, di cui si dice, con questa crisi di cultura, e come non riconoscere fondata l'imputazione mossa a carico degli uomini colti?

Una cultura di tal genere — è stato anche osservato — non può non finire con l'abdicare del tutto, se già non lo ha fatto in larga misura, al ruolo primario e peculiare che le è proprio in una società civile, che è quello di fornire sicure indicazioni per la soluzione dei problemi vitali dei singoli e della comunità e di essere guida con ciò del vivere civile; e non può non finire con l'avvilirsi piuttosto al rango di ancella della politica, subendo anziché disciplinare gli impulsi molteplici e contrastanti che le vengono dagli uomini e dalla società, tutti protesi nella ansiosa e vana ricerca del benessere sotto l'impulso degli istinti, perché privi di umana sapienza.

Ora, i centri precipui di sapere, che l'umanità istituisce e riconosce per il suo progresso culturale e civile e nei quali si raccolgono gli studiosi per ricercare e per far conoscere agli altri la verità, sono le Università, e in modo nettamente prevalente in Italia, dove solo in data recentissima si è iniziata la organizzazione di una ricerca scientifica extra-universitaria: onde la immane responsabilità che a queste ultime compete e il ricadere anche su di esse dell'accusa di tradimento, alla quale si è fatto cenno.

c) *Il problema universitario.*

3. — Che di fronte ad una società in così rapida, profonda e continua trasformazione qual'è l'attuale, tanto diversa da quella del passato e anche del passato meno remoto, le Università abbiano saputo adempiere nel modo migliore al loro difficile compito di promozione culturale, non vi è forse alcuno che osi affermarlo con piena certezza e cognizione di causa; e si potrebbe anzi dire che esse si siano trovate impreparate a fronteggiare sotto molti aspetti la situazione, e incapaci, malgrado i tentativi compiuti, di mettersi al passo con lo sviluppo sociale e con il veloce procedere della ricerca scientifica.

Di ciò mostrano, del resto, di essere consapevoli le stesse Università, e ne sono testimonianza, se non altro, le condizioni di turbamento e di disagio nelle quali da qualche anno si svolge la vita universitaria, proprio per la insufficienza degli Atenei a rispondere appieno, come vorrebbero e dovrebbero, alle sempre più numerose e varie richieste che loro pervengono dalla società nella quale e per la quale vivono e operano.

Se il problema universitario è attuale presso ogni grande paese civile d'oggi, tanto più è presente e sentito in Italia, dove la evoluzione sociale ed economica e politica in corso da qualche tempo, è così veloce e tanto ra-

dicale a volte da superare ogni previsione del passato, e da travolgere ordinamenti e schemi e indirizzi, che erano pur validi ancora pochi anni addietro: pare quasi che una febbre ardente di rinnovamento abbia colpito da qualche tempo il popolo italiano, che propone, preme, esige, si affretta e si agita in moti spesso convulsi e disordinati, tali da scomporre a volte e contrapporre in conflitti le esuberanti energie vitali; ma che tuttavia esprime ad un tempo, proprio con questo suo intenso ritmo di vita, l'affannosa ricerca di soluzioni nuove dei suoi problemi e di nuovi ordinamenti più aderenti alle sue aspirazioni.

Una triplice constatazione può dare una pallida idea dell'ampiezza e della natura degli odierni fabbisogni del nostro mondo universitario: 1) il notevole e rapido incremento numerico di studenti verificatosi negli ultimi anni e tuttora in corso, che ha pressoché triplicato negli ultimi quindici anni i giovani iscritti alle Università, e che, anziché ostacolare, appare doveroso incoraggiare, pur esigendo soluzione per i problemi gravi che ne scaturiscono; 2) il rapporto percentuale tra immatricolati al primo anno di corso e laureati, da qualche tempo in graduale e allarmante deterioramento, indice di un graduale ridursi del profitto tratto dall'insegnamento; 3) la provenienza degli studenti, con accentuazione ogni anno più evidente e che intendiamo sollecitare ulteriormente, da ogni classe sociale, a modifica della situazione di una volta, e di conseguenza con attitudini, interessi, aspirazioni e istanze le più varie e in larga misura nuove, quali possono esistere e scaturire da una società composita e in via di trasformazione, onde la riscontrata insufficienza dell'opera di orientamento dei discenti da parte dei maestri e il lamentato inadeguato contatto della massa studentesca con i propri docenti e con l'Università in genere; 4) il moltiplicarsi delle richieste di sapere e dei problemi proposti a risolvere alle Università e in specie le nuove esigenze di quella ricerca scientifica, che caratterizza nell'età nostra la politica culturale dei maggiori paesi civili, in quella che è stata chiamata l'esplosione del sapere dell'epoca nostra, nella nobile gara in corso tra i medesimi alla quale certamente non possiamo rimanere ulteriormente estranei, come lo siamo stati sotto alcuni aspetti fino ad ora, onde l'auspicato intensificarsi delle attività di studio e di ricerca nell'ambito universitario.

Non ci è ormai più consentito di dubitare ulteriormente, di discutere ancora e di atten-

dere ! E fuori di dubbio che la nazione chiede oggi alle sue Università molto di più e di diverso di quanto e di quello che chiedeva ieri; e chiede loro, in particolar modo, di volgere lo sguardo al di fuori del nobile ma ristretto confine tradizionale della loro immunità, verso la società della quale sono parte essenziale e fonte preziosa di vita, società rappresentata dai loro stessi scolari che si avvicinano nel tempo, ma ancor meglio dal mondo esterno che chiede una più precisa conoscenza delle ansie, bisogni e aspirazioni che ne riempiono l'esistenza, affinché in questa conoscenza le Università stesse trovino, in un più ampio diretto e costante contatto, stimoli più validi al loro lavoro e possibilità nuove di più efficace servizio, a soluzione dei problemi degli uomini.

Non è più sufficiente, nelle contingenze attuali, quel salutare influsso sulla società che l'Università esercita indirettamente, come ha sempre esercitato da secoli, con il semplice fatto di attendere allo studio e con l'insegnamento che impartisce; ma quel che viene oggi chiesto in più alla Università è, in termini semplici, un impegno diretto di azione sociale che la faccia entrare a fondo nella realtà dell'ambiente come forza attiva, per far sentire più chiara la sua voce e dare la sua collaborazione preziosa agli altri, anche se necessario oltre le mura universitarie, arricchendo ad un tempo la sua stessa operosità scientifica e didattica.

Basterebbe solo considerare l'interdipendenza innegabile esistente tra il fornire la cultura scientifica necessaria all'esercizio delle professioni, che è uno dei compiti universitari, e l'economia e le esigenze sempre più numerose e importanti del mondo della tecnica e dell'industria e del lavoro in genere nell'attuale momento, per rendersi conto della fondatezza della richiesta; che può essere accolta, del resto, senza dimenticare l'alta importanza sociale anche del progresso scientifico per sé stesso, affidato similmente in gran parte alle cure universitarie, e senza nulla togliere alla nobiltà propria della ricerca scientifica in senso assoluto, ed anzi convalidando l'unità inscindibile dell'insegnamento con la ricerca.

Una scuola che non si mantenga costantemente a contatto con gli uomini e con la società ai quali, per naturale vocazione, la propria opera è diretta, corre senz'altro il rischio di perdere gradatamente il carattere di scuola, per assumere il ruolo, pur certo rispettabile, di museo; e una scuola che non si preoccupi, conseguentemente, di tenere ag-

giornate le proprie strutture e i propri ordinamenti e i metodi di studio e quelli didattici, in relazione con le qualità varie e la cultura e la sensibilità dei propri allievi e della società che li genera, non potrà non vedere similmente scemare giorno per giorno, fino a rendersi nulla, l'efficacia della propria azione.

Se queste conclusioni si addicono alla scuola in genere, non meno ci sembra debbano ritenersi valide per la scuola universitaria, che anzi, come istituto di cultura superiore e nella sua singolare responsabilità sociale, non può non attingere, per assolvere alla sua missione, ai puri valori di quello autentico umanesimo, che proprio l'uomo esprime con il suo stesso essere e ad un tempo richiede; sicché solo a questa Università, socialmente aperta e in sommo grado sensibile ai richiami che le giungono, sarà dato di indicare agli uomini la nuova cultura umanistica, in senso ben più ampio di quello classico di un tempo, che assicuri loro alto livello di vita civile, e di fare salvi e rispettati quegli stessi valori perenni di *humanitas* classica e di verità che l'Università conserva nella sua tradizione e dei quali è giustamente gelosa, come di conquista faticosamente conseguita, che taluni erroneamente temono di vedere perduta, proprio per la nuova apertura e per i nuovi ordinamenti che si intendono dare agli atenei.

Sappiamo bene che vengono prospettate oggi e potranno essere ancora prospettate domani, sotto la veste di esigenze sociali, ad esempio di ordine professionale, richieste particolari di ispirazione soltanto materialmente utilitaristica, lesive di quella superiore esigenza scientifica che consiste nel rispetto del principio della unità del pensiero e del sapere; e sappiamo anche che non potrà essere consentito in alcun caso alle Università di violare tale principio, se non vogliono, come non devono, rinunciare al più alto loro compito sociale, che è proprio quello di educare, per comporre in armonia e non per frantumare ulteriormente, in nome di quella unità, la contrastante e spesso apparentemente contraddittoria realtà sociale: sarà questo certamente uno dei problemi più delicati, da risolvere caso per caso e con somma cautela, il problema della conservazione del carattere universale dell'Università e dei suoi contenuti educativi.

L'estensore di questa relazione — sia chiaro — non appartiene alla categoria di coloro che, quasi invasati da mania riformatrice, vorrebbero, nella loro astrattezza velleitaria, riformare tutto di colpo dei vigenti ordinamenti universitari, operando una rivoluzione nelle

Università e tagliando con il bisturi, senza troppo distinguere, nella trama delicatissima di un tessuto di strutture essenziali creata dalla esperienza plurisecolare dei nostri atenei; ma è anche ben lontano ad un tempo da quanti, forse anche essi convinti della necessità di riformare, vorrebbero tuttavia, o per eccessiva prudenza o per eccessivo amore alla cosiddetta tradizione, conservare tutto integro ciò che esiste e in nulla o quasi innovare, chiudendo, in un ottuso conservatorismo, i loro occhi alla realtà nuova nella quale anche essi vivono e che anche essi sentono premere. Qualcuno, pur riconoscendo i mali che affliggono l'Università italiana e il bisogno urgente di riforme, giunge a preferire l'inazione e la stasi, nel timore di una riforma non perfetta e di mali maggiori, ritenendo che le attuali condizioni generali di preparazione e politiche non siano favorevoli ad una buona riforma.

A questi timorosi vorremmo ricordare che riforme di ordinamenti l'Università nostra ne ha conosciute innumerevoli nella sua lunga storia, e far loro osservare che non può anche ad essi non apparire almeno singolare che la Università di oggi debba funzionare, costretta in schemi dati alla medesima in tempi tanto diversi dai nostri e fondati su presupposti di fatto largamente superati dalla realtà attuale, e ispirati da ideologie nelle quali non crediamo più da tempo.

Il relatore, che rifugge tanto dall'estremismo riformatore che da quello conservatore, conferma l'avviso già espresso a suo tempo in sede di Commissione di indagine, favorevole ad una riforma incisiva e profonda delle strutture universitarie di oggi che faccia salvi gli autentici valori tradizionali che lo meritino, ed è favorevole anche a revisione di metodi educativi pertanto e di contenuti culturali: e ciò per un radicale rinnovamento della vita universitaria che accolga le istanze sociali in misura adeguata e che, svecchiando tradizioni accademiche non più sentite, arricchisca e purifichi insieme le Università dalle scorie di un passato che non è più nostro. E tale è stato anche l'avviso manifestato dalla maggioranza della VIII Commissione per l'istruzione e per le belle arti di questa Camera.

II.

IL DISEGNO E LE PROPOSTE DI LEGGE IN ESAME

a) *Genesi dell'iniziativa legislativa.*

4. — Il funzionamento delle Università è attualmente regolato, come è noto, dalle norme contenute nel « Testo unico delle leggi

sulla istruzione superiore », approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A fondamento di questo testo è la riforma Gentile, successivamente emendata poi con provvedimenti vari e, in specie, contraddetta sotto alcuni aspetti essenziali da quelli del De Vecchi, e corretta dopo la restaurazione delle libertà democratiche del 1945 da disposizioni diverse.

La riforma del Ministro Gentile, approvata con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 in virtù dei pieni poteri ottenuti dal governo ed emanata dopo i molti studi e progetti che la precedettero, pur riflettendo in diverse delle sue norme l'ordinamento della vecchia legge Casati del 13 novembre 1859 a tendenza accentratrice, emanata per lo Stato sardo e poi estesa alla Italia unita, fu riforma tuttavia largamente innovatrice in senso liberale, riconoscendo tra l'altro personalità giuridica alle Università, attribuendo alle medesime in modo più esplicito che in precedenza il compito di promuovere il progresso della scienza, e riconoscendo loro soprattutto autonomia didattica, amministrativa e disciplinare e ai loro studenti più ampia libertà di scelta dei piani di studi.

Senonché tale orientamento gentiliano si risolve poi nei fatti in poco più di un tentativo; poiché inconvenienti ed abusi verificatisi nello esercizio della concessa autonomia, specialmente di quella didattica, e ancor più la politica dell'epoca di rigoroso autoritarismo e accentramento nello Stato totalitario e di politicizzazione dello stesso insegnamento e della ricerca scientifica (si pensi alle Facoltà di scienze politiche create per educare i giovani destinati « ai posti di comando ») portavano il Ministro De Vecchi ad operare, particolarmente con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e con successivi decreti, profonde lesioni ed anzi lo svuotamento della pur organica e logica struttura della riforma Gentile, restringendo drasticamente i limiti della autonomia universitaria con l'accentrare le massime responsabilità decisionali nella autorità del governo centrale, e irrigidendo e uniformando, con decisioni assunte in sede politica e amministrativa ministeriale, ordinamenti didattici e piani di studio delle singole Facoltà e dei corsi di laurea per tutte le Università. E il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, promosso dal Ministro Bottai, confermava e aggravava tale situazione, e la « Carta della scuola » del 1939 confermava che le Università dovevano promuovere il pro-

gresso della scienza « in un ordine di alta responsabilità politica e morale ».

Tornata, con la caduta del regime fascista la democrazia, cadevano anche non poche di quelle costrizioni, con i decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 264, e 5 aprile 1945, n. 238, promossi dai Ministri De Ruggiero e Arangio-Ruiz, e successive disposizioni: tornavano tra l'altro cariche elettive quelle dei Rettori e dei Presidi ad opera rispettivamente del Corpo accademico e dei Consigli di facoltà; tornavano arbitre le Facoltà di disporre della copertura dei posti di professore di ruolo per concorso o chiamata o trasferimento e veniva affidato a Commissioni giudicatrici elette dagli stessi professori il giudizio nei concorsi a professore universitario; veniva riconosciuta alle Facoltà esclusiva competenza per conferimento degli incarichi e ai professori ufficiali per le proposte di nomina degli assistenti; si ricostituiva elettivo il Consiglio superiore della pubblica istruzione e se ne riconoscevano nuovamente le attribuzioni, insieme con l'obbligo da parte del Ministro di sentirne il parere.

Resta tuttavia ancor oggi aperto il problema di abrogare definitivamente altre parti di quel Testo unico sopra ricordato, che sono formalmente tuttora in vigore, sia per quanto attiene ad alcune disposizioni generali sia con riferimento a norme particolari di contenuto aberrante e quasi, si direbbe, provocatorio nei confronti dei più moderni orientamenti di libertà e della nuova sensibilità universitaria. Ed è problema questo di natura giuridica che esige l'intervento del legislatore, problema che si aggiunge ai molti altri giuridici pure e di costume, creati da un modo nuovo di operare e di essere, che l'Università oggi vuole risolti per rispondere alle richieste della società moderna. Né va dimenticato che la stessa Costituzione repubblicana postula una nuova legislazione universitaria in tutto aderente ai principi che detta, particolarmente a quelli della libertà di insegnamento e della autonomia degli Atenei nell'ambito delle leggi.

Di queste necessità, per le Università e per la scuola in genere si rendeva ben conto il Parlamento, quando con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, disponeva che fosse affidato ad una Commissione di indagine sullo stato e i bisogni della pubblica istruzione in Italia, il compito di « individuare le linee di sviluppo della pubblica istruzione, sia in rapporto alla popolazione nell'età scolastica, sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori della istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica), connessi

allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei; ed individuare ad un tempo anche il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento, necessari per lo sviluppo della scuola italiana ».

La Commissione, assolto il mandato affidatole, rimetteva al Ministro della pubblica istruzione nel luglio del 1963 la sua Relazione conclusiva, dedicandone il primo ampio capitolo alla Università e alla ricerca scientifica, e distinguendo nel medesimo i problemi di struttura da quelli riguardanti i rapporti tra le istituzioni universitarie, l'ambiente economico-sociale e la comunità politica.

La Commissione altresì identificava nella Università il centro di propulsione, che avrebbe consentito di « sostenere l'espansione dell'intero ordinamento scolastico, garantendone il necessario livello qualitativo », ed esprimeva l'avviso che il mondo universitario dovesse essere impegnato « per primo » a darsi ordinamenti e metodi di lavoro adeguati ai nuovi bisogni generali »; e dava le sue indicazioni e formulava le sue proposte di riforma, a voti unanimi nella maggior parte dei casi, sui vari punti della vasta gamma della problematica universitaria: libertà di accedere alle Università e titoli di ammissione, gradi e titoli universitari, piani di studio e ordinamenti, riforma delle Facoltà, creazione di Istituti policattedra e di Dipartimenti, Istituti aggregati, ruoli, reclutamento e stato giuridico del personale docente, adempimento dei doveri accademici e « pieno impiego », formazione e reclutamento del personale tecnico e subalterno, edilizia universitaria, distribuzione geografica delle istituzioni universitarie, diritto allo studio e assistenza universitaria, abilitazione alle professioni, organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, sviluppi degli scambi universitari internazionali, equiparazione internazionale dei titoli accademici e di ammissione agli Istituti universitari, problemi quantitativi relativi alla evoluzione delle Università, finanziamento delle istituzioni universitarie, autonomia delle Università e creazione del Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, ai quali in ottemperanza alla legge venivano sottoposte per parere le conclusioni alle quali era giunta la Commissione d'indagine, davano in linea di massima giu-

dizio favorevole, approvando il primo consenso la impostazione generale della Relazione con alcune riserve su punti di dettaglio, convenendo il secondo sulla bontà di molte delle soluzioni proposte, pure esprimendo a maggioranza l'avviso che, essendo da ritrovare la causa prima della disfunzione delle strutture universitarie vigenti nelle « attuali carenze di locali, di personale, di attrezzature e di mezzi », fosse prematuro addivenire alle grandi riforme di struttura prospettate dalla Commissione, prima di colmare tali carenze.

La stessa legge n. 1073 prescriveva poi che, sulla base dei risultati raggiunti dalla Commissione d'indagine e dei pareri espressi dai due suddetti Consigli, il Ministro della pubblica istruzione presentasse al Parlamento una « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia », accompagnandola con la indicazione di « Linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », al quale sarebbe seguita la presentazione dei disegni di legge relativi.

A questi adempimenti il Ministro provvedeva con la presentazione della « Relazione » al Parlamento il 31 dicembre 1963 e delle « Linee direttive » al Parlamento in data 2 ottobre 1964, che accoglievano in generale le conclusioni della Commissione d'indagine, anche in punti sui quali gli organi consultivi avevano avanzato alcune difficoltà.

I problemi universitari, molti e di rilievo, posti in luce da queste indagini e studi, possono raccogliersi e distinguersi in due categorie, e cioè in *problemi di quantità*, relativi alle dimensioni nuove delle Università (aumento numerico del personale docente, assistente, amministrativo, tecnico e d'ordine, aumento dei mezzi finanziari per il funzionamento e per le attrezzature necessarie alla ricerca, assistenza universitaria, edilizia); e in *problemi* cosiddetti di *qualità*, relativi alle strutture e ai nuovi ordinamenti di cui l'Università di oggi abbisogna, per rispondere alla attesa dei tempi.

Per renderci conto dei limiti che consapevolmente si è posto il presente disegno di legge governativo di modifica degli ordinamenti universitari, è necessario osservare che il medesimo non prende in esame i problemi di quantità, ai quali si è già in gran parte provveduto con altre leggi o si provvederà con nuove iniziative; e senza risalire a leggi degli anni passati basterà qui ricordare i quattro provvedimenti legislativi approvati al riguardo nell'ultimo anno decorrente dal luglio 1966 al luglio 1967, distinti ma non separati

l'uno dall'altro e facenti parte di un disegno organico di interventi legislativi a favore della Università, sulla traccia dei suggerimenti dati dalla « Relazione » della Commissione di indagine e dalle « Linee direttive » del Ministro.

A prescindere dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio per la assistenza agli studenti, che converrà per altro opportunamente emendare alla luce della esperienza, la prima legge sulla quale richiamo l'attenzione, perché prima apparsa in ordine di tempo, è quella del 26 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati, con la creazione di 1.000 posti, per il quinquennio 1965-1969, di questo nuovo ruolo di professori, ritenuto necessario non solo per adeguare quantitativamente il corpo docente al forte incremento della popolazione studentesca, ma anche per garantire sul piano didattico e della ricerca migliore efficienza all'insegnamento universitario.

Segue la legge del 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il « Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 », che ha posto a disposizione delle Università, quale stanziamento suppletivo per il detto periodo agli stanziamenti normali di bilancio, il forte intervento finanziario di oltre 230 miliardi, per incremento numerico del personale insegnante e non insegnante, per contributi ordinari annuali di funzionamento, per la ricerca scientifica, per l'assistenza agli studenti e per borse di studio a giovani laureati.

In data 24 febbraio dell'anno corrente è stata poi pubblicata la legge n. 62, che ha istituito, per il quinquennio 1966-1970, 1.100 nuove cattedre universitarie e 7.000 nuovi posti di assistente ordinario, dettando ad un tempo opportune norme per la loro equa distribuzione e insieme norme per una migliore disciplina nel conferimento degli incarichi di insegnamento: compiendosi così un altro passo notevole verso la soluzione dell'arduo problema di una disponibilità di personale docente in misura adeguata ai reali fabbisogni didattici e di studio, a correzione della situazione oggi esistente nel rapporto numerico tra studenti e insegnanti universitari assolutamente deficitaria, specie se si tengono presenti i livelli maggiori realizzati in altre nazioni.

La quarta legge, pure di notevole rilievo per la soluzione del problema quantitativo, è quella del 28 luglio 1967, n. 641, che ha dettato nuove norme in materia di edilizia universitaria e stanziato per questa ultima nel quinquennio 1967-1971 la somma di 209 mi-

liardi e 900 milioni, così alta quale l'Università italiana non ha mai avuto a disposizione in passato per tale fine e quale, ancora pochi anni or sono, sarebbe stato ardito sperare di poter avere.

Se è giusto porre in risalto il valore di questi provvedimenti ai fini dell'ampliamento dell'azione universitaria, ben maggiore interesse però, non pare dubbio, presenta la legge che oggi la Camera è chiamata a discutere, destinata ad incidere in profondità sulla qualità ed efficienza di quella azione e sulla vita stessa e sul costume universitario, e ad assicurare alla fatica dell'insegnamento e della ricerca quei maggiori e più utili frutti che il Paese attende dagli Atenei.

b) *Il disegno di legge governativo n. 2314: « Modifiche all'ordinamento universitario ».*

5. — Il provvedimento, che trova la sua matrice nelle rilevazioni e nei risultati cui è pervenuta la Commissione di indagine (e intendiamo darne esplicito riconoscimento in antitesi con contrarie asserzioni) e nei pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nonché nelle « Linee direttive del piano di sviluppo » tracciate dal Ministro della pubblica istruzione, e che lascia alle altre leggi già accennate la soluzione dei problemi quantitativi, intende apportare al vigente ordinamento universitario alcune essenziali modifiche, rese necessarie ed urgenti dal dovere di fornire una risposta adeguata alle numerose istanze che la comunità nazionale rivolge alle Università, in relazione allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese, al crescente rilievo attribuito al progresso scientifico e alla cultura universitaria nella vita delle nazioni moderne, e ai mutamenti intervenuti e in corso negli orientamenti professionali, pur nel rispetto sostanziale e nei limiti dei principi fondamentali della tradizione universitaria.

È da tener ben presente infatti, a proposito di tale rispetto e di questi limiti, che il mondo universitario ha conquistato e conserva l'alto suo livello qualitativo e di dignità, in virtù di un suo proprio delicato equilibrio ottenuto e sperimentato tramite una tradizione pluriscolare consolidata, che non tollerebbe turbative improvvise e farebbe cadere, come vane, innovazioni e spinte al di là di un certo grado, oltre quanto le contingenze del momento chiedono e consentono, proprio per garantire nelle Università quel giusto punto di incontro tra passato e presente che è fonte e base

di vero sapere e di autentica civiltà; sicché bene opportunamente la relazione introduttiva al disegno di legge dichiara, in modo esplicito, che questo ultimo non vuole contenere tutta la riforma, che presuppone altri interventi, e che anzi non intende né pretende imporre comunque « la riforma », ma che vuole piuttosto, con lodevole prudenza e nel rispetto della autonomia universitaria e in considerazione della estrema diversità di situazioni esistenti da Facoltà a Facoltà e da Università ad Università, limitarsi a suggerire e a promuovere solo alcune fondamentali riforme, disponendo il meno possibile ma invece ponendo le Università nelle condizioni di poterle accogliere, sperimentare ed attuare, per loro libera determinazione e con opportuna gradualità, soprattutto come riforme di contenuti prima che di strutture, ponendo insomma gli Atenei nelle condizioni di innovare sé stessi.

Si vogliono, in altri termini, offrire alle Università nuovi ordinamenti per dare loro occasione e possibilità di muoversi e di operare, per loro propria volontà e con la loro sensibilità, in un più vasto campo di rapporti sociali e di studio, in aderenza con il mutato e mutevole evolversi della società e della scienza, e di continuare così esse stesse il discorso che il disegno di legge ha l'intento solo di iniziare, per prospettive da perseguire nel tempo. E non poche delle modifiche all'attuale ordinamento previste dal disegno di legge, sono infatti già di così evidente importanza sostanziale, da rivelarsi capaci di imprimere davvero nuovo orientamento e nuovo vigore a tutta la vita universitaria, nel suo svolgersi, nel suo spirito e nel suo stesso costume, se le Università dimostreranno la capacità e il coraggio di bene accoglierle e attuarle.

Le finalità specifiche del provvedimento sono, secondo quanto la relazione al disegno di legge dichiara, le seguenti:

1) adeguare le strutture universitarie esistenti alle nuove esigenze della Nazione, rese pressanti dal processo di sviluppo civile in atto negli ultimi anni, anche in rapporto ai più avanzati livelli raggiunti in altri paesi, specialmente d'Europa, ai quali siamo associati da particolari vincoli di cooperazione e di pacifica competizione;

2) rendere attuale all'interno della Università una pratica democratica sempre più intensa, secondo i principi della Costituzione, con la più diretta partecipazione responsabile alla vita universitaria di tutte le energie umane operanti negli Atenei;

3) rimuovere quei difetti di ordinamenti che inceppano al momento attuale il pieno

dispiegamento della attività universitaria, ostacolandone la piena efficienza e il rinnovamento.

Il disegno di legge, nel testo che la Commissione ha approvato e propone, si compone di 42 articoli oltre ad una tabella allegata, di fronte ai 39 articoli del testo originario, raccolti sotto i seguenti sei titoli, suddivisi a loro volta in capitoli:

- 1) struttura dell'Università (articoli 1-9);
- 2) organi universitari (articoli 10-16);
- 3) concorsi a cattedre, adempimento dei doveri accademici (articoli 17-30);
- 4) ordinamento didattico (articoli 31-37);
- 5) Consiglio nazionale universitario (articolo 38);
- 6) disposizioni generali finali e transitorie (articoli 39-42).

Ci fermeremo in seguito a riferire adeguatamente sull'esame del contenuto dei singoli articoli, ma, per dar subito conto del carattere innovatore della legge e di rottura nei confronti della attuale situazione dell'Università italiana, non sarà inutile accennare ad alcuni dei temi trattati: riconosciuta possibilità alle Università di rilasciare, oltre all'attuale titolo di *laurea* altri due titoli di studio, e cioè il *diploma* universitario *ante lauream*, a contenuto prevalentemente professionale, e il *dottoato di ricerca* successivo alla laurea, a valore esclusivamente accademico, e conseguente organizzazione dei corsi di studio relativi a ciascuno dei tre gradi, connessi strettamente l'uno all'altro, anche con eventuale creazione, ove necessario, di istituti aggregati ad una o più Facoltà per i corsi di diploma; determinazione delle procedure per la istituzione di nuove Università o Istituti superiori di istruzione universitaria o Facoltà, e per il riconoscimento di Università libere o di Istituti universitari pareggiati, per la definizione della natura, finalità e ordinamento generale delle Facoltà di tipo non previsto dalla legislazione vigente e per le riforme di carattere generale delle Facoltà di tipo già esistenti, nonché per stabilire la durata degli studi, i titoli di diploma e di laurea e gli insegnamenti; riconoscimento di Istituti scientifici policedra e creazione del Dipartimento quale struttura universitaria comprendente cattedre di insegnamento di materie affini, anche appartenenti a diverse Facoltà, attinenti ad uno stesso grande settore del sapere, allo scopo precipuo di coordinarne l'attività di ricerca scientifica, nonché norme relative alla direzione dei medesimi e al loro funzionamento; più vasta e diretta assunzione di responsabilità da parte delle forze umane operanti nel-

l'ambito universitario, con la partecipazione agli Organi collegiali decisionali delle Università (Corpo accademico, Consiglio di amministrazione, Consigli di facoltà), oltre che dei professori di ruolo, di rappresentanze anche dei professori aggregati e degli incaricati, degli assistenti e degli studenti; nuove norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici e nuova disciplina dei concorsi a cattedre, e ammissione a questi ultimi anche di cittadini stranieri; disposizioni volte ad assicurare il pieno adempimento dei doveri accademici e introduzione del principio del « pieno tempo »; nuova classificazione degli insegnamenti e ampia libertà riconosciuta agli studenti nella scelta del proprio piano di studi; anno accademico, durata dei corsi ed esami; nuova disciplina delle scuole di specializzazione; istituzione di corsi serali per studenti lavoratori; istituzione di laurea abilitante all'insegnamento; istituzione di un Consiglio nazionale universitario, quale organo di coordinamento delle autonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della pubblica istruzione; norme sulla elezione dei rappresentanti negli Organi collegiali universitari, e termini di tempo per il rinnovo degli organi di governo e delle cariche; compilazione di un testo unico coordinato delle disposizioni legislative in materia di istruzione universitaria.

c) *La proposta di legge degli onorevoli Berlinguer Luigi ed altri n. 2650: « Riforma dell'ordinamento universitario ».*

6. — Nell'avanzare la loro proposta gli onorevoli colleghi affermano di voler definire « una Università nuova e rinnovata, fondata sulla migliore tradizione scientifica del nostro Paese, ma anche sulla elaborazione organica di quanto di nuovo e progressista ha espresso in questi anni il movimento politico e di opinioni del mondo universitario italiano », e — forse non senza immodestia — di voler proporre « l'unica soluzione seria possibile dei problemi della Università italiana ».

Riconosciamo senz'altro, e con noi l'ha riconosciuto la Commissione, l'ampiezza del disegno tracciato per questa nuova Università integralmente sostitutivo degli ordinamenti universitari in vigore, e non abbiamo difficoltà ad un tempo a riconoscere l'impegno posto dai presentatori nello sforzo di definirne il complesso contenuto, e vogliamo anche credere alla dichiarata « non improvvisazione » della proposta; ma spiace di non poter in alcun modo accoglierne, e dover anzi recisamente respingerne le premesse e le finalità e

la normativa, che sono tali da configurare un immaginario tipo di Università assolutamente inedito sia in Italia che all'estero, del tutto difforme da ogni tradizione, e solo coerente naturalmente con la ideologia della parte politica che se ne è fatta promotrice, e capace di subordinare l'Università e la stessa ricerca scientifica a considerazioni di ordine politico, rendendo vana così la stessa apparente autonomia universitaria, in contrasto con quanti ritengono che le tradizioni di libertà degli Atenei diano a questi il diritto di essere immuni da indiscrete pressioni politiche, estranee alla scienza.

La relazione premessa alla proposta di legge, si inizia con una diagnosi piuttosto tenebrosa sulle condizioni odierne della Università italiana, contenente accuse pesanti ai pretesi colpevoli, diverse delle quali a dir vero ormai consuete dall'uso, ed espressioni vivaci o di sapore demagogico, che non sappiamo se giovino più a deteriorare il pensiero piuttosto che ad arricchirlo.

Le lauree sarebbero « ormai ridotte a mero riconoscimento formale di un corso di studi »: il che neghiamo, costituendo invece la laurea ancor oggi la naturale conclusione di un corso di studi che non ha, come non deve avere, finalità grettamente pratico-professionali, ma che è volto piuttosto a fornire al laureato un abito mentale critico ed aperto, capace di reagire poi nella vita in modo consapevole alle sollecitazioni della pratica e della professione; l'autonomia dei professori universitari di ruolo sarebbe oggi « spesso ridotta a privilegio, quando non ad arbitrio »: ove si cade nel vezzo di denigrare una intera categoria benemerita di cittadini, generalizzando alcuni casi isolati che tutti siamo concordi nel deprecare; l'Università si sarebbe difesa dal fascismo « come oggi si difende dal clericarismo »: ricordo storico di polemiche da tempo superate e affermazione di inconsistente contenuto attuale, alla quale non è troppo dire che nessuno ormai più crede; la Università sarebbe riuscita a conservare ancora le sue invecchiate caratteristiche per influenza politica di alcuni centri di potere accademico, quali, ad esempio, « il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, la Conferenza permanente dei Rettori »: con il che si muove offesa ad organismi democraticamente eletti per assolvere alle alte responsabilità loro affidate; il disegno di legge governativo avrebbe anzitutto « una sua base strutturale nelle esigenze dello sviluppo del capitalismo e nella ormai avanzata interazio-

ne tra capitale e Università », e anche nelle proposte avanzate dalla Commissione di indagine si esprimerebbe chiaramente « il disegno razionalizzante del capitalismo più avanzato di rendere l'Università più efficiente », per farne « sostegno del modello di sviluppo economico capitalistico », sicché — secondo gli stessi autori — « viene spontaneo di osservare che i germi della presente involuzione, pur nella sua gravità, erano presenti fin nella Relazione della Commissione di indagine »: e ciò — non sorprenda il ricordo — malgrado che di quella Commissione ebbero a far parte integrante tre autorevoli parlamentari comunisti, nelle persone del senatore Ambrogio Donini e dei deputati Alessandro Natta e Raffaele Sciorilli Borrelli, che ne discussero e votarono ogni conclusione e ne firmarono regolarmente e senza riserve la stessa Relazione.

Viene fatto ora di domandarsi se affermazioni tanto crude ed espressioni, per così dire, tanto colorite possano veramente essere utili per una seria discussione, e possano costituire buon punto di partenza per una collaborazione in quel nuovo spirito di rapporti tra maggioranza e minoranza che anche l'onorevole Seroni auspicava di recente, o se non servano piuttosto solo ad irrigidire e inasprire le rispettive posizioni.

Passando a dire delle finalità attribuite dai presentatori alla loro proposta di legge, questi dichiarano di volere una Università di massa, autonoma e democratica: termini impegnativi certamente, che abbisognano tuttavia di breve illustrazione per essere compresi nel loro significato.

A questa cosiddetta Università di massa si chiede che siano ammessi a studiare, a spese della collettività e con esenzione da qualsiasi tassa o contributo, e ciascuno con un assegno di studio adeguato al costo della vita (e ciò anche se, per evenienza, il loro merito scolastico sia meno che mediocre o essi appartengano a famiglia di agiate condizioni economiche), e che vi possa adire chiunque sia in possesso di un qualsiasi diploma di scuola media superiore, con il diritto di iscriversi a qualunque corso di laurea senza distinzione, come anche chi, non munito di alcun titolo di studio, abbia però compiuto il 21° anno di età e superi una prova di esame, secondo criteri da stabilirsi dai singoli Consigli di Ateneo di ogni Università.

È ben vero che i proponenti, rendendosi conto delle difficoltà concrete di applicazione di tali norme, dichiarano poi di aver voluto dare nella loro proposta di legge soltanto una « indicazione generale » di criteri, rinviando

la effettiva loro attuazione ad altro successivo provvedimento di legge; ma la semplice enunciazione delle norme suddette non può non far sorgere il dubbio, (come è infatti affiorato nel dibattito in Commissione) che per Università di massa si voglia intendere una Università che, di fatto, tutti accolga e tutti favorisca in un generale livellamento, senza distinzione e con la rinuncia ad ogni selezione, e ciò malgrado l'intenzione manifestata dal primo firmatario della proposta onorevole Berlinguer Luigi, di non voler una Università né pletorica né squalificata.

La maggioranza della Commissione ha voluto chiarire in proposito il suo orientamento, all'infuori di ogni terminologia equivoca e ad effetto, esprimendosi a favore di una Università aperta indiscriminatamente a tutti i « capaci e meritevoli » a' termini di Costituzione, e pertanto ad un tempo altamente selettiva di attitudini e di meriti e, in questo senso, necessariamente aristocratica: l'importante — è stato rilevato — è che questa aristocrazia universitaria venga tratta dalla massa di tutti i giovani, qualunque sia il censo delle rispettive famiglie e le loro condizioni sociali, attraverso una severa selezione di ingegni e di volontà, sì da costituire con la sua presenza una vera Università di popolo, non inferiore però per livello scientifico ma anzi se mai superiore alla antica, proprio per il piano più vasto sul quale la selezione avviene.

Se poi per Università di massa i proponenti vogliono soltanto intendere una Università numerosa di allievi e più numerosa di quella di oggi, la maggioranza della Commissione è in ciò pienamente consenziente, come ha avuto occasione altre volte di dichiarare, ritenendo bene augurabile una generale mobilitazione delle capacità di tutti per rispondere ai bisogni della società contemporanea: Università di massa in tal senso, che non cessa peraltro di essere aristocratica nel senso sopra indicato, pur ponendo certamente numerosi problemi da affrontare, primo fra gli altri quello dell'adeguamento della sua funzione didattica al numero accresciuto di allievi.

Ma più importante carattere di questa Università di massa sarebbe quello « qualitativo », consistente nella soluzione che i presentatori della proposta intendono dare — secondo l'espressione da essi usata — « alla antitesi gravissima tra Università umanistico-scientifica e specializzazione tecnicistica », assegnando alla Università il compito di formare professionalmente il laureato col dare contenuto professionale ai corsi di studio, tramite « studio e approfondimento scienti-

fico di quel determinato settore del sapere che costituirà principalmente il campo di attività del laureato ».

Adottando una metodologia scientifica — si dice ancora — nell'insegnamento professionale, reso compito precipuo delle Università (e la definizione delle professioni e dei fondamenti della preparazione professionale e del complesso di conoscenze scientifiche richieste dovrebbe essere data dal Parlamento) e superando enciclopedismo e metodo deduttivo, si consoliderebbero l'unità tra la cultura e la professione e il rapporto tra l'umanesimo scientifico e il tecnicismo pratico.

Anche noi riconosciamo che uno dei punti più delicati dell'opera universitaria è da identificare nel contemporaneo adempimento del duplice compito della preparazione scientifica per la professione e del progresso scientifico, nel conferire, in altri termini, al discente quello che è chiamato abito professionale e insieme l'abito scientifico, tra i quali certamente non solo non può esistere contraddizione, ma piuttosto deve esistere un intimo e naturale legame. Ma si tratta invero di problema vecchio di molti anni e che ha con sé una lunga storia di soluzioni proposte e di dispute, tale da non poter essere certo risolto nel modo tanto semplicistico che viene proposto.

Sulla inaccettabilità, a nostro avviso, di una tale impostazione esasperatamente professionale e utilitaria degli studi universitari o, per dirla con Gramsci, di « una educazione tecnica che deve formare la base del nuovo tipo di intellettuale », del tutto aberrante da ogni nostra tradizione, e che può portare ad una incapacità di sintesi e di comprensione dei fenomeni più complessi, abbiamo già avuto occasione di esprimerci nelle considerazioni introduttive della presente Relazione; ed è impostazione che la maggioranza della Commissione ha similmente respinto.

I presentatori stessi, del resto, hanno riconosciuto che presupposto di tale punto della riforma da loro proposta sarebbe un'altrettanto profonda riforma della scuola medio-superiore, dei licei e degli istituti tecnico-professionali; ciò che non è ancora avvenuto.

Altro carattere della Università è da ritrovarsi, anche per i colleghi comunisti, in quella autonomia universitaria della quale si è lungamente discusso in Commissione e sulla quale ci soffermeremo più oltre, condizionata però, per un corretto suo esercizio, dal controllo democratico, che la proposta di legge affida ad una serie numerosa di assemblee, di consigli, di collegi e di autorità, controllo del quale similmente si avrà occasione di trattare.

A parte le osservazioni di carattere generale già esposte e quanto si dirà in seguito, il progetto pecca di astrattezza (ci perdonino i proponenti che l'hanno definito « realistico ») e appare di problematica attuazione: abbisognerebbe, se non d'altro, di una ampia e complessa regolamentazione e di apporti finanziari, che non vi sono previsti. Ne hanno forse avuto parziale consapevolezza gli stessi autori, quando con una serie di disposizioni transitorie ne hanno prevista una attuazione graduale nel tempo, sia sul terreno finanziario che su quello normativo, e hanno esplicitamente subordinato l'attuazione del medesimo a numerose nuove leggi da emanare; e quando l'onorevole Berlinguer Luigi ha dichiarato non essere il testo presentato da lui e dal suo gruppo un immutabile manifesto di partito, ma piuttosto una complessa indicazione di ipotesi di soluzione dei problemi universitari.

Norme singole tuttavia, contenute negli 87 articoli della proposta di legge che la Commissione ha attentamente vagliato, suggeriscono indicazioni, delle quali la Commissione non ha mancato doverosamente di tener conto.

d) *Le proposte di legge degli onorevoli Cruciani e altri n. 2689: « Modifiche all'ordinamento universitario » e dell'onorevole Montanti n. 1183: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».*

7. — Si tratta di proposte di contenuto particolare e modesto, delle quali la prima è rivolta alla istituzione di Facoltà di scienze applicate alla educazione fisica e sportiva, e la seconda, come è indicato dal titolo, si limita a suggerire una nuova composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie: è stato tenuto debito conto dell'una e dell'altra in sede di esame, rispettivamente, degli articoli 32 e 15-16 del disegno di legge governativo relativi agli stessi argomenti.

III.

LA DISCUSSIONE

a) *I tempi dell'esame in sede referente.*

8. — Il disegno e le proposte di legge, di cui si è detto, pervengono oggi alla Assemblea a distanza notevole di tempo dalla loro presentazione; ed è doveroso che del fatto si dia spiegazione.

Poche volte riteniamo sia avvenuto che un provvedimento legislativo abbia attratto a sé,

non appena presentato in Parlamento, in misura così vasta l'appassionata attenzione del Paese, e che la discussione del medesimo in sede referente da parte della competente Commissione parlamentare sia stata preceduta, accompagnata e seguita costantemente da un esame tanto approfondito e minuto da parte di così larghe sfere, competenti e autorevoli, di cittadini: tanto questa riforma universitaria è tema che interessa e muove la pubblica opinione.

Risultati di studi, di indagini e di inchieste, e consigli e proposte e richieste, voti e mozioni e critiche, diffide e incoraggiamenti, consensi e dissensi sono pervenuti alla Commissione a decine e a centinaia dal mondo universitario e da quello della cultura in genere, dalla stampa periodica e da quella quotidiana, da enti e da associazioni, da istituti e da centri di studio, da comitati e da commissioni costituitisi all'uopo, da organismi politici, economici, sindacali e di lavoro, da uomini di scuola e da singoli cittadini.

Convegni, riunioni, incontri, discussioni e interviste si sono succeduti innumerevoli per dibattere le questioni connesse con il disegno e le proposte di legge all'esame del Parlamento: Università e Facoltà hanno fatto conoscere con loro deliberati il proprio pensiero, e così ripetutamente la Conferenza permanente dei Rettori, e le Associazioni universitarie nazionali e di sede dei professori di ruolo (Anpur), dei professori incaricati (Anpui), degli assistenti (Unau) e degli studenti (Unuri), il Consiglio superiore della pubblica istruzione e le Accademie a cominciare da quella nazionale dei Lincei, le direzioni e gli uffici scolastici di ogni settore dello schieramento politico, e persone di scuola e di dottrina e giornalisti, con elaborati e spesso pregevoli studi e relazioni e documentazioni, si da venirsi a costituire una ricca e ampia letteratura su tema tanto controverso.

Se tutto ciò è stato giovevole in modo egregio a mettere in luce l'urgenza di un rinnovamento universitario e gli aspetti vari dei problemi trattati ed ha agevolato di conseguenza notevolmente il lavoro della Commissione, ha però anche richiamato di continuo l'attenzione di quest'ultima sulla estrema complessità delle questioni in esame e sulla eccezionale responsabilità insita nelle decisioni da prendere e nelle scelte da compiere fra tante richieste e proposte, alcune delle quali, a dir vero, non chiare e superficiali e anche in aperto conflitto tra di loro.

A tutti la Commissione ha ritenuto utile e saggio prestare ascolto, e a tutti oggi è grata,

e ogni suggerimento o critica ha voluto accuratamente considerare. Sicché è ben spiegabile che l'esame del disegno di legge e la discussione relativa si siano protratti oltre i termini desiderati, pur nella volontà di essere solleciti; né può destare meraviglia alcuna che la discussione abbia avuto svolgimento non soltanto in senso politico tra maggioranza e opposizione, ma altresì tra appartenenti ai partiti stessi della maggioranza parlamentare, nella comune aspirazione di ricercare obiettivamente le soluzioni più rispondenti sul piano politico e su quello tecnico e di pervenire a decisioni vagliate e ponderate con ogni scrupolo, superando, all'infuori di qualsiasi contrapposizione dogmatica e senza pregiudizi di sorta, ogni punto di vista o suggestione che potessero essere ispirati da considerazioni di parte o di gruppo o da impulsi o resistenze di categorie, per attingere esclusivamente i più alti comuni interessi.

Che la legge giunga con un certo ritardo sui tempi previsti all'esame di questa Assemblea, è fatto del quale non possiamo non rammaricarci; ma ci è dato anche di affermare che il tempo intercorso dalla sua presentazione ad oggi non è passato invano, se ha permesso all'opinione pubblica universitaria più direttamente interessata e a tutta la pubblica opinione in genere di dare giudizi sul provvedimento, e se ha consentito alla Commissione di giungere alle sue conclusioni con la costante collaborazione offerta, con generosa apertura, da tante energie di ogni parte della Nazione: è la prima volta nella storia d'Italia — non sarà del tutto inutile ricordarlo — che una riforma universitaria viene promossa democraticamente e deliberata con legge ordinaria del Parlamento, e non direttamente dall'esecutivo in regime di pieni poteri!

b) *Posizione dei gruppi politici.*

9. — Se, per la presenza anche della propria proposta di legge di cui si è detto, è risultata sufficientemente chiara la impostazione della opposizione dei comunisti al disegno di legge presentato dal Governo, seguiti in ciò dalla rappresentanza in seno alla Commissione del Partito socialista italiano di unità proletaria, non altrettanto chiara è apparsa, almeno al relatore, quella dei colleghi liberali, manifestata in sede di discussione generale e di emendamenti; non già che la opposizione sia mancata, ma c'è che, anziché esprimersi in un proprio contrapposto costruttivo schema di ordinamenti universitari, si è esaurita in riserve a volte evanescenti di carat-

tere generale o si è frantumata in critiche di dettaglio, in parte poi successivamente cadute per emendamenti apportati dalla Commissione al testo della legge: lamentato dai liberali lo scarso rispetto professato — a loro dire — dal disegno di legge verso l'autonomia universitaria, essi dichiararono che avrebbero accordato invece favore ad una « legge quadro », che si fosse limitata a dare ai problemi universitari alcune soluzioni che, in linea di massima, il disegno di legge ha poi dato nel testo che la Commissione ora propone alla Assemblea. Sicché non ci resta che attendere chiarimenti dalla annunciata Relazione di minoranza.

Favorevoli al disegno di legge sono invece stati i deputati del gruppo democristiano e di quello socialista, i quali ne hanno accolto finalità e principi informativi e soluzioni di fondo e particolari prospettate, e che hanno prestato ad un tempo massimo impegno, anche con la personale collaborazione del Ministro della pubblica istruzione al quale siamo grati (e del partito Repubblicano italiano, esternamente peraltro alla Commissione, non essendo il medesimo rappresentato in questa ultima), nello studio e nell'esame del provvedimento, per dare, di comune intesa e attraverso una serie numerosa di emendamenti da essi presentati e accolti dalla Commissione, maggiore evidenza al contenuto innovatore del medesimo, per renderne più esplicita ed inequivoca in ogni caso la dizione, per arricchirlo di disposizioni relative ad altri problemi universitari, anche non marginali, ritenuti degni di immediata soluzione.

Assunto dalla Commissione, come testo base di esame il disegno di legge governativo, la discussione si è svolta serena, ampia e approfondita, quale l'importanza e le difficoltà dell'argomento trattato richiedevano, ed ha trovato uno dei suoi punti focali, per non dire di altri, sul tema della autonomia universitaria, certamente di rilievo determinante a proposito di riforma di ordinamenti, sul quale si sono soffermati diversi degli intervenuti nel dibattito e sul quale hanno insistito gli oppositori al disegno di legge. Merita che se ne dica in modo particolare.

c) *L'autonomia universitaria.*

10. — Il discorso sulla autonomia delle Università e sul suo contenuto o, meglio ancora, sui suoi limiti non è nuovo certamente, ed è anzi piuttosto vecchio ed ha fatto scrivere non poco da vari decenni; ma tut-

tavia è discorso attuale in Italia, come infatti il dibattito ha valso a confermare, forse per il ricordo ancora bruciante delle gravi lesioni sofferte da questa autonomia nel periodo recente di nostra storia conclusosi nel 1945, o forse per la norma che la Costituzione ha voluto di proposito dettare al riguardo e alla quale si intende dare con sollecitudine fedele attuazione, e certo per il valore che l'autonomia universitaria assume quale garanzia di quella libertà, che è tanto indispensabile al progresso della scienza cui l'Università attende. Non pare dubbio che l'autonomia costituisca uno dei gangli essenziali del funzionamento degli Atenei.

L'articolo 33 della Costituzione afferma che è diritto delle Università darsi ordinamenti autonomi « nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato »; ed è in quest'ultimo inciso il nocciolo del problema di interpretazione sul quale si disserta!

Qual'è l'ampiezza dell'ambito che le leggi debbono lasciare a disposizione dell'autonomia? Quali, in termini diversi, sono i limiti che le leggi è bene che segnino all'autonomo ordinarsi della vita universitaria, per gli opportuni controlli da parte del potere politico?

Certamente l'autonomia non va confusa con la sovranità, alla quale ultima infatti resta sempre naturalmente subordinata, né l'autonomia può portare pertanto alla indipendenza, intendendo assicurare invece soltanto il godimento di una giusta libertà e inviolabilità, nel rispetto del bene comune; né, per quanto amore ci muova verso la cultura e la sua libertà e per quanto premuroso rispetto possiamo nutrire per l'Università, ci è consentito in alcun modo scambiare gli organi direttivi di quest'ultima per organi sovrani di governo.

Non c'è bisogno certamente di fare ricorso all'acume dei giuristi per intendere tali concetti, tanto essi sono noti e semplici: libertà, proprietà, autonomia sono concetti che non ricevono definizione del loro contenuto se non indiretta, e cioè dalla determinazione dei limiti posti dalla legge all'esercizio dei rispettivi diritti attribuiti.

Tutto ciò va tenuto però bene in evidenza e non dimenticato, per poter dire, con cognizione di causa e in termini corretti e comprensibili, dell'autonomia universitaria che ci interessa.

E poiché non sono mancati in passato e non mancano tuttora, entro e fuori il mondo universitario, coloro che di questa autonomia

parlano e scrivono, in una buona fede della quale non vogliamo sospettare, come di una mitica meta da raggiungere per fare della Università un organismo sano e felice in quanto svincolato da ogni soggezione o servizio, in posizione analoga — si è perfino richiesto — « a quello dell'ordine giudiziario », conviene ricordare che proprio la formulazione del dettato costituzionale ha tolto ogni possibile dubbio al riguardo: nel superiore interesse della comunità nazionale, della quale l'Università e gli universitari fanno parte, deve essere ora il Parlamento a segnare, tramite la legge, i confini invalicabili entro i quali questa autonomia si esprima ed abbia diritto di essere tutelata, sul piano scientifico e didattico e amministrativo e disciplinare, non già come fonte di privilegio per alcuno, ma solo come arra di libertà della scienza e strumento insostituibile al servizio e a promozione del bene di tutti. Si tratta invero di un incontro complesso, nel nostro caso, di competenze proprie del potere legislativo e di quello esecutivo e degli organi di governo autonomi universitari.

Ferma restando la illimitata autonoma iniziativa di ricerca scientifica, si è fatto anche richiamo da qualcuno alla larga sfera di autonomia goduta dalle Università nel mondo anglosassone; ma, sulla traccia di quanto fu osservato a proposito dal Ministro, è stata fatta notare a costoro la profonda diversità dello stato giuridico di quelle Università nei confronti delle nostre ed è stata contestata pertanto la pertinenza del riferimento.

A differenza infatti di quanto avviene nei paesi anglosassoni, dove il valore del titolo universitario è segnato dal credito di cui il medesimo gode di fatto presso la pubblica opinione, in Italia invece vige il principio del riconoscimento da parte dello Stato dei titoli rilasciati dalle Università, e cioè del loro accreditamento di diritto come titoli validi, particolarmente ai fini dell'esercizio professionale.

Ne consegue che, dando lo Stato questa garanzia di validità, sia anche suo preciso dovere, prima ancora che diritto, accertarsi che risponda al titolo universitario un certo contenuto sostanziale: onde il limite e il controllo che scaturiscono per l'autonomia didattica delle Università. E ciò senza insistere sul fatto che le Università italiane statali, a differenza di quelle anglosassoni, sono pressoché per intero finanziate dallo Stato, e non soltanto sostenute da finanziamenti di quest'ultimo: onde il dovere dello Stato di vigi-

lare sulle amministrazioni universitarie, perché il pubblico denaro venga di fatto speso da queste ultime, secondo i fini per i quali la legge ha conferito potestà allo Stato medesimo di distribuirlo, e un limite per l'autonomia amministrativa universitaria, che tuttavia è di fatto di così lieve momento che nemmeno la Commissione di indagine ebbe ad avanzare proposte innovative al riguardo.

La nostra Commissione parlamentare però, ascoltando le voci preoccupate di una pretesa tendenza del disegno di legge a comprimere l'autonomia della Università, ha voluto ridurre i casi previsti nel medesimo di interventi del potere esecutivo, pur nella maggior parte di natura puramente formale, ed ha voluto ampliare notevolmente, nei confronti della situazione attuale, la sfera di autonomia didattica riconosciuta alle Facoltà, specie per la formazione dei piani di studio secondo il suggerimento della Commissione di indagine, nonché riconoscendo alle medesime la competenza nell'adottare le massime decisioni statutarie richieste per l'attuazione o meno di non poche delle più importanti riforme di ordinamenti e di strutture didattiche previste dalla legge in esame.

Poiché, come è stato giustamente ricordato, l'autonomia, per non degenerare in strumento di separazione della Università dal contesto sociale o di presidio per meschini interessi corporativi o personali, presuppone da parte di chi ne deve usare vigilante senso di responsabilità e conoscenza di limiti e capacità insomma di autogoverno, e poiché, per essere usata anzi senza danno, la medesima deve essere di ampiezza direttamente proporzionale al possesso di queste doti da parte di chi ne fa uso, la Commissione è stata lieta di rinvigorire l'efficienza degli organi di governo universitari, incrementando la rappresentatività dei consessi accademici con la partecipazione ai medesimi, come vedremo, di tutte le forze interessate al buon funzionamento degli Atenei.

È su questa rinnovata capacità di autogoverno soprattutto che viene fatto assegnamento per un più largo e migliore esercizio della autonomia da parte delle Università, che conduca queste per loro volontà al proprio rinnovamento nel raggiungimento del punto di equilibrio tra il vecchio da conservare e il nuovo da introdurre, perché accertino e accettino, nella loro specifica competenza, la realtà dei bisogni e il loro accrescersi, salvaguardando in ogni caso il livello di un insegnamento formativo e le esigenze della ricerca, liberamente sperimentando e

attuando le riforme che la legge intende soltanto loro suggerire.

La Commissione di indagine però ebbe anche a notare come, in discussioni recenti, il concetto di autonomia universitaria sia andato mutando, non intendendosi per tale soltanto quella delle singole sedi bensì anche quella della Università come un tutto, ed ebbe a proporre, quale strumento di tutela, di coordinamento e di stimolo delle varie autonomie di sede nel loro complesso, la istituzione di un Consiglio nazionale universitario, che il disegno di legge infatti prevede.

La Commissione ha bene accolto la proposta e, consapevole della importanza di tale organo centrale ai fini di una maggiore e meglio intesa autonomia, ha anzi voluto, superando le difficoltà proprie della complessità dell'argomento, formulare immediatamente le norme relative, anziché demandarle ad una legge delegata come il disegno di legge disponeva.

È nostra convinzione che la presenza di questo Consiglio, così altamente qualificato e responsabile sul piano nazionale, consentirà all'Università in genere e alle singole in specie il più utile e retto godimento della loro autonomia, per ordinamenti propri di ogni sede universitaria in adesione con le tradizioni e le esigenze locali di studio, in uno spirito di sana emulazione e fuori di ogni astratto e oppressivo schematismo e uniformità, senza il pericolo di cadere per evenienza in formule vuote di contenuto o in costruzioni di comodo, che non sarebbero corrispondenti, né al ruolo che all'autonomia intendiamo riconoscere, né al bene comune della Nazione.

IV.

ESAME E APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI

a) *Struttura dell'Università.*

(Titolo I: cap. I, art. 1-5; cap. II, art. 6-9).

11. — Il primo capitolo, che tratta delle *Facoltà*, degli *Istituti aggregati* e dei *titoli di studio*, conferma la Facoltà come base della organizzazione di governo dell'Università, con gli ampi poteri che oggi competono alla medesima sul piano accademico, didattico e amministrativo, prescrivendo all'articolo 1 che l'Università, per essere tale debba comprendere più Facoltà e, in ogni caso, non meno di due, in omaggio al principio della unità della ricerca scientifica e del sapere, al quale si è già accennato, e come esigenza di ordine

culturale e didattica; e ricorda che le Facoltà possono a loro volta comprendere ciascuna — ed è questo da intendere un invito implicito che la legge rivolge senza per altro elevarlo ad obbligo — più corsi omogenei di diploma e di laurea, con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi, e ciò nel rispetto delle varie branche e dei diversi orientamenti della scienza e delle professioni, nonché delle diverse attitudini e vocazioni degli allievi.

La Commissione ha creduto di dover sopprimere al primo comma dell'articolo l'inciso « di regola », e ciò per escludere, anche in via soltanto di eccezione, la possibilità di esistenza di una Università con una sola Facoltà, nella considerazione che anche l'ammesso numero minimo di due sole Facoltà sia difficilmente sufficiente a conferire ad una Università il suo proprio carattere, pur riconoscendo però, nel secondo comma dello stesso articolo, che possa rendersi necessaria, per particolari ordini di studio (come di fatto lo è oggi talvolta), l'esistenza di Istituti di istruzione universitaria aventi una sola Facoltà; e, per stroncare poi l'abuso, purtroppo da qualche tempo invalso, di dare l'appellativo di Università anche ad Istituti del tutto immeritevoli di tale nome, la Commissione, aderendo a richiesta pervenutale e accogliendo la proposta formulata dal Ministro della pubblica istruzione, ha deliberato, con un terzo comma aggiuntivo, che tale denominazione sia consentita e da considerarsi legittima solo per le Università statali e per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria riconosciuti pareggiati o liberi, a norma delle disposizioni vigenti.

È stata poi approvata pressoché integralmente la procedura proposta dall'articolo 2 del disegno di legge per la istituzione di nuove Università o Facoltà statali e per il riconoscimento di Università libere o di Istituti universitari pareggiati: vi si provvederà con legge, ove comportino oneri per lo Stato o innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari, e con decreto del Presidente della Repubblica negli altri casi, secondo un programma approvato dal Consiglio dei ministri in base ad un rapporto da presentarsi ogni biennio dal Ministro della pubblica istruzione, corredato dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Comitato dei ministri per la programmazione economica nazionale: si è creduto in tal modo, pur tenendo il Ministro nel suo rapporto doverosamente conto delle richieste pervenutegli, di porre un margine

alle frequenti pressioni particolari di iniziative locali, e di assicurare, con il livello culturale, l'esistenza delle necessarie attrezzature e dei mezzi finanziari sufficienti per le nuove istituzioni, nonché il coordinamento nel tempo con la programmazione economica nazionale.

L'articolo stesso opportunamente dispone che sia data precedenza alle istituzioni di Università nelle regioni che ne sono prive e nelle sedi più bisognose per popolazione scolastica.

Passando all'esame dell'articolo 3, la Commissione ha affrontato, con approfondito dibattito, il tema della istituzione dei nuovi titoli universitari di diploma e di dottorato di ricerca, il primo a contenuto prevalentemente, ma non certo esclusivamente, professionale e il secondo a valore esclusivamente scientifico e accademico, oltre a quello di laurea che già oggi viene rilasciato, di contenuto insieme scientifico e professionale; detto anche il diploma titolo di primo livello, solo perché conseguibile antecedentemente alla laurea, a differenza del dottorato che è titolo da conseguire successivamente a quest'ultima; e ciò in accoglimento della proposta formulata a suo tempo dalla Commissione di indagine e accettata dal Ministro nelle « Linee direttive ». Motivi determinanti del largo favore incontrato dalla norma presso la Commissione sono, non solo l'opportunità di adeguarsi a quanto già è attuato presso altre nazioni civilmente progredite, ma più ancora la riconosciuta utilità di una maggiore e migliore articolazione degli studi universitari in adesione con lo stato attuale della società, delle nostre conoscenze e della nostra economia, e una più rapida ed efficace formazione professionale del personale richiesto dal mondo del lavoro e insieme la volontà di agevolare l'ulteriore approfondimento negli studi per i chiamati all'insegnamento universitario e alla ricerca.

Soppressa la distinzione tra dottorato di ricerca in discipline scientifico-sperimentali e dottorato in altre discipline, contenuta nel settimo comma dell'articolo 3, la Commissione ha voluto attribuire in ogni caso al Dipartimento la esclusiva competenza per il coordinamento dei piani di studio e di lavoro che conducono a tale titolo e per la proposta del suo conferimento (articolo 8) (da ricordare che i corsi per il dottorato di ricerca nulla hanno in comune con i corsi *post-lauream* propri delle scuole di specializzazione); ed ha voluto altresì, emendando il testo del disegno di legge, addossare esplicitamente

sempre alla Facoltà o alle Facoltà interessate ogni responsabilità, scientifica, didattica e organizzativa relativa ai piani di studio, all'ordinamento e al funzionamento dei corsi di diploma, da tenersi nell'ambito della Facoltà o delle Facoltà congiuntamente, che ne determinano l'esistenza e la struttura nei loro statuti, come di corsi propri aventi la stessa dignità culturale e scientifica dei corsi di laurea: e ciò anche quando, per evenienza, si manifesti la necessità che la Facoltà deleghi la loro migliore organizzazione ad appositi Istituti aggregati alla Facoltà stessa, proprio per assicurare a quei corsi massima serietà (cfr. articolo 5). Sarà sempre il Rettore dell'Università, a rilasciare, del resto, i tre titoli accademici.

A modifica poi dell'ultimo comma dell'articolo 1, la Commissione ha ritenuto che all'Istituto aggregato, considerato eventualmente necessario, non sia da riconoscere in alcun caso la personalità giuridica, onde evitare il pericolo di un suo possibile scadimento culturale, né autonomia amministrativa, ma che esso debba essere sempre invece riguardato come organizzazione interna di Facoltà; e che, solo in via del tutto eccezionale, e cioè quando sia indispensabile avvalersi di particolari attrezzature tecnologiche inesistenti nella città sede universitaria, tali Istituti possano sorgere in località diversa da quest'ultima purché nell'ambito regionale, al fine di rendere con ciò possibile l'utilizzazione delle predette attrezzature.

Quello che si è voluto in ogni modo escludere è che laurea e diploma possano essere intesi come due distinti livelli di studio, dei quali il primo preminente sul secondo con il conseguente rischio di veder nascere, secondo i timori espressi da qualche collega, una antitesi quasi tra Istituti di rango accademico ed Istituti subordinati di preparazione professionale; ed il pensiero espresso dalla Commissione al riguardo è stato esplicito, nel senso che i due corsi di laurea e di diploma siano da considerarsi come aventi l'uno e l'altro la stessa dignità propria della Facoltà che li promuove nel suo ambito e che non può restare certamente lesa nella sua unità dalla loro contemporanea presenza, allo stesso modo che — secondo ha ben opportunamente ricordato il Ministro — non soffrono oggi nella loro unità quelle Facoltà che conoscono nel loro seno, ad esempio, le scuole di biblioteconomia o di archivistica che conducono al conseguimento di diplomi.

Ad evitare, ad ogni modo, equivoci ed errate interpretazioni in materia, anche circa

la posizione di studenti universitari *pleno iure* per coloro che seguono i corsi di diploma, si è voluto in chiari termini assicurare la piena comunicabilità tra i corsi di studio per il diploma e quelli per la laurea, affermando il diritto degli iscritti ai primi di continuare regolarmente i loro studi fino alla laurea ed oltre senza impedimento di sorta, non altrimenti che il diritto per coloro che sono iscritti ai corsi di laurea di conseguire il diploma universitario (articolo 1, comma sesto).

Con un articolo 4 aggiuntivo infine approvato a maggioranza, la Commissione ha trasferito, in una più ampia e più chiara disciplina della materia, parte dell'articolo 3 del disegno di legge, disponendo che avvenga con legge la determinazione della natura, delle finalità e dell'ordinamento generale delle Facoltà di tipo nuovo e dei titoli di accesso e da rilasciare dalle medesime, e con legge delegata la determinazione delle riforme di carattere generale per Facoltà di tipo già esistente; e che sia data con decreto del Presidente della Repubblica la indicazione, negli altri casi, della durata dei corsi, dei titoli di diploma e di laurea, del numero minimo degli insegnamenti e degli esami che lo studente deve seguire e superare e degli insegnamenti che debbono comunque essere impartiti e costituire materia di esame (cfr. articolo 31).

12. — Il capitolo secondo, trattando degli Istituti scientifici e dei Dipartimenti, tocca un tema sul quale il dibattito ha avuto accentuazione di particolare intensità.

È noto come il vigente testo unico del 1933 non contempli in alcun modo né la istituzione né quindi la esistenza presso le Università di quelli che vengono comunemente detti istituti scientifici, ricordati tuttavia, ma solo per occasione, da più recenti provvedimenti legislativi.

Sorti per imprescindibili esigenze di studio e di ricerca e consistenti sostanzialmente in locali, personale, arredamento e attrezzature scientifiche e dotazione finanziaria annua, messi a disposizione di una determinata disciplina di insegnamento, tali istituti sono ora numerosi a più centinaia e, salvo pochi casi di riunione di più insegnamenti in uno stesso istituto che si verifica in specie presso le Facoltà cosiddette di scienze morali, si può affermare che quasi ogni insegnamento abbia oggi il suo proprio istituto, anche quando a volte si tratta di insegnamenti identici impartiti in Facoltà diverse, con quella conseguente dispersione di mezzi e di

energie della quale è facile rendersi conto, e ciò pur in presenza di tante necessità che non possono essere soddisfatte.

Nella nuova disciplina che si propone ora di dare alla materia con gli articoli 6, 7, 8 e 9, materia che è stata esaminata con particolare attenzione e nelle più minute implicazioni ed espressioni, la Commissione ha manifestato in linea generale avversione per l'Istituto monocattedra individualistico, del quale ha dovuto tuttavia ammettere l'esistenza nei casi in cui non vi sia possibilità di provvedere altrimenti, mentre si è dichiarata favorevole ad Istituti scientifici policattedra per più insegnamenti identici o corrispondenti in tutto o in parte, e ancor più decisamente alla istituzione di Dipartimenti, sempre là dove sia possibile e come del resto già esistono presso Università straniere, quali « strutture universitarie comprendenti cattedre di insegnamento di materie affini, anche appartenenti a diverse Facoltà », che riassorbono i relativi Istituti eventualmente esistenti.

Il fine primo che gli Istituti policattedra e, in misura ben più notevole ed evidente, i Dipartimenti sono chiamati a perseguire, è quello del coordinamento dell'attività didattica e scientifica, e particolarmente ma non certo esclusivamente di quella scientifica per il Dipartimento, svolta da coloro che vi confluiscano; e, non meno importante, quello del più proficuo uso dei mezzi finanziari, degli apparecchi scientifici di rilievo e dei servizi centrali e di biblioteca, con l'assunzione di responsabilità organizzative e direttive per una migliore determinazione dei piani di studio e per l'incentivazione della ricerca scientifica, fatta tuttavia sempre salva (lo si è voluto esplicitamente dire con l'articolo 9) la piena personale libertà scientifica e didattica dei singoli studiosi, a garanzia della quale anzi si è voluta comunque assicurare ai medesimi disponibilità diretta di mezzi e di servizi indispensabili.

Non potrà sfuggire — riteniamo — l'eccezionale interesse che riveste per la vita universitaria l'una e l'altra istituzione, e con speciale accentuazione quella del Dipartimento, che coordina il lavoro di ricerca nel largo spazio dei numerosi insegnamenti attinenti ad una delle grandi branche o settori nei quali si articola il sapere, stimolando e facilitando l'incontro dei rispettivi docenti e studiosi e provocandone la migliore vicendevole conoscenza per una più intima collaborazione.

È ben noto infatti che, in epoca come la nostra che vede i confini della scienza tanto

continuamente ampliarsi da rendere sempre più indispensabile il lavoro scientifico così detto di *equipes*, uno degli impedimenti maggiori che la ricerca ha negli ultimi anni incontrato e incontra tuttora in Italia, per il desiderato raggiungimento di più alti risultati, è da identificarsi nell'individualismo scientifico e didattico a volte addirittura esasperato, di cui sono impregnati i nostri ambienti universitari, con il conseguente e frequente isolamento degli studiosi, in un lavoro personale e privato condotto a volte perfino in un rigoroso segreto. A questo male, che non è certo una delle ultime cause della crisi universitaria, vorrebbero ora porre un qualche rimedio gli Istituti policattedra e ancor più i Dipartimenti, da costituirsi i primi con decreti rettorali su deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle singole Università, dietro proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, e i secondi mediante modifica degli statuti universitari dietro richiesta di almeno 7 professori ufficiali, di cui almeno 4 di ruolo, interessati alla sua istituzione.

La direzione del Dipartimento, in analogia con quanto avviene anche per l'Istituto policattedra (affidato ad un Consiglio formato dai professori ufficiali di ruolo, incaricati e aggregati che ne fanno parte e da un rappresentante degli assistenti, e presieduto da un direttore eletto dai professori ufficiali che lo compongono, nominato dal Rettore per un biennio), è collegialmente affidata, per emendamento introdotto dalla Commissione al testo dell'originario articolo 7, ad un Consiglio di dipartimento, che dura in carica tre anni, composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati del dipartimento stesso, per il 20 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati e per il 20 per cento da rappresentanze elette in pari numero rispettivamente dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai quali ultimi, come si è già detto, il Dipartimento è tenuto a provvedere. Presiede tale consiglio un professore di ruolo eletto dal medesimo come direttore per la durata di tre anni, confermabile per un altro triennio. In seno al Dipartimento è costituita una consulta, composta dai professori ufficiali e fuori ruolo, dagli assistenti e dagli studenti dei corsi di dottorato di ricerca e dal rimanente personale scientifico, per udire e discutere la relazione annuale del direttore sui programmi e sulla attività di ricerca del Dipartimento, e per esprimere pareri.

Altre norme detta la legge per altri compiti specifici del Dipartimento, attinenti an-

che ai necessari rapporti con la Facoltà o con le diverse Facoltà cui appartengono gli insegnamenti in esso compresi, le quali Facoltà nulla devono temere di perdere delle loro funzioni dal sorgere della nuova struttura, ma attenderne anzi contributo utile di consiglio e di collaborazione, proprio per l'intimo e innegabile nesso intercorrente tra momento didattico e momento scientifico.

Una particolare dotazione finanziaria è messa infine a disposizione del Dipartimento, al di là di quei mezzi che al medesimo provengono dagli Istituti che vi rimangono assorbiti.

Consenziente alla unanimità la Commissione sulla notevole utilità della istituzione, intesa quale più ampia palestra di ricerche e di studio per i docenti e per i discenti (priva del tutto di ogni significato comunque punitivo nei confronti dell'attuale isolamento di alcuni Istituti e, personale, di alcuni professori, come taluno malevolmente ha insinuato), la discussione si è soffermata a lungo sulla opportunità o meno di rendere obbligatoria per legge la costituzione di Dipartimenti, come da alcuni colleghi è stato proposto. Ma la Commissione, fermando la sua attenzione soprattutto sulla pratica realizzabilità della istituzione, ha preferito la facoltatività della medesima, lasciando ogni decisione al riguardo alla libera e autonoma iniziativa delle Università e delle Facoltà, o meglio — come anche è stato detto — di coloro che nelle medesime credono alla utilità della istituzione stessa: e ciò anche per le difficoltà gravissime e forse insuperabili che la obbligatorietà per tutte le Università e le Facoltà avrebbe inevitabilmente incontrato in concreto, data la diversità delle situazioni esistenti da una Università all'altra e da Facoltà a Facoltà, e la necessità che si ravvisa di una congrua sperimentazione che accompagni il graduale costituirsi della nuova istituzione e il suo ordinarsi e il suo affermarsi, e constatata infine anche la mancanza attuale delle strutture edilizie idonee allo scopo.

Stimoli, del resto, al sorgere dei Dipartimenti, potranno essere, non meno dell'evidente utilità della loro funzione, i particolari finanziamenti loro attribuiti a carico dei contributi di finanziamento corrisposti alle Università dal bilancio dello Stato, il nesso previsto tra l'esistenza del Dipartimento e i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, e la preferenza, riconosciuta dalla recente legge sulla edilizia universitaria del luglio scorso, n. 641, alle costruzioni destinate ai medesimi; ma, più che di sollecitazioni, per-

ché nascano e vivano come istituzioni serie, saranno necessari — come è stato giustamente rilevato — scrupolosi accertamenti preventivi sulla esistenza delle condizioni indispensabili, soggettive e oggettive, e di uomini e di mezzi, al loro effettivo operare, e somma prudenza pertanto nell'autorizzarne la nascita, e anche forse direttive e criteri precisi al riguardo da studiarsi e proporsi eventualmente dal costituendo Consiglio nazionale universitario.

b) *Organi dell'Università.*

(Titolo II: capitolo I,
articoli 10-13; capitolo II, articoli 14-16).

13. — Oggetto del titolo, nei due capitoli in cui si articola, è la riforma da introdurre sia negli *organi di governo della Università* intesa nel suo insieme, e cioè nella composizione e nei compiti e nel funzionamento del Corpo accademico e del Consiglio di amministrazione (non essendo previste riforme per il Senato accademico), sia negli *organi delle Facoltà o Scuole*, e cioè nel Consiglio di facoltà, nei Comitati consultivi di corso di laurea e nei Comitati ordinatori per il primo funzionamento delle Facoltà di nuova istituzione.

Il punto sul quale si è accentrato il dibattito è stato quello della partecipazione ai consessi accademici, oltre che dei professori di ruolo che oggi esclusivamente ne fanno parte, anche dei professori aggregati e dei professori incaricati e degli assistenti e degli studenti: problema che, con neologismo forse non elegante e nemmeno di significato univoco, è stato chiamato di « democratizzazione » della Università, non già perché questa democratizzazione possa esaurirsi in tale partecipazione, ma perché certamente la presenza nei consessi accademici delle così dette « componenti universitarie », è espressione di più ampia collaborazione e di controllo democratico nella Università.

Si è già detto della direzione degli Istituti policattedra e dei Dipartimenti affidata a Consigli formati direttamente o per rappresentanza da quanti a tali organismi danno vita e lavoro; si trattava ora di affrontare analogo argomento sul più vasto spazio del funzionamento della intera Università e delle sue Facoltà.

La discussione al riguardo è stata particolarmente ampia e vivace, e non è stata esente da accenti polemici, anche al di fuori della Commissione.

Era ben naturale infatti che, trattandosi di un tema tanto direttamente interessante le di-

verse forze umane presenti nell'ambito universitario, affiorassero nel dibattito, anche a volte al di là degli interessi generali universitari, quelli particolari e non sempre convergenti delle varie categorie di docenti e di discenti, sostenuti con notevoli vibrazioni dalle rispettive associazioni, e che si profilasse anche il pericolo di vedere una concordata giusta posizione dei medesimi, di ispirazione corporativa universitaria, sovrapporsi ai veri interessi dell'insegnamento e della scienza, e cioè del Paese, o che si accentuasse oltre misura, con danno per la vita accademica ed impedimento ad una buona soluzione del problema, il conflitto tra le tesi sostenute da alcune di quelle categorie e le opposte, sostenute da altre e da alcuni degli attuali organi direttivi della Università e, con autorevole voce, dalla Conferenza permanente dei Rettori.

La Commissione ha con somma diligenza fatto oggetto di esame ogni proposta o pretesa delle tante enunciate, seguendo le varie manifestazioni della lunga polemica in atto, ben consapevole però del suo ruolo di giudice del tutto imparziale e sovrano per le decisioni da adottare nel bene superiore della nazione, alla quale le Università sono chiamate a dare in sommo grado il loro contributo; e si è ben guardata pertanto dal ricercare in meschini e dannosi compromessi o mediazioni la composizione dei contrasti esterni, come qualche superficiale critico può avere immaginato, pervenendo piuttosto alle conclusioni che oggi sono presentate a questa Assemblea, in piena aderenza con le sue proprie e autonome convinzioni.

La Commissione infatti è convinta che la presenza negli organi collegiali direttivi, sia delle Università che delle Facoltà, di tutte le energie umane che contribuiscono con il loro lavoro ai compiti di ricerca, di insegnamento e di apprendimento propri del mondo universitario, e la conseguente chiamata di queste ad una più sentita e diretta responsabilità nel funzionamento universitario, costituiscano provvedimenti da adottarsi per imprimere a tale funzionamento nuovo impulso benefico, per assicurargli migliore rispondenza con le esigenze culturali e scientifiche odierne, e soprattutto per determinare nelle Università una più sentita vita comunitaria, con le molteplici esperienze intellettuali che ne conseguono.

Ma ritiene altresì la stessa Commissione che, in ogni caso, debba essere riconosciuta e conservata, in seno agli stessi organi collegiali, la massima responsabilità decisionale ai professori di ruolo, come a coloro che più di ogni altro sono vincolati alle sorti del loro

Ateneo da obblighi particolari di natura costante e non a termine, e che pertanto sia comunque da attribuire a questi ultimi la maggioranza numerica in quegli organi nei confronti dell'insieme dei rappresentanti delle altre categorie.

Professori non di ruolo e assistenti e studenti — ha deciso la Commissione — siano così ammessi a partecipare, insieme con i docenti di ruolo, ai consessi accademici, e con loro, sia pure in grado e modo diverso, anche gli studenti; e non già in via soltanto formale e simbolica, ma per svolgere una azione efficace e sostanziale, senza mortificare ma anzi in un certo senso per stimolare e sensibilizzare ulteriormente l'alta e irrinunciabile responsabilità dei cattedratici di ruolo.

L'applicazione di questi criteri alla realtà concreta della composizione da dare e delle funzioni da attribuire ai vari organi collegiali accademici, non è stata a dir vero impresa facile, a causa anche della diversissima rilevanza numerica dei ruoli organici dei professori per le diverse Facoltà e Università, compito che la Commissione ha cercato di assolvere nel migliore dei modi, parzialmente emendando il contenuto degli articoli 8, 10 e 12 del disegno di legge: non può però il relatore esimersi, per dovere di sincerità e per rispondere subito alle facili critiche prevedibili, dal rilevare in proposito una innegabile complessità della formula escogitata per provvedere all'opportuno e voluto dosaggio di presenza delle varie categorie in alcuni dei detti consessi, pur non avendo egli saputo suggerirne altra più semplice ed ugualmente idonea.

Il Corpo accademico, che si riunisce oggi, si può dire esclusivamente, per procedere alla elezione del Rettore, sarà da ora in poi convocato da quest'ultimo ogni volta che ritenga opportuno conoscerne il parere su argomenti di interesse generale, e obbligatoriamente almeno una volta l'anno per la preparazione della relazione annuale rettorale, nonché quando lo richiedano per iscritto almeno i due quinti dei suoi componenti.

Circa la presidenza del medesimo, sarà forse bene, a giudizio del relatore e per evitare incertezze interpretative, reinserire nel testo dell'articolo 10 presentato dalla Commissione, il comma secondo del testo del disegno di legge governativo (articolo 8) inavvertitamente caduto, relativo alla presidenza attribuita al professore di ruolo o fuori ruolo più anziano, nel caso di riunione indetta per la elezione del Rettore.

Per quanto attiene alla composizione del Consiglio di amministrazione, è da rilevare la

innovazione introdotta dal disegno di legge, con la facoltà a quest'ultimo riconosciuta di cooptare non più di tre membri esterni, ex allievi della Università o cittadini benemeriti verso questa ultima e particolarmente esperti di problemi universitari, nonché quella relativa alla ineleggibilità a componenti del Consiglio di professori di ruolo che siano ad un tempo Presidi di Facoltà, ad evitare inopportuno cumulo di funzioni e di responsabilità nelle stesse persone; ed è anche da rilevare altra innovazione, suggerita dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e introdotta dalla Commissione nonostante alcune riserve avanzate dal relatore, per la quale il Direttore amministrativo, pur continuando a partecipare al Consiglio, viene privato del voto deliberativo, con la conseguenza di privare il Consiglio d'amministrazione medesimo dell'apporto decisionale di chi forse più di ogni altro ha competenza amministrativa in cose della Università.

La Commissione infine ha soppresso l'articolo 11 che prevedeva l'istituzione di una Giunta del Consiglio di amministrazione, nel timore di vedere attenuata in tal modo la responsabilità amministrativa di quest'ultimo e parzialmente esautorato il medesimo nelle sue funzioni; ed ha trasferito a questo punto, come articolo 13, l'articolo 36 del disegno di legge che aggiorna alcuni limiti di spesa di competenza dei Consigli di amministrazione universitari fissati dal Testo unico del 1933 e ormai superati dalla realtà, e dispone la fusione nel bilancio universitario generale delle sezioni separate delle gestioni degli ex Istituti superiori, eretti ormai in Facoltà e uniti alle Università fin dal 1935!

Materia bisognosa di una nuova disciplina legislativa è quella alla quale si riferiscono gli articoli 15 e 16, che trattano della composizione e dei compiti dei « Comitati ordinatori », o Comitati tecnici come anche oggi vengono detti, da nominare per il primo funzionamento delle Facoltà statali di nuova istituzione e di quelle delle Università libere e degli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati: articoli che la Commissione ha approvato con lievi emendamenti.

Altre disposizioni infine, contenute nel titolo in esame, sono quelle relative alla elezione e nomina dei Rettori, alla loro durata in carica, all'eventuale loro esonero dall'insegnamento e alla nomina di un pro-rettore: la Commissione ha approvato il relativo articolo 9 del disegno di legge (divenuto articolo 11), elevando però a quattro anni la durata della carica e riducendo la possibilità di

rielezione immediata al solo successivo quadriennio, in luogo dei tre anni e della possibile conferma per due volte consecutive previsti dal disegno di legge, e ciò al fine di consentire al Rettore una maggiore indipendenza di fatto dal relativo Corpo accademico che lo elegge; ed ha soppresso i commi relativi alla revoca del Rettore e alla nomina di un secondo pro-rettore. Con un comma aggiuntivo è stato anche previsto l'esonero del Rettore dall'insegnamento per la durata della carica, nel caso di Università con oltre 12 mila studenti o con più di sei Facoltà, esonero che però il relatore si permette proporre venga accordato solo su richiesta degli interessati.

c) *Concorsi a cattedre. Adempimento dei doveri accademici.*

(Titolo III: capitolo I,
articoli 17-22; capitolo II, articoli 23-30).

14. — La rubrica del titolo indica due temi tra i più controversi della legge, coinvolgenti l'uno e l'altro un problema che potrebbe dirsi di principi e di costume più che di natura giuridica, rispetto al quale tuttavia nuove norme legislative possono ritenersi utili per correggere situazioni non commendevoli, alle quali è urgente porre rimedio.

Di riserve sul modo come si svolgono a volte alcuni concorsi universitari e sui risultati che ne conseguono, nonché sul modo con il quale alcuni docenti attendono ai propri doveri accademici, si è parlato e scritto molto, specialmente da qualche tempo in qua, e con accenti in alcuni casi anche scandalistici; e poiché il colore e il sapore dello scandalo, vero o presunto, sollecitano — come si sa — la istintiva e compiaciuta attenzione di non poca parte dell'opinione pubblica, ne è sorta una generale quanto ingiusta e assurda accusa a carico del mondo docente universitario, che ha offeso e non poco il prestigio di quest'ultimo, e che ha colpito indiscriminatamente tutti e anche la stragrande maggioranza delle Commissioni di concorso e dei docenti, che adempiono con piena dedizione e con lodevole impegno al loro dovere, spesso anche con personale sacrificio nonostante la insufficienza di mezzi e di strutture: accusa di conseguenza che, espressa in questi termini, non può non essere ritenuta per buona parte di contenuto diffamatorio, e contro la quale pertanto il relatore sente l'obbligo morale di elevare la sua protesta, dispiaciuto che ne sia affiorata inevitabilmente la eco anche nel dibattito svoltosi in Commissione.

Ciò premesso, non riteniamo però che possa contestarsi l'opportunità e l'urgenza anzi di un intervento legislativo, che colpisca i denunciati casi di malcostume, nell'interesse generale e certamente in primo luogo della Università e di quanti onestamente dedicano alla medesima la loro fatica.

Anche la Commissione di indagine non mancò di denunciare, in termini che apparvero a taluni fin troppo chiari, tali casi riprovevoli e non mancò di suggerire alcuni rimedi; e altri suggerimenti sono pervenuti in seguito e altri non erano mancati anche prima.

La nostra Commissione ne ha discusso ampiamente.

Circa i *concorsi a cattedre*, dei quali non può sfuggire l'importanza determinante come strumento di selezione dei docenti, è noto lo inconveniente che si è lamentato talvolta presso qualche commissione, espresso in quella che scherzosamente è stata da qualcuno chiamata la « regola del tre », per la quale è sufficiente che tre giudici della commissione di concorso, costituita oggi di cinque membri eletti dai professori di ruolo della disciplina cui appartiene la cattedra messa a concorso e delle discipline affini, sostengano ciascuno un proprio candidato personalmente ritenuto degno di coprire la cattedra, perché la terna dei vincitori da proporre al Ministro sia fatta senza ulteriori comparazioni e il concorso sia così deciso: di qui l'aspra e indecorosa campagna elettorale che viene svolta da non pochi dei concorrenti per la designazione a loro giudici dei propri sostenitori, e gli accordi per maggioranze predeterminate e ancor peggio.

Le vie escogitate per porre riparo al male e le proposte relative sono invero molte e diverse: comporre la commissione con nomi di professori sorteggiati da una lista prefissata di docenti di ruolo nella disciplina o nelle discipline affini a quella per il quale il concorso è bandito: ma si è obiettato che, con tale sistema, a parte l'offesa che innegabilmente si arreca al senso di responsabilità dei professori universitari, sul quale invece si intenderebbe fondare una più ampia autonomia delle Università, si potrebbe anche giungere ad una commissione occasionale di giudici, per un concorso di così alta importanza come è riconosciuto quello universitario, composta non dei più esperti e non dei migliori e non di coloro che più godono con ragione la fiducia dei propri colleghi; abbinamento della elezione con il sorteggio, secondo proposero alcuni membri della Commissione di indagine, sorteggiando tre dei cinque componenti la Commissione di concorso ed eleggendo con il si-

stema vigente gli altri due consentendo a ciascun elettore di votare per un solo nominativo: evitando così la lamentata preconstituzione di maggioranze, ma prestando ancora il fianco alle critiche mosse al sistema del sorteggio usato ancora per la scelta dei componenti la maggioranza; elevare il numero dei componenti la commissione di concorso da cinque a sette, dei quali tre sorteggiati e quattro eletti, secondo la proposta formulata dal disegno di legge in esame: rendendo così certamente più difficoltosa la predeterminazione della terna dei vincitori e rispettando almeno per la maggioranza dei commissari il principio elettivo; formazione di una lista aperta di più vincitori, dalla quale le Facoltà possano scegliere il preferito: accordando però in tal modo un potere di giudizio che appare troppo ampio ad una sola commissione e ad una sola maggioranza; ovvero formazione di una lista aperta di soli idonei, secondo la proposta di legge dello onorevole Berlinguer Luigi ed altri, con validità limitata al solo concorso per il quale è stata compilata: con il risultato peraltro di riconoscere con ciò al Consiglio di Facoltà un potere decisivo che appare troppo ampio, specie se si considera che, essendo naturalmente scoperta la cattedra presso la Facoltà che intende avvalersi del concorso, non vi sarebbe nemmeno in seno a quel Consiglio un competente specifico nella materia per la quale il concorso è stato esperito; limitare a due al massimo i candidati da proclamare vincitori: infrangendo così la ricordata « regola del tre », ma aumentando anche il numero dei concorsi e quello già gravoso, per le Università, delle commissioni giudicatrici; e altre soluzioni ancora.

La Commissione, dopo aver respinto alcuni emendamenti proposti, ha ritenuto che la soluzione migliore da seguire sia quella di adottare il sistema misto di elezione e di sorteggio proposto dal Governo, affidando alla elezione la scelta della maggioranza della commissione, ma ha anche ritenuto che questa ultima debba rimanere costituita di cinque membri come ora e che sia opportuno peraltro ridurre il numero dei candidati da designare per la cattedra a non più di due per ogni concorso: conseguendo in tal modo il risultato di aver reso omaggio alla volontà degli elettori nella costituzione della commissione e di aver creato ostacolo però al preconstituirsi della bina dei vincitori.

Sulla traccia di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 del disegno di legge, ai quali sono stati apportati lievi emendamenti, la Commissione ha poi approvato nuove oppor-

tune norme (articoli 18 e 19) per una migliore disciplina nello svolgimento dei concorsi medesimi, ha deliberato la soppressione dell'articolo 18 del disegno di legge relativo alle pubblicazioni ammesse per i concorsi alle cattedre, ed ha approvato infine l'importante norma dell'articolo 19 del disegno di legge (ora 20) chiarendone ulteriormente e ampliandone il contenuto, relativa al divieto di lasciare vacanti da parte delle Facoltà posti di professore di ruolo per oltre un biennio se assegnati per raddoppiamento di cattedra, e mai in ogni caso in numero superiore a due.

Concludono il capitolo le disposizioni, pur meritevoli di rilievo, dell'articolo 21 aggiunto dalla Commissione, per l'ammissione ai concorsi alle cattedre universitarie anche di cittadini stranieri, da nominare poi entro il quinquennio, a condizione che abbiano ottenuto all'atto della nomina la cittadinanza italiana e siano in possesso della conoscenza della nostra lingua, in accoglimento di un voto formulato dalla Commissione di indagine; e dell'articolo 22, che pone il divieto di trasferimento di sede per i professori universitari di ruolo, che non abbiano prestato almeno tre anni di servizio nella sede dalla quale chiedono di essere trasferiti, e ciò allo scopo di ridurre il disagio derivante al regolare svolgersi dei corsi da una eccessiva mobilità dei docenti.

15. — L'altro tema trattato in questo stesso titolo terzo della legge, al capitolo secondo, sul quale, come si è detto, si è svolta polemica fino a sollevare scalpore, si da essere stato da taluno definito addirittura « esplosivo », è quello dell'*adempiimento dei doveri accademici*, con la connessa indicazione di incompatibilità con gli uffici di professore e di assistente, e con l'eventuale adozione del principio cosiddetto del « pieno tempo ».

Casi di parziale inadempimento di doveri accademici da parte di professori e assistenti — sebbene, come è stato sopra osservato, non sia da generalizzare il fenomeno e non debba qualunque nuova norma venga emanata assumere comunque carattere punitivo — non mancano certamente, come tutti sanno, nelle Università di oggi, e suscitano anzi giustamente da qualche tempo serie preoccupazioni: casi di lezioni ed esercitazioni e seminari non regolarmente tenuti, di laboratori ed istituti trascurati, di non regolare partecipazione alle commissioni di esami e perfino alle riunioni dei consessi accademici, di rapporti con i discenti saltuari e comunque ritenuti insufficienti.

Sebbene tutto ciò sia manifestazione di uno scadimento del costume proprio là dove dovrebbe essere più che in ogni altro luogo conservato integro ed esemplare, e costituisca pertanto problema più che di leggi nuove di indisciplina e di inosservanza di prescrizioni legislative e regolamentari già esistenti, la Commissione ha considerato opportuno tuttavia richiamare e rendere più esplicite e integrare tali prescrizioni: ha indicato pertanto, con l'articolo 23, il numero minimo di lezioni, da tenere in tre giorni distinti della settimana, in cinquanta annue perché il corso sia valido; ha dato al registro delle lezioni valore di atto pubblico, pur stralciando dal testo del disegno di legge alcune norme di dettaglio relative alla tenuta del medesimo, perché di natura regolamentare; ha prescritto la pubblicazione di un programma e calendario delle esercitazioni da tenere dal docente e di un orario di presenza all'Università, in non meno di tre giorni nella settimana, per incontri con gli studenti durante il periodo delle lezioni; ha dettato più rigide norme in tema di assenze. Ha però soppresso l'ultimo comma dell'articolo 21 del disegno di legge, che dava facoltà al Consiglio di amministrazione di esercitare vigilanza sul regolare adempimento dei doveri accademici, perché ritenuto esorbitante dai compiti propri di questo organo e non riguardoso della dignità, della autonomia e delle responsabilità accademiche, riconoscendo invece il diritto ad ogni componente di quel Consiglio di ottenere dal Rettore ogni desiderata informazione (articolo 26), e approvando l'ampliamento dei poteri disciplinari propri degli organi accademici previsto dall'articolo 23 del disegno di legge (ora articolo 30), e ricordando al Rettore l'obbligo di promuovere, nel caso di assenze ingiustificate, i provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653 (articolo 23).

La Commissione ha poi deliberato di introdurre anche nelle nostre Università l'istituto della *Assistenza didattica agli studenti*, già in atto presso diverse università straniere, commettendone ai Consigli di facoltà la organizzazione relativa, per ripartire gli studenti, in numero determinato, tra i singoli professori ed assistenti, per consiglio e per guida nel corso degli studi (articolo 24), ed ha creduto di ricordare anche per gli assistenti universitari i loro specifici obblighi (articolo 25).

Poiché uno dei motivi determinanti della inosservanza dei doveri accademici da parte di alcuni docenti, è stato identificato nello

eccessivo onere rappresentato per alcuni professori dall'esercizio di una troppo estesa attività professionale o comunque dalla necessità di attendere ad altri incarichi di lavoro loro affidati, è sorto il problema delle incompatibilità con l'ufficio di professore o di assistente e del « pieno tempo » da dedicare ai doveri accademici, già trattati nell'articolo 22 del disegno di legge il primo e, solo indirettamente, il secondo.

La Commissione ne ha discusso, concludendo con l'emendare in parte l'articolo 22 (ora articolo 27) e con l'introdurre, per indicazioni sul « pieno tempo », l'articolo aggiuntivo 28.

In adesione con quanto proposto per le incompatibilità dall'articolo 22 del disegno di legge, è stato approvato il divieto ai professori universitari e agli assistenti di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo retribuiti, e previsto il loro collocamento in aspettativa, per un periodo massimo di tre anni, ove tali incarichi siano dichiarati di rilevante interesse pubblico con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Pur restando loro consentito l'esercizio della libera professione al di fuori dell'ambito universitario (nei limiti peraltro che la Commissione ha poi indicato trattando del « pieno tempo » e sempre che ciò sia compatibile con il pieno adempimento dei doveri accademici e in nessun caso di pregiudizio o in concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie), il professore tuttavia che la esercita non potrà ottenere incarichi di insegnamento; e similmente non potranno ottenere tali incarichi coloro che si trovino in aspettativa o che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali o che rivestano la carica di presidente del consiglio provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 100 mila abitanti: questi ultimi inoltre non potranno essere eletti negli organi accademici nè all'ufficio di direttore di Istituto (salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7) o di direttore di Dipartimento.

Il disegno di legge, conformandosi alla situazione esistente presso altre grandi nazioni, non prevedeva incompatibilità per i professori universitari di ruolo chiamati a far parte del Parlamento, che, a tenore dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, confermato dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, vengono ora collocati in aspettativa soltanto a loro domanda. Ma la Commissione — supe-

rando il richiamo fatto dal relatore al delicato problema del rapporto tra Università e classe politica e alla utilità di incrementare e non di attenuare i vincoli intercorrenti fra Parlamento e mondo universitario, nonché la riserva espressa dal medesimo circa la competenza in materia, propria a suo parere della legge sulle incompatibilità parlamentari e non di questa sulla riforma universitaria — ha deliberato a maggioranza, che i professori universitari di ruolo membri del Governo o del Parlamento nazionale o presidenti di Assemblee regionali, ove non chiedano il collocamento in aspettativa, siano collocati di ufficio nella posizione di fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato dalla legge 4 luglio 1950, n. 498, con assegni però decurtati della spesa necessaria per il conferimento di un incarico interno di insegnamento: si consentirà — è stato osservato — di mantenere in tal modo un utile legame tra Università e uomini impegnati nella vita politica, che potranno continuare a partecipare alla vita accademica tenendo anche corsi liberi di lezioni e seminari e conferenze, restando le loro cattedre indisponibili e solo temporaneamente affidate, per la regolare continuità dell'insegnamento, a docenti incaricati.

Per quanto riguarda la questione del cosiddetto « pieno tempo », la Commissione ne ha accolto il principio quale condizione normale per i docenti, rendendolo obbligatorio per il personale docente di ruolo, con il divieto fatto a quest'ultimo non di svolgere attività professionale (alla quale non si nega il carattere di complementarietà dell'insegnamento e della ricerca, particolarmente per alcune Facoltà e discipline di scienze cosiddette applicate) ma di svolgerla al di fuori dell'ambito universitario, attribuendo però al medesimo il diritto di optare per un parziale esercizio di libera attività professionale extra universitaria, nei limiti di tempo non superiori a periodi quinquennali e solo per una quota dello stesso personale che non superi il 30 per cento; e riconoscendo in ogni caso il predetto diritto di opzione, anche oltre tale limite numerico, ai docenti già in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, in via di transizione dall'attuale alla nuova situazione.

In considerazione peraltro delle innegabili difficoltà concrete insite nella soluzione di un problema così complesso, e della necessità pertanto di dettare al riguardo norme e modalità tecniche precise e attentamente studiate, la Commissione ha rimesso tale compito

ad una legge delegata, da emanarsi entro 18 mesi dalla approvazione della legge che discutiamo, indicando fin da ora i vincolanti criteri informativi.

Accogliendo poi il voto della Commissione di indagine, che ritenne doverosa una perequazione di trattamento economico per quei docenti che, svolgendo il loro compito a pieno tempo e non esercitando pertanto la professione all'infuori dell'Università, non vengono a lucrare dei maggiori redditi derivanti dalla propria posizione universitaria a coloro che invece la esercitano, la Commissione, in attesa di una successiva legge ordinaria a contenuto finanziario che fissi l'ammontare e le modalità di erogazione di una indennità integrativa ai docenti universitari che si trovino nella posizione di pieno tempo, ha voluto provvedere subito, con l'articolo aggiuntivo 29, alla corresponsione a costoro (non a seguito di valutazione alcuna di merito) di un premio annuo di operosità didattica e scientifica da parte dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, entro l'ammontare massimo da fissarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

In relazione con quanto sopra, la Commissione ha soppresso gli ultimi due commi dell'articolo 22 del disegno di legge, che autorizzavano la concessione annuale di un premio di operosità ai professori non iscritti agli albi professionali che avessero svolto « attività didattica particolarmente intensa », a giudizio di una apposita commissione del Consiglio di amministrazione della Università: disposizione ritenuta non approvabile per la non riconosciuta idoneità del detto Consiglio di dare valutazioni sulla attività del Corpo insegnante.

d) *Ordinamento didattico.*

(Titolo IV: capitolo I, articoli 31-33; capitolo II, articoli 34-36; capitolo III, articolo 37).

16. — L'articolo 24 del disegno di legge dispone l'abolizione della vigente distinzione tra materie fondamentali di insegnamento e materie complementari, largamente superata ormai dalla scienza come ebbe a porre in rilievo la Commissione di indagine, e propone in sua vece la classificazione degli insegnamenti medesimi in obbligatori e in insegnamenti a scelta dello studente. Ma la Commissione parlamentare ha ritenuto di procedere ancora oltre, in vista anche della auspicata massima varietà di indirizzi e di piani di studio

da proporre o da scegliere dagli studenti, che rende estremamente aleatorio il concetto di obbligatorietà di un insegnamento; e propone pertanto, con gli emendamenti che apporta all'articolo in esame (ora articolo 31), la seguente classificazione degli insegnamenti in tre distinti ordini: insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi di diploma e di laurea e nei singoli loro indirizzi, da determinare con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, nel rispetto degli interessi di ordine nazionale di cui lo Stato è responsabile, connessi con i titoli di studio riconosciuti appunto dallo Stato, particolarmente sotto l'aspetto del loro contenuto professionale, per il quale appare indispensabile una certa, sia pur limitata, uniformità di insegnamenti tra le varie Università; insegnamenti propri dei corsi di laurea o di diploma di ogni singola Università, che debbono similmente costituire materia di esame presso quella Università, a termini di statuto e nel rispetto della autonomia universitaria in materia di organizzazione di propri piani e corsi di studio, in conformità con le tradizioni e gli ordinamenti peculiari di ogni singola sede, e all'infuori di ogni imposta uniformità; insegnamenti infine a scelta dello studente, indicati similmente negli statuti delle diverse Università, nel rispetto delle particolari attitudini e preferenze personali dei singoli allievi.

La Commissione è stata anche dell'avviso, nonostante qualche riserva mossa da taluno dei suoi componenti, che potesse essere indicato dalla legge il rapporto quantitativo di massima consentito tra i tre tipi di insegnamenti, sebbene necessariamente da indicarsi in misura del tutto approssimativa, e lo ha fissato nella misura massima del 30 per cento, rispettivamente per gli insegnamenti del primo e del secondo ordine, nei confronti del numero minimo di insegnamenti che lo studente è tenuto a seguire superandone l'esame.

Viene poi proposta la soppressione del primo e del secondo comma del successivo articolo 25 in quanto nulla aggiungono alla legislazione vigente, mentre sono approvati come innovativi, sia pure con lievi emendamenti, i commi terzo e quarto relativi alla validità di corsi tenuti da professori stranieri invitati, nonché un comma aggiunto dalla Commissione per autorizzare la concessione anche agli stranieri di regolari incarichi di insegnamento per la durata massima di cinque anni e con speciale trattamento economico (articolo 32).

Seguono (articolo 33), disposizioni diverse relative all'anno accademico, che si fa

iniziare con il 15 ottobre, anziché con il primo novembre come è ora, allo scopo evidente di dare maggiore spazio ai corsi, i quali ultimi — lo si è voluto espressamente ricordare — possono avere durata annuale ma anche semestrale o di due semestri; e relative agli *esami di profitto*, che possono essere sostenuti nel tanto discusso appello di febbraio, così gravemente lesivo del regolare svolgimento dei corsi, soltanto dagli studenti fuori corso e per le discipline di corsi semestrali, sempre bene inteso nel numero consentito dalla legge; e una disposizione ancora diretta a sanare, almeno in parte, la piaga dei troppo numerosi studenti che in realtà non sono più tali per studi troppo a lungo protratti nel tempo, con la quale si dispone che, a partire dagli immatricolati nell'anno accademico 1968-69, lo studente non può iscriversi all'anno successivo di corso se non abbia superato un numero minimo di esami rispetto al piano di studi, e che le attestazioni di frequenza perdono la loro validità se l'esame relativo non sia stato superato entro la sessione autunnale dell'anno accademico successivo a quello per il quale sono state ottenute, accordandosi tuttavia allo studente fuori corso altre due sessioni di esami.

È stata deliberata poi la soppressione dell'articolo 28 del disegno di legge, in tema di « sbarramenti », essendosi ritenute sufficienti al riguardo le disposizioni vigenti in materia.

Il capitolo II (già capitolo III) che interessa, con l'articolo 34, le scuole di specializzazione, esistenti numerose come è noto presso le varie Università e destinate a studenti laureati, detta il criterio da seguire per la retribuzione ai docenti, da commisurarsi in proporzione delle ore di insegnamento previste per ogni disciplina; e, rivolgendo particolare attenzione alle scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia, presso le quali è stato lamentato qualche abuso negli ultimi anni; stabilisce che un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità, detterà, per le medesime, norme relative ai vari tipi di scuola alla durata dei corsi di ciascuna di esse, al numero minimo delle discipline di insegnamento, agli insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame, al numero massimo degli iscritti, ai tirocini pratici nonché ai criteri per il compenso da corrispondere al direttore e per la determinazione dei contributi dovuti dagli iscritti, e

ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

L'articolo 35, che come articolo 30 del disegno di legge, autorizzava la istituzione di corsi speciali di lingua italiana e di corsi integrativi per studenti stranieri, è stato approvato dalla Commissione per la prima parte, con la soppressione dei corsi integrativi di dubbio contenuto.

La Commissione ha voluto poi, con l'articolo aggiuntivo 36, accogliendo il voto formulato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e sull'esempio di quanto già in atto presso altre nazioni, prevedere la possibile istituzione di corsi serali per studenti lavoratori presso le Università, dei quali appare pleonastico porre in rilievo la eccezionale utilità, da sottoporre tuttavia a precisa disciplina onde garantirne l'assoluta serietà e il più regolare svolgimento: di tale disciplina la Commissione ha doverosamente indicato i criteri ispiratori, affidandone la esatta determinazione ad una legge delegata da emanarsi entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge in esame.

Di non minore importanza è il disposto del capitolo III (già IV) (articolo 37) per il quale, in attesa di una legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, vengono autorizzate le Facoltà di lettere e filosofia, di lingue e letterature straniere, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali e l'Istituto universitario orientale di Napoli a conferire diplomi di laurea *con valore abilitante all'insegnamento* nella scuola media, per le cattedre di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia, di lingua straniera, di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, e vengono dettate le norme necessarie al riguardo con alcuni emendamenti marginali a quanto proposto dal disegno di legge.

La Commissione ha deciso poi, nello stesso capitolo, la soppressione dell'articolo 32 del disegno di legge, che prevedeva la istituzione presso le Università di Istituti aggregati di educazione fisica, pur consentendo in linea generale sul riconoscimento di dignità universitaria ai corsi di preparazione all'insegnamento di tale disciplina, anche per trarre gli istituti esistenti dalla loro non chiara posizione di inferiorità, ma ritenendo la materia ancora oggetto di dibattito e bisognosa di più attento studio, specie in relazione con la richiesta di un regolare corso di laurea per lo stesso fine, contenuta anche nella proposta di legge presentata dagli ono-

revoli Cruciani ed altri, da attuarsi eventualmente con la procedura di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

e) *Consiglio nazionale universitario.*

(Titolo V: articolo 38).

17. — È questa una delle riforme di maggiore rilievo che la presente legge, aderendo a quanto ebbe a richiedere la Commissione di indagine e ad accogliere il Ministro della pubblica istruzione nelle « Linee direttive », intende apportare all'ordinamento universitario in vigore, con la istituzione di questo nuovo organismo, del quale si è già avuto modo di dire a proposito della autonomia universitaria, che viene definito come « organo di coordinamento delle autonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della pubblica istruzione »: organo, in altri termini, della autonomia di tutte le Università nel loro insieme, eletto dalle stesse Università e diretto a garantire anche le autonomie locali, all'interno di una visione unitaria nazionale, dal pericolo di cadere in una possibile « corsa al ribasso », non solo nella quantità di esami e di insegnamenti ma anche da un punto di vista qualitativo.

Il disegno di legge governativo prevedeva che il Consiglio nazionale universitario trovasse indicati i suoi compiti e la sua composizione e i modi di elezione e di nomina dei suoi membri in una legge delegata: e ciò in considerazione della innegabile difficoltà di definire con legge ordinaria materia tanto delicata e complessa. Ma la Commissione, guardando soprattutto all'urgenza e al valore determinante della riforma, e nell'intento di consentire l'entrata in funzione di questo Consiglio insieme con le altre innovazioni dell'ordinamento universitario, ha preferito invece provvedere subito alla istituzione del medesimo.

Viene pertanto indicata nell'articolo 38 la composizione del Consiglio nazionale universitario in 143 membri, tra professori universitari di ruolo e aggregati e incaricati liberi docenti, e assistenti di ruolo e studenti, e rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della ricerca scientifica e di designati dal Ministro della pubblica istruzione; vengono indicati gli Organi del Consiglio nell'Assemblea generale, nella Giunta esecutiva, nel Presidente, nei Comitati universitari di settore e nei Comitati di facoltà, e ne vengono

definite la rispettiva costituzione e le competenze; viene fissata in quattro anni la durata in carica del Consiglio e ne vengono specificate le funzioni (oltre a quelle oggi proprie della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che saranno assunte dal medesimo) in materia di proposte da avanzare al Ministro della pubblica istruzione e di pareri da esprimere, prevedendosi altresì una relazione biennale da presentarsi dal detto Consiglio sullo stato della organizzazione universitaria di insegnamento e di ricerca.

Allo scopo di evitare che il Consiglio possa inavvertitamente trasformarsi in una specie di Camera vitalizia attraverso la ripetuta rielezione dei suoi componenti, e che d'altra parte la mancata rielezione di taluni di questi possa venire interpretata come mancanza di riguardo verso chi onorevolmente ha consacrato l'opera sua al pubblico servizio, il relatore si riserva di proporre un comma aggiuntivo, che vieti la immediata rielezione nella carica dei consiglieri elettivi uscenti.

Lo stesso articolo contiene poi norme transitorie per la prima applicazione della legge, attinenti alla elezione del I Consiglio nazionale universitario, alla sua durata limitata a due anni, al compito speciale affidatogli, oltre a quelli istituzionali, di dettare disposizioni e criteri e modalità per la definitiva costituzione del medesimo e il suo funzionamento interno.

La Commissione è ben consapevole di dover richiedere, per la desiderata immediata istituzione di tale organismo, uno sforzo considerevole di impegno e di buona volontà alle Università, ai loro organi di governo e a quanti vi operano, e di affidare al Consiglio nazionale universitario una alta responsabilità e un compito tra i più ardui, anche per l'attuazione piena, quanto corretta e precisa, delle riforme che la presente legge introduce negli ordinamenti delle Università: intende però essere ed è questa sua consapevolezza, manifestazione esplicita della fiducia che il Parlamento ripone, in un momento decisivo per lo avvenire della Università italiana, nella capacità, nel senno e nella volontà del nostro mondo universitario.

i) *Disposizioni generali, finali e transitorie.*

(Titolo VI: articoli 39-42).

18. — L'articolo 39, con il quale la Commissione unifica e sostituisce gli articoli 34 e 35 del disegno di legge, intende provvedere a dare una disciplina alla elezione dei rappre-

sentanti negli organi collegiali universitari, che dovrà svolgersi sulla base di regolamenti da emanare dai Rettori delle Università, secondo suggerimenti che l'articolo fornisce. L'articolo 40 dispone poi per la pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali universitari; mentre con l'articolo 41 viene disposto che al rinnovo degli organi di governo universitario, da eleggersi secondo le nuove modalità, si provveda a decorrere dall'anno accademico 1968-69, e che l'analogo rinnovo delle cariche di Rettore e di Preside avvenga a decorrere dall'anno accademico 1969-70: termini l'uno e l'altro — a dir vero — sulla opportunità dei quali il relatore ha espresso ed esprime riserve, e per il valore retroattivo, fastidioso almeno dal punto di vista giuridico, che la disposizione viene ad assumere nei confronti degli eletti e nominati per i quali non sia ancora decorso il periodo per il quale il mandato venne conferito, e perché soprattutto una maggiore gradualità di attuazione delle nuove disposizioni di legge in materia sarebbe stata prudentemente utile per la loro migliore applicazione, essendo stato sufficiente il rinnovo graduale degli organi di governo al momento della loro legittima scadenza.

Soppresso l'articolo 37 ritenuto non necessario, la Commissione ha approvato infine gli articoli 38 e 39, riunendoli in un solo articolo

42, per disporre la raccolta coordinata in un Testo unico di tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi attinenti alla istruzione e alla ricerca scientifica universitaria; e per indicare, con l'anno accademico successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la decorrenza di applicazione delle sue norme, ove non sia stato dalla medesima altrimenti disposto.

Onorevoli colleghi! — Non possiamo noi certamente dire di aver saputo riassumere, in termini sufficientemente chiari e in misura esauriente ed adeguata all'importanza dei temi trattati, la larga messe di considerazioni e di proposte emerse dall'esame al quale la vostra Commissione ha sottoposto i provvedimenti legislativi; ma sappiamo e possiamo bene attestare non solo dell'impegno eccezionale posto da questa ultima nell'adempimento del suo compito, ma altresì dello studio attento e vorremmo dire meticoloso dal quale è scaturito il testo che ora affidiamo alla vostra attenzione e al vostro giudizio, tale da consentirci di avere fiducia di vederlo onorato dalla vostra approvazione, per un rinnovato ordinamento delle nostre Università, a beneficio della cultura e della Nazione.

ERMINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

N. 2314

TITOLO I.

STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPITOLO I.

FACOLTÀ, ISTITUTI AGGREGATI, TITOLI DI STUDIO

ART. 1.

(Facoltà - Istituti aggregati)

Le università sono costituite di regola da almeno due facoltà.

La facoltà può comprendere un gruppo omogeneo di corsi di laurea con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi.

Possono essere istituiti per le necessità di particolari ordini di studi istituti di istruzione universitaria con una sola facoltà.

Corsi di preparazione per il conseguimento di diplomi universitari sono organizzati da appositi istituti aggregati ad una o più facoltà di una università o di un istituto di istruzione universitaria, che ne richiedano l'istruzione.

Negli statuti universitari sono indicati gli istituti aggregati annessi alle facoltà e sono determinati in linea generale i corsi di studi seguendo i quali può conseguire la laurea lo studente che ottenga il diploma universitario; sono altresì previste le modalità per il conseguimento del diploma universitario da parte dello studente iscritto ad un corso di laurea.

Gli istituti aggregati sono di grado universitario sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita sia direttamente, sia per il tramite degli organi accademici dell'università, o dell'istituto di istruzione universitaria, di cui fanno parte.

Quando abbiano sede in località diversa da quella dell'università, o dell'istituto universitario di cui fanno parte, possono essere istituiti, con propria personalità giuridica, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

N. 2314

TITOLO I.

STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPITOLO I.

FACOLTÀ, ISTITUTI AGGREGATI, TITOLI DI STUDIO

ART. 1.

(Facoltà - Istituti aggregati)

Le Università sono costituite da almeno due Facoltà.

Gli Istituti di istruzione universitaria istituiti per le necessità di particolari ordini di studi non possono avere più di una Facoltà.

La denominazione di Università o Istituto di istruzione universitaria può essere usata soltanto dalle Università o Istituti di istruzione universitaria pareggiati o liberi a norma delle disposizioni vigenti.

La Facoltà può comprendere un gruppo omogeneo di corsi di diplomi e di laurea con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi.

Per il conseguimento di diplomi universitari le Università o gli Istituti di istruzione universitaria organizzano, presso singole Facoltà o più Facoltà congiuntamente, su loro richiesta e nel loro ambito, appositi corsi. Gli statuti delle singole Università determinano i piani di studio per il conseguimento del diploma e della laurea.

Negli statuti universitari sono altresì determinati in linea generale i corsi di studi seguendo i quali può conseguire la laurea lo studente che ottenga il diploma universitario, o che comunque provenga da corsi di diploma; sono anche previste le modalità per il conseguimento del diploma universitario da parte dello studente iscritto ad un corso di laurea.

Su proposta delle Facoltà interessate e previo parere del Consiglio superiore della pub-

ART. 2.

(Istituzione di nuove Università e Facoltà)

Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto anche delle richieste pervenute, entro il mese di marzo di ogni anno presenta al Consiglio dei Ministri un rapporto sui progetti di istituzione di nuove università, di nuovi Istituti universitari, di nuove facoltà statali e di istituti aggregati, nonché sulle domande di riconoscimento di università libere o di istituti universitari pareggiati.

Il rapporto è corredato dei pareri della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Comitato dei Ministri per la programmazione economica nazionale.

Si provvede con legge alle istituzioni che comportino oneri per lo Stato o che prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, negli altri casi.

È data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle regioni che ne siano prive, o nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche delle singole facoltà.

blica istruzione, può essere prevista dagli statuti universitari, quando se ne ravvisi la necessità per la organizzazione dei corsi di diploma, l'istituzione di appositi istituti aggregati ad una o più Facoltà, rispetto ai quali le Facoltà, nel cui ambito sono istituiti, conservano ogni responsabilità didattica scientifica ed organizzativa.

Soltanto in via del tutto eccezionale, e quando sia richiesto dalla necessità di valersi — ai soli fini di applicazioni pratiche — di particolari attrezzature tecnologiche inesistenti nella città sede della Università, una o più Facoltà può istituire Istituti aggregati in una sede diversa dalla propria, ma comunque nell'ambito regionale.

ART. 2.

(Istituzione di nuove Università e Facoltà)

Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto anche delle richieste pervenute, presenta ogni biennio, entro il mese di marzo, al Consiglio dei Ministri un rapporto sui progetti di istituzione di nuove Università, di nuovi Istituti universitari, di nuove Facoltà statali, nonché sulle domande di riconoscimento di Università libere o di Istituti universitari pareggiati.

Identico.

Sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri e di una motivata relazione del Ministro proponente, si provvede con legge alle istituzioni che comportino oneri per lo Stato o che prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, negli altri casi.

È data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle Regioni che ne siano prive, nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche delle singole Facoltà e laddove il rapporto fra istituzioni universitarie e popolazione scolastica sia particolarmente carente.

Nei Comuni in cui hanno sede più Università statali queste si servono di alcune infrastrutture e servizi comuni.

ART. 3.

(Elenco delle facoltà e degli Istituti — Titoli di studio)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, viene stabilito l'elenco delle facoltà e degli istituti aggregati che possono essere costituiti e sono specificati i titoli che essi possono conferire.

I titoli sono di tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari non può essere inferiore a due anni; per i provenienti da corsi di laurea valgono le modalità di cui al precedente articolo 1, comma quinto.

Quella dei corsi per il conseguimento delle lauree non può essere inferiore a quattro anni.

La durata degli studi per il conferimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni dopo la laurea.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma o laurea, nonché le modalità per l'accesso, sono stabiliti con i decreti di cui al primo comma del presente articolo.

L'ordinamento e la durata degli studi per il conseguimento dei dottorati di ricerca vengono stabiliti dallo Statuto delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Nel caso di discipline scientifico-sperimentali l'istituzione del dottorato di ricerca sarà strettamente collegata all'esistenza dei dipartimenti costituiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e delle possibilità di ricerca da essi offerte.

Il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo preferenziale in alcun pubblico concorso.

Le lauree e i diplomi danno accesso all'esercizio professionale secondo le norme di legge.

ART. 3.

(Titoli di studio e durata dei corsi)

I titoli che possono essere rilasciati dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria sono di tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma universitario non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi per il conseguimento della laurea non può essere inferiore a quattro anni; quella dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni successivi alla laurea.

Tutti i titoli sono rilasciati dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto di istruzione universitaria.

Le lauree e i diplomi danno accesso allo esercizio professionale secondo le norme di legge.

Il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo professionale in alcun pubblico concorso salvo per quelli che danno accesso alle carriere scientifiche.

ART. 4.

(Finalità e ordinamento delle Facoltà)

La legge determina la natura, le finalità e l'ordinamento generale delle Facoltà di tipo non previsto dalla legislazione vigente, nonché i titoli di studio per l'accesso alle medesime e quelli che possono venire da esse rilasciati.

Si procede con legge delegata, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, alle riforme di carattere generale che si riferiscono a tipi di Facoltà già esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi non compresi nei precedenti commi sono stabiliti:

a) la durata degli studi dei singoli corsi di diploma e di laurea, anche nel caso di Istituti aggregati;

b) i titoli di diploma e di laurea;

c) il numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire, superandone gli esami, per i singoli corsi e indirizzi di diploma e di laurea;

d) gli insegnamenti che debbono comunque essere impartiti e costituire materia di esame nei singoli corsi e indirizzi di diploma e di laurea.

Le proposte relative alle materie di cui al comma precedente, possono essere avanzate dal Ministro della pubblica istruzione, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione o dalle Facoltà interessate.

ART. 4.

(Istituti aggregati aventi sede in località diversa da quella dell'università o facoltà cui sono aggregati)

Gli Istituti aggregati di cui all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, possono essere costituiti su richiesta di una università o di un Istituto d'istruzione universitaria, con le modalità stabilite nell'articolo 2.

Non può disporsi l'aggregazione a facoltà di una università di regione diversa da quella ove ha sede l'istituto, salvo nel caso che nella regione non vi siano università o istituti di istruzione universitaria con facoltà provviste di corsi di studio affini a quelli dell'istituto da aggregarsi.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria forniscono agli istituti predetti, l'assistenza tecnica per l'organizzazione dei corsi e possono distaccare, con loro consenso, professori per gli insegnamenti dell'istituto, nonché affidare taluni insegnamenti a propri docenti di ruolo. I diplomi vengono rilasciati dal Rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria.

Agli istituti medesimi, per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento, sono

ART. 5.

(Personale degli Istituti aggregati)

Gli Istituti aggregati di cui all'articolo 1 utilizzano il personale docente e non docente delle rispettive Facoltà. Ove si debba procedere al conferimento di nuovi incarichi, si applicano le norme in vigore.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1, le Università possono distaccare, previo consenso degli interessati, personale docente di ruolo.

estese, in quanto applicabili, le norme vigenti per le università, gli istituti universitari e le facoltà.

Nel caso che l'istituto aggregato abbia personalità giuridica, il relativo statuto stabilisce, in rapporto alle particolari finalità, i corsi di diploma istituiti e i relativi piani degli studi. Lo statuto prevede altresì una rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'università nel Consiglio di amministrazione dell'istituto aggregato.

CAPITOLO II.

ISTITUTI SCIENTIFICI E DIPARTIMENTI

ART. 5.

(Istituti scientifici — Dipartimenti)

Nell'ambito di ciascuna facoltà possono essere costituiti istituti scientifici per la migliore utilizzazione del personale, dei locali, dei mezzi e dei servizi relativi ad insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte.

Per le finalità di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, settimo comma, della presente legge, possono essere, inoltre, istituiti dipartimenti.

ART. 6.

(Scopi dell'Istituto scientifico e sua costituzione)

L'istituto scientifico è costituito di più insegnamenti identici, e corrispondenti, in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e scientifica.

La direzione dell'istituto è affidata ad un professore di ruolo, nominato per un biennio dal rettore su designazione del Consiglio direttivo dell'istituto. Detto consiglio è composto dei professori ufficiali degli insegnamenti che fanno parte dell'istituto medesimo e di un rappresentante degli assistenti. La nomina è rinnovabile.

Con regolamento emanato dal rettore, approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, su proposta della facoltà, sono stabilite le norme necessarie per il funzionamento degli istituti scientifici delle singole facoltà.

Il Consiglio di amministrazione, nell'esaminare le proposte di costituzione degli istituti

CAPITOLO II.

ISTITUTI SCIENTIFICI E DIPARTIMENTI

ART. 6.

(Istituti scientifici)

Nell'ambito di una o di più Facoltà possono essere costituiti Istituti scientifici. Gli Istituti possono riferirsi ad insegnamenti di Facoltà diverse.

ART. 7.

(Scopi dell'Istituto scientifico e sua costituzione)

L'Istituto scientifico è costituito di più insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e scientifica.

Esso dispone di personale, di locali, di mezzi finanziari, di attrezzature e di servizi.

La direzione dell'Istituto è affidata al Consiglio dell'Istituto, formato dai professori ufficiali di ruolo, incaricati e aggregati che ne fanno parte e da un rappresentante degli assistenti. Il Consiglio è presieduto dal Direttore dell'Istituto, eletto dai professori ufficiali, che lo compongono, e nominato dal Rettore per un biennio.

Con regolamento emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, sono stabilite le norme per il funzionamento degli istituti.

Identico.

scientifici, deve preventivamente accertare se, per ciascun istituto, esistano l'organizzazione, il personale, i mezzi e i locali necessari per il regolare funzionamento didattico e scientifico; in caso contrario rinvia la proposta alla facoltà interessata, affinché sia esaminata la possibilità di effettuare più ampi raggruppamenti.

ART. 7.

(Scopi del Dipartimento e sua costituzione)

Il dipartimento coordina l'attività di più istituti ed anche di singole cattedre d'insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse facoltà, di materie affini interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica. Esso cura, a tale scopo, il più proficuo uso comune di apparecchi scientifici di rilievo, dei servizi centrali e della biblioteca.

Al dipartimento spetta, altresì, il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro relativi, nel proprio ambito, ai corsi per il dottorato di ricerca.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, gli istituti scientifici possono costituirsi come articolazioni interne del dipartimento.

I dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento nel corso degli studi.

Il dipartimento è chiamato dal Consiglio di facoltà ad esprimere il suo parere non vincolante in merito alle proposte di trasferimento dei professori di ruolo ed aggregati e alle richieste e alle destinazioni delle cattedre assegnate dal Ministero della pubblica istruzione. Il parere può essere richiesto anche per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il dipartimento si avvale del personale e dei mezzi finanziari messi a disposizione, in rapporto alle finalità di ricerca che intende raggiungere, dal Consiglio di amministrazione e da enti o amministrazioni statali interessati. All'uopo potranno anche essere stipulate

Il Rettore emana con suo decreto la delibera di costituzione dell'Istituto.

Non possono costituirsi Istituti relativi ad un solo insegnamento: l'istituzione è ammessa in via del tutto eccezionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università adottata con la maggioranza dei due terzi, solo quando non esista nell'Università altro insegnamento identico o corrispondente in tutto o in parte.

ART. 8.

(Scopi del Dipartimento e sua costituzione)

Il Dipartimento è la struttura universitaria che comprende cattedre d'insegnamento di materie affini, anche appartenenti a diverse Facoltà, allo scopo di coordinarne l'attività di ricerca scientifica.

Il Dipartimento ha la responsabilità organizzativa e direttiva del settore, ferma restando la libertà didattica e di ricerca del singolo studioso; e cura l'impiego dei mezzi finanziari a sua disposizione, il più proficuo uso comune di apparecchi scientifici di rilievo, nonché quello dei servizi centrali e della biblioteca.

Spetta al Dipartimento il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro relativi ai corsi per il dottorato di ricerca, nonché di proporre il conferimento del dottorato stesso.

Gli Istituti scientifici di cui al precedente articolo 6, all'atto in cui confluiscono nel Dipartimento, sono assorbiti dal medesimo.

Ai soli fini della ricerca scientifica possono costituirsi, col consenso degli interessati, articolazioni interne del Dipartimento a carattere temporaneo.

I Dipartimenti, in relazione alle loro competenze, sono chiamati dai Consigli di facoltà ad esprimere il loro parere in merito ai seguenti oggetti:

a) formazione dei piani di studio da proporre da parte delle Facoltà;

b) messa a concorso delle cattedre d'insegnamento e dei posti di professore aggregato;

apposite convenzioni con detti enti ed amministrazioni.

La direzione del dipartimento è affidata ad un professore di ruolo, nominato dal rettore, su designazione del consiglio del dipartimento. La nomina è conferita per un biennio ed è rinnovabile.

Il consiglio di dipartimento, che ha il compito di coadiuvare ed assistere il direttore, è composto dei direttori degli istituti scientifici e dei professori ufficiali delle cattedre di cui al primo comma, del dipartimento, di due rappresentanti degli assistenti e di due rappresentanti degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel dipartimento.

In seno al dipartimento può essere costituita una « consulta », composta dei professori ufficiali, degli assistenti, degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca e del rimanente personale scientifico per udire la relazione annuale del direttore sui programmi e sulle attività di ricerca del dipartimento ed esprimere pareri.

Negli statuti universitari sono indicati i dipartimenti istituiti in ciascuna università sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 37. Le occorrenti modifiche agli statuti sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il regolamento stabilirà, altresì, le norme necessarie per il funzionamento dei dipartimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione nella ripartizione annuale dei fondi per il funzionamento delle università riserverà, per il finanziamento dei dipartimenti, una quota che sarà suddivisa tra le università presso le quali saranno istituiti i dipartimenti stessi.

c) chiamate e trasferimenti dei professori di ruolo e aggregati;

d) richiesta e destinazione delle cattedre d'insegnamento e dei posti di professore aggregato;

e) conferimento degli incarichi d'insegnamento.

Le richieste di posti di assistente e di tecnico laureato o diplomato sono avanzate al Ministro della pubblica istruzione dalle Facoltà, che vi comprendono anche le richieste dei Dipartimenti, secondo una graduatoria unica per ciascuna categoria. Le assegnazioni vengono fatte alle cattedre per le quali è stata presentata richiesta, ovvero, per il caso dei tecnici, anche direttamente ai Dipartimenti.

I Dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento nel corso degli studi.

I Dipartimenti sono istituiti, mediante modifica dello statuto universitario, su richiesta di almeno sette professori ufficiali, di cui almeno quattro di ruolo, che vi siano interessati. Il funzionamento dei Dipartimenti è stabilito dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di dipartimento, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

La direzione del Dipartimento è affidata al Consiglio di dipartimento che elegge per un triennio, rinnovabile per un altro triennio, il Direttore nella persona di un professore di ruolo. Il Consiglio di dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati del Dipartimento; per il 20 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati e per il 20 per cento da rappresentanze in pari numero elette, rispettivamente, dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Il Consiglio dura in carica tre anni.

In seno al Dipartimento è costituita una Consulta, composta dai professori ufficiali e fuori ruolo, dagli assistenti e dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dal rimanente personale scientifico, per udire e discutere la relazione annuale del Direttore sui programmi e sull'attività di ricerca del Dipartimento, ed esprimere pareri.

Il Dipartimento si avvale dei mezzi finanziari e delle attrezzature già pertinenti agli Istituti ed agli insegnamenti che vi confluiscono, fermo restando il disposto del successivo articolo 9 nonché dei mezzi posti a sua disposizione dal Consiglio di amministrazione, da amministrazioni statali o da Enti;

TITOLO II.
ORGANI UNIVERSITARI

CAPITOLO I.

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ.

ART. 8.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria statale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e da un rappresentante, per ciascuna facoltà, rispettivamente dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

all'uopo potranno essere stipulate dall'Università apposite convenzioni.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella ripartizione annuale dei fondi per il funzionamento delle Università, riserverà, per il finanziamento dei Dipartimenti, una quota che sarà suddivisa tra le Università tenuto conto dei Dipartimenti presso di esse esistenti. Nei finanziamenti per l'edilizia universitaria apposite aliquote sono destinate alle esigenze dei Dipartimenti.

Gli statuti delle Università di nuova fondazione devono prevedere le modalità d'istituzione di Dipartimenti.

ART. 9.

(Mezzi e servizi per gli insegnamenti)

Per garantire la personale libertà didattica e di iniziativa scientifica, è comunque assicurata agli insegnamenti compresi nell'ambito degli Istituti di cui all'articolo 6 o dei Dipartimenti di cui all'articolo 8 la disponibilità diretta dei mezzi e dei servizi indispensabili. All'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede, secondo le circostanze e nell'ambito delle possibilità, il Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte che i Consigli di istituto o di dipartimento sono tenuti rispettivamente a formulare.

TITOLO II.
ORGANI UNIVERSITARI

CAPITOLO I.

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ.

ART. 10.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria statale è composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dei rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di 21;

Esso è presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo più anziano quando deve procedere all'elezione del Rettore.

Il Corpo accademico è convocato dal rettore ogni qual volta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'università o istituto e, in particolare, sulla relazione annuale.

Il Corpo accademico deve essere convocato qualora la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al rettore per discutere problemi determinati di interesse generale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

ART. 9.

(Rettore - nomina - supplenza)

I rettori delle università e degli istituti d'istruzione universitaria statali sono eletti a maggioranza di voti, fra professori di ruolo o fuori ruolo, dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione; durano in carica un triennio e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore, invitando il Corpo accademico a

b) un rappresentante di ciascuna categoria per ogni Consiglio di facoltà, quando i professori di ruolo siano più di 20 e meno di 101;

c) due rappresentanti di ciascuna categoria per ogni Consiglio di facoltà, quando i professori di ruolo siano più di 100.

Il Corpo accademico è integrato da un rappresentante degli studenti, regolarmente iscritto ad uno degli ultimi due anni di corso, nel caso di cui alla precedente lettera a) e da un rappresentante per ogni Consiglio di facoltà negli altri casi.

I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

I rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti sono designati ogni anno mediante regolare elezione a scrutinio segreto e con le modalità previste dalla presente legge, dai rispettivi rappresentanti nei Consigli di facoltà. Nel caso di cui alla lettera a) l'elezione avviene collegialmente nell'ambito di ciascuna categoria.

Il designato che venga a cessare nel corso dell'anno sarà surrogato da colui che lo segue nell'ordine di designazione per numero di voti.

Il Corpo accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'Università o Istituto e, in ogni caso, una volta all'anno per la preparazione della relazione annuale.

Il Corpo accademico deve essere convocato qualora due quinti dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Rettore per discutere problemi determinati di interesse generale dell'Università o Istituto.

Identico.

ART. 11.

(Rettore - nomina - supplenza)

I Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria statali sono eletti, fra i professori di ruolo, a maggioranza di voti dei presenti e votanti, dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili immediatamente, anche se fuori ruolo, solo per un altro quadriennio.

procedere ad una nuova elezione. Fino alla nuova nomina le funzioni di rettore sono assunte dal professore più anziano del Corpo accademico.

Il rettore, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, può dare ad un professore di ruolo o fuori ruolo da lui medesimo prescelto, che assume il titolo di prorettore, il compito di coadiuvarlo e di supplirlo in caso di assenza o impedimento. In casi particolari, in rapporto al numero delle facoltà, componenti l'università, potrà essere consentita la nomina di un secondo prorettore; il rettore stabilirà con propria delega le funzioni affidate a ciascuno dei prorettori comprese quelle di presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in caso di sua assenza.

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione delle università e degli istituti universitari statali è composto:

- a) del rettore che lo presiede;
- b) di tre professori di ruolo, eletti collegialmente dai professori di ruolo e fuori ruolo di ciascuna delle facoltà che costituiscono l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Qualora le facoltà siano in numero superiore a tre, saranno eletti quattro professori in rappresentanza dei seguenti gruppi di facoltà: 1) giuridico, politico, economico; 2) letterario, pedagogico; 3) scientifico-biologico; 4) scientifico-tecnico;
- c) di un professore aggregato, di un professore incaricato che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo eletti collegialmente dai rappresentanti delle rispettive categorie nel corpo accademico di cui al precedente articolo 8;
- d) dell'intendente di finanza della provincia;
- e) di un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;
- f) del direttore amministrativo;

Il Rettore, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, può affidare ad un professore di ruolo o fuori ruolo da lui medesimo prescelto, che assume il titolo di prorettore, il compito di coadiuvarlo o di supplirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Rettore è esonerato dall'insegnamento per la durata della carica, qualora il numero degli studenti iscritti nella Università o Istituto di istruzione superiore superi i dodicimila, oppure il numero delle Facoltà sia superiore a sei.

ART. 12.

(Consiglio di amministrazione)

Identico,

Identico.

b) di tre professori di ruolo, nel caso che le Facoltà non siano in numero superiore a tre, o di quattro professori di ruolo, nel caso che le Facoltà siano in numero superiore a tre, eletti collegialmente a scrutinio segreto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. I votanti disporranno di un voto qualora i professori da eleggere siano tre, di due voti qualora i professori da eleggere siano quattro. Risulteranno eletti i professori che abbiano ottenuto un maggior numero di voti;

c) di un professore aggregato, di un professore incaricato, che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo eletti collegialmente a scrutinio segreto dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto: gli assistenti ai quali sia conferito un incarico di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati;

d) di uno studente designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Università tra gli iscritti agli ultimi due anni di corso, sempre che abbia raggiunto la maggiore età;

e) dell'Intendente di finanza della Provincia;

f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

g) di quattro rappresentanti, rispettivamente della Regione, ove istituita, della provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del comune in cui ha sede l'università o istituto;

h) di due studenti, con voto consultivo, designati dall'organismo rappresentativo studentesco dell'università;

i) di un rappresentante degli istituti aggregati di cui all'articolo 1, quarto comma della presente legge.

Enti o privati, qualora concorrano al mantenimento dell'università o dell'istituto con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo ordinario dello Stato, ed in ogni caso non inferiore a cinque milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrono con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni quota pari ai minimi sopra indicati.

Il consiglio può cooptare, proponendone la nomina al Ministro, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi o cittadini benemeriti verso l'università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

La scelta dei professori di cui alla lettera b) non può cadere sui presidi di facoltà.

La scelta dei rappresentanti di cui ai commi 1, lettera e) e g), 2 e 3 non può cadere su persone che rivestano comunque uffici presso le università e gli istituti universitari.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro e dura in carica un triennio accademico; i componenti di esso, salvo i membri di cui alle lettere d) ed f), non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il rappresentante del Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a due adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

g) di un rappresentante della Regione, ove istituita, di un rappresentante della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di un rappresentante del Comune in cui ha sede la Università o l'Istituto.

h) vedi lettera d);

i) *soppresso*;

Enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della Università o dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo ordinario dello Stato, ed in ogni caso non inferiore a quindici milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante, fino al massimo di quattro complessivi. Gli Enti e i privati che concorrono con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni quota, pari ai minimi sopra indicati, fino a un massimo di due membri.

Il Consiglio può cooptare, all'inizio di ogni gestione, con la maggioranza di due terzi, proponendone la nomina al Ministro, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi o cittadini benemeriti verso l'Università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

Identico.

La scelta dei rappresentanti di cui ai commi primo, lettere f) e g), secondo e terzo non può cadere su persone che rivestano comunque uffici presso le Università o gli Istituti universitari.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Direttore amministrativo, che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, soggetto a controllo della Corte dei Conti, e dura in carica un quadriennio accademico; i componenti di esso, salvo il membro di cui alla lettera e), non possono essere confermati per più di una volta consecutiva. Il rappresentante del Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a due adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono designati ogni quadriennio mediante regolare elezione con le modalità previste dal-

Restano ferme le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 11.

(Giunta del Consiglio di amministrazione)

Per deliberare nei casi di urgente necessità e per l'esame preliminare delle questioni di particolare importanza, può essere formata con deliberazione del Consiglio di amministrazione una giunta composta del rettore, che la presiede, di due consiglieri, di cui un rappresentante dei professori e un rappresentante degli Enti locali contribuenti; di uno dei due rappresentanti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del primo comma del precedente articolo 10 e del direttore amministrativo.

La giunta è costituita con decreto del rettore e la sua durata coincide con la durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario della giunta sono esercitate dal direttore amministrativo.

La giunta è convocata dal rettore e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.

Vedi articolo 36.

la presente legge; coloro che vengono a cessare nel corso del quadriennio saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per un numero di voti.

Il Consiglio è tenuto a pubblicare l'intero bilancio annuale dell'Università o Istituto, a norma dell'articolo 4, n. 4, del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Ferme restando le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti superiori, con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono estese agli Istituti medesimi, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Soppresso.

ART. 13.

(Limiti di spesa di competenza del Consiglio di amministrazione. Bilanci)

I limiti delle spese fissati all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 10 milioni e lire 25 milioni.

CAPITOLO II.

ORGANI DELLA FACOLTÀ O SCUOLA

ART. 12.

(Facoltà - Composizione - Comitati di corso di laurea)

Il Consiglio della facoltà si compone:

- a) dei professori di ruolo,
- b) dei professori fuori ruolo,
- c) dei professori aggregati,
- d) di due rappresentanti dei professori incaricati,
- e) di due rappresentanti degli assistenti di ruolo.

Qualora il numero dei professori aggregati ecceda la metà di quello dei professori di ruolo, essi eleggono a scrutinio segreto una rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari.

I rappresentanti di cui alla lettera d) del presente articolo debbono essere provvisti di libera docenza; nelle facoltà ad un solo corso di laurea viene eletto un solo rappresentante per ciascuna delle categorie di cui alle lettere d) ed e).

I membri di cui alle lettere c), d) ed e) partecipano alle deliberazioni del Consiglio di facoltà con esclusione di quelle che si riferiscono a copertura di cattedre di ruolo o esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di laurea sono costituiti, all'interno di ciascuna facoltà, appositi comitati consultivi, formati dei professori di ruolo, aggregati e incaricati provvisti di libera docenza di ciascun corso, e di due

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui, se eccedenti i 10 milioni sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le sezioni separate del bilancio universitario derivanti dalle gestioni degli ex istituti superiori, aggregati alle Università della stessa sede in esecuzione della legge 13 giugno 1935, n. 1100, sono soppresse e fuse nel bilancio universitario generale, conservandosi, peraltro, l'originaria destinazione dei contributi di enti e di privati.

CAPITOLO II.

ORGANI DELLA FACOLTÀ O SCUOLA

ART. 14.

(Facoltà - Composizione - Comitati consultivi di corso)

Il Consiglio di facoltà è composto:

- a) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) dei professori aggregati nelle misure previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585;
- c) di rappresentanti dei professori incaricati;
- d) di rappresentanti degli assistenti di ruolo.

I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) non possono costituire, complessivamente, più del 70 per cento dei componenti di cui alla lettera a).

Nel caso in cui i componenti della lettera b) siano pari al 50 per cento di quelli della lettera a), il restante 20 per cento viene ripartito in parti uguali tra i componenti di cui alle lettere c) e d). Qualora ne risulti un numero dispari, il posto in più viene attribuito alla categoria più numerosa. Nella ipotesi in cui detto 20 per cento comporti un solo rappresentante, questo viene eletto congiuntamente dai professori incaricati e dagli assistenti di ruolo della Facoltà.

Qualora i componenti di cui alla lettera a) siano in numero inferiore a 9, il numero dei rappresentanti di cui alla lettera b) sarà comunque non superiore al 25 per cento dei componenti di cui alla predetta lettera a), ferma restando la rappresentanza complessiva di cui alle lettere b), c) e d), pari al 70 per cento.

rappresentanti; rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei comitati consultivi di corso di laurea è disposta con decreto del rettore, su proposta del consiglio della facoltà interessata, udito il Senato accademico.

Qualora i componenti di cui alla lettera *b*) non raggiungano le quote del 50 per cento e del 25 per cento nei casi indicati nei due precedenti commi, i posti di rappresentante non coperti dalla categoria medesima vengono attribuiti alle lettere *c*) e *d*) fino a un totale complessivo delle tre categorie non superiore al 60 per cento dei componenti di cui alla lettera *a*).

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni del Consiglio di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo, o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

I professori incaricati e gli assistenti di ruolo non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo e dei professori aggregati o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo o aggregato e nelle deliberazioni relative al conferimento degli incarichi, salvo il caso richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il Consiglio di facoltà è integrato da un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto ad uno degli ultimi due anni di corso, con voto deliberante, ogni qualvolta si discutano questioni attinenti all'organizzazione dei corsi e al funzionamento didattico della Facoltà. Qualora il numero dei professori di cui alla lettera *a*) sia superiore a 15, i rappresentanti degli studenti saranno 2.

I rappresentanti di cui alle lettere *c*) e *d*) vengono scelti mediante regolare elezione a scrutinio segreto, con le modalità e le garanzie previste dalla presente legge, tra i membri delle rispettive categorie nell'ambito delle Facoltà. Gli assistenti, ai quali sia conferito un incarico di insegnamento, votano nella categoria dei professori incaricati. Si fa luogo ad elezione anche fra i professori aggregati quando essi superino il limite del 50 per cento previsto dalla citata legge 25 luglio 1966, n. 585, ovvero del 25 per cento nel caso di cui al quarto comma del presente articolo. Nello stesso modo vengono designati i rappresentanti degli studenti. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze avvengono ogni anno tra il 15 e il 30 novembre.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di diploma o di laurea sono costituiti, all'interno delle Facoltà in cui siano previsti più di uno di detti corsi, appositi Comitati consultivi, composti dai professori di ruolo, aggregati e incaricati provvisti di libera docenza, di cia-

ART. 13.

*(Comitati ordinatori — Integrazione
dei consigli di facoltà)*

Per il primo funzionamento delle facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa facoltà.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori provvedono anche, su invito del Ministro della pubblica istruzione, alle prime elezioni agli uffici accademici.

I comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella facoltà, fanno parte dei comitati stessi.

Qualora presso una facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione procede all'integrazione del consiglio di facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero minimo dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori e dei consigli di facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni.

scun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei Comitati consultivi, di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, udito il Senato accademico.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il Preside di facoltà dura in carica un triennio accademico e può essere confermato, immediatamente, per un altro triennio.

ART. 15.

(Comitati ordinatori)

Per il primo funzionamento delle Facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà, dei quali due designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni agli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella Facoltà non siano coperti almeno tre posti di professore di ruolo; nella copertura dei predetti posti deve essere data precedenza agli insegnamenti il cui esame sia obbligatorio. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Soppresso.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero minimo dei professori di cui al precedente comma è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni e non possono essere nominati in altri Comitati ordinatori se non sia trascorso un quinquennio dalla cessazione del precedente incarico.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma sia superiore a quattro anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi sesto e settimo, i comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura delle cattedre vacanti con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli analoghi comitati, comunque denominati, già costituiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Applicazione delle norme di cui all'articolo precedente alle università libere e agli istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati)

Nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di facoltà di nuova istituzione, il rettore provvede, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Nel caso di istituzione di nuove università libere o di nuovi Istituti d'istruzione universitaria liberi o pareggiati, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni agli uffici accademici.

I comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella facoltà possono essere chiamati a far parte dei Comitati stessi.

Nelle predette università o istituti, qualora presso una facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il rettore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, procede alla integrazione del consiglio di facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

Identico.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto, i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire i posti previsti ai commi terzo e quarto, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre, su parere conforme della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Soppresso.

ART. 16.

(Applicazione delle norme di cui all'articolo precedente alle Università libere e agli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati)

Nelle Università libere e negli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di Facoltà di nuova istituzione, il Rettore provvederà, previo nulla osta dato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Si applicano alle Università e agli Istituti predetti le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del precedente articolo 15.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

I professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori o dei consigli di facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore alla durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma.

TITOLO III.

CONCORSI A CATTEDRE
ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

CAPITOLO I.

CONCORSI A CATTEDRE

ART. 15.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie)

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di sette membri, dei quali tre sono sorteggiati secondo le modalità stabilite dal regolamento, dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori che abbiano i requisiti per essere eletti per la disciplina messa a concorso e quattro sono eletti a norma delle disposizioni vigenti.

Il sorteggio viene effettuato per sei nominativi, in ordine di estrazione, per consentire le sostituzioni di cui al seguente articolo 16.

Soppresso.

TITOLO III.

CONCORSI A CATTEDRE
ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

CAPITOLO I.

CONCORSI A CATTEDRE

ART. 17.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie)

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di 5 membri e sono costituite mediante elezioni e successivo sorteggio, con le seguenti modalità:

1) sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà cui appartiene la materia messa a concorso, nonché i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa materia o di materie affini appartenenti ad altre Facoltà; sono eleggibili i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso e di materie affini. Le tabelle di affinità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione in conformità alle proposte della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni. Per le materie nuove, non comprese nelle tabelle, detto decreto è integrato di volta in volta su proposta della medesima Sezione prima, formulata all'atto dell'approvazione della richiesta di concorso;

2) fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, lettera a), all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i professori che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre nei due anni precedenti ovvero di due concorsi successivi per la medesima materia. Detta norma non si applica ai professori ordinari di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di cinque o inferiore a cinque;

ART. 16.

*(Disciplina dei concorsi
a cattedre universitarie)*

L'articolo 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è così modificato:

« Il commissario che non si presenta il giorno stabilito per l'inizio dei lavori è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con il designato che segue nell'ordine delle rispettive graduatorie.

Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, né i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro può accettare dimissioni e consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre trenta giorni. I commissari che non partecipino alla riconvocazione della commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati sono sostituiti d'ufficio.

Nel caso di esaurimento delle graduatorie dei designati per successive sostituzioni il Ministro integra la commissione chiamando a

3) effettuato lo scrutinio delle votazioni, i cinque membri che dovranno costituire la Commissione giudicatrice vengono sorteggiati tra i primi dieci designati, sempreché abbiano riportato almeno due voti. Qualora detti designati siano meno di dieci, si procede preliminarmente alla integrazione fino a dieci mediante sorteggio fra tutti gli eleggibili non designati;

4) i sorteggi sono effettuati dal Presidente della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, assistito da due professori titolari;

5) con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le norme per l'elettorato attivo relativo agli Istituti superiori con ordinamento speciale e a singole Facoltà atipiche.

ART. 18.

*(Disciplina dei concorsi
a cattedre universitarie)*

Identico:

« Il Commissario che non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori, né alla successiva convocazione, è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con altro professore. La sostituzione avviene mediante sorteggio fra tutti i designati, oltre i cinque già nominati a far parte della Commissione giudicatrice, che abbiano riportato almeno due voti nelle votazioni per la Commissione medesima. Qualora i predetti designati siano meno di 10, si procede all'integrazione fino a dieci mediante sorteggio preliminare fra tutti gli eleggibili non designati.

Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, né i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro della pubblica istruzione può accettare dimissioni, o consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre 30 giorni. I commissari che non partecipino alla riconvocazione della Commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati o ad una delle successive sedute decadono dall'ufficio e sono sostituiti con le modalità di cui al precedente comma.

Soppresso.

farne parte professori, di ruolo o fuori ruolo o a riposo, della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà dichiarare la ineleggibilità, per due concorsi successivi, dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio per carenza di ragioni giustificative della mancata partecipazione.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso, hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

ART. 17.

(Proposte della Commissione giudicatrice dei concorsi a cattedre universitarie)

Tra il secondo e terzo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito il seguente comma:

« Il Ministro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire, nel caso di concorsi per materie non obbligatorie, che la commissione proponga soltanto uno o due candidati ».

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dichiara la ineleggibilità, per due concorsi successivi, dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio.

I commissari che intendano documentare il proprio dissenso, hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I lavori della Commissione giudicatrice devono essere iniziati e conclusi in tempo utile a consentire le nomine dei vincitori, con la decorrenza prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico immediatamente successivo al bando di concorso ».

ART. 19.

(Atti della Commissione giudicatrice dei concorsi a cattedre universitarie)

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Ogni commissario è tenuto a presentare nella prima seduta della Commissione giudicatrice una relazione scritta e motivata su ciascun candidato, da allegare agli atti del concorso.

La Commissione convoca per la discussione dei titoli quei candidati per i quali sia fatta richiesta da almeno due commissari.

La Commissione procede alla comparazione dei candidati e, con motivata relazione nella quale avrà dato esaurienti ragioni della propria scelta, propone non più di due candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Mini-

ART. 18.

(Pubblicazioni ammesse per i concorsi a cattedre universitarie)

Ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie i candidati hanno facoltà di esibire soltanto i lavori stampati o pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui sono banditi i concorsi stessi, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto gli obblighi prescritti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

ART. 19.

(Copertura delle cattedre vacanti da oltre due anni)

Nessun posto di professore di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio.

Trascorso tale periodo senza che la facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce la cattedra da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre ove ne sussistono i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Il Ministro, sulla proposta di una commissione nominata nei modi di legge, con le modalità previste dal precedente articolo 15, procede direttamente alla nomina del vincitore.

stero della pubblica istruzione. I candidati hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del concorso al quale hanno partecipato ».

Soppresso.

ART. 20.

(Copertura di posti di professore di ruolo vacanti)

Nessun posto di professore di ruolo, assegnato per raddoppiamento di cattedra, può restare vacante per oltre un biennio.

Indipendentemente dal caso di cui al comma precedente, nell'organico dei posti di professore di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà non possono comunque restare vacanti più di due posti. Qualora si verifichi la vacanza di un numero superiore di posti, la Facoltà è tenuta a provvedere alla copertura, quanto meno, dei posti eccedenti i due predetti entro il termine di 60 giorni dalla data d'inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dai precedenti commi senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nella prima adunanza o comunque nella prima sessione successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce la cattedra da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il Consiglio superiore non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando del concorso e, a norma

I posti di professore di ruolo, assegnati a materie obbligatorie o fondamentali, non possono, in caso di vacanza, essere attribuiti ad insegnamenti a scelta, o complementari.

ART. 20.

*(Divieto di trasferimento
del professore straordinario)*

All'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente comma:

« Durante il periodo di straordinario, il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede ».

CAPITOLO II.

ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

ART. 21.

(Doveri accademici dei professori)

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento tante ore settimanali,

di legge, anche, ove occorra, alla nomina del vincitore.

Soppresso.

ART. 21.

*(Ammissione di cittadini stranieri ai concorsi
a cattedre universitarie)*

Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi docenti e studiosi di cittadinanza straniera.

Qualora la Commissione giudicatrice ritenga il cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi potrà conseguire la nomina in ruolo, nei modi di legge, purché abbia ottenuto la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana, e comunque non oltre 5 anni dalla approvazione degli atti del concorso stesso.

In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 22.

*(Divieto di trasferimento
del professore di ruolo)*

Il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi tre anni di effettiva prestazione di servizio nella precedente sede.

CAPITOLO II.

ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI.

ART. 23.

(Doveri accademici dei professori)

Il professore universitario ha l'obbligo:
a) di dedicare al proprio insegnamento tante ore settimanali, in non meno di tre giorni distinti, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono e comun-

in non meno di tre giorni distinti, quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedono e comunque non meno di tre ore per lezioni cattedratiche e di tre ore per le esercitazioni di laboratorio, di seminario o di clinica, oltre al tempo necessario per colloqui richiesti dagli studenti, e di presiedere personalmente allo svolgimento degli esami di profitto della propria materia ».

L'articolo 38 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674, è così modificato:

« Il professore non può mutare l'orario scolastico senza aver ottenuta l'autorizzazione del preside, udito il consiglio della facoltà o il comitato di corso di laurea ove costituito.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informare il preside in tempo utile, perché gli studenti siano avvertiti, e formulare eventuali proposte per la supplenza ».

L'articolo 39 del citato regolamento generale universitario è così modificato:

« Ciascun professore, deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, secondo l'orario prestabilito, giorno per giorno, apponendovi la firma, l'argomento della lezione e della esercitazione, oppure indica i motivi dell'eventuale assenza o impedimento.

Le pagine del registro devono essere in precedenza numerate progressivamente e contrassegnate col timbro dell'università o dell'istituto. Alla fine del corso il registro viene consegnato al rettore dopo essere stato firmato e datato dal preside della facoltà, il quale deve anche dichiarare il numero delle eventuali giornate di assenza che non risultino motivate da legittimo impedimento.

Il registro deve essere esibito, a richiesta, al preside, al rettore, al Consiglio di amministrazione e al Ministero della pubblica istruzione ».

Il rettore ha l'obbligo di adottare e promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, riferendone al Consiglio di amministrazione ed al Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione può designare un proprio membro per particolari compiti di vigilanza sul regolare adempimento dei doveri accademici.

que non meno di 50 ore complessive per anno accademico;

b) di svolgere attività di seminario, di laboratorio, di clinica dirigendo personalmente le relative esercitazioni, secondo un programma e un calendario tempestivamente pubblicati;

c) di stabilire, oltre a quanto previsto dalle lettere a) e b), un orario di presenza all'Università, in non meno di tre giorni alla settimana, per incontri con gli studenti durante il periodo delle lezioni;

d) di presiedere personalmente allo svolgimento degli esami di profitto della propria materia e di partecipare alle Commissioni degli esami di profitto e di laurea cui sia chiamato;

e) di coordinare l'opera del dipendente personale insegnante e non insegnante;

f) di partecipare alle Commissioni di concorso e di assolvere alle funzioni accademiche e a quelle connesse;

g) di redigere annualmente una relazione sull'attività di ricerca scientifica svolta sotto la sua direzione o da lui personalmente, specificando scopi e risultati ed elencando le pubblicazioni relative. Le relazioni saranno pubblicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, in un apposito Annuario della ricerca scientifica nelle Università.

Il professore non può modificare l'orario delle lezioni senza averne ottenuto l'autorizzazione dal Preside.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informare il Preside in tempo utile, perché gli studenti siano avvertiti, e formulare eventuali proposte per la supplenza.

Il Preside ha l'obbligo di segnalare al Rettore le assenze e le relative eventuali giustificazioni. Il registro delle lezioni di cui all'articolo 39 del Regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, costituisce atto pubblico.

Il Rettore ha l'obbligo di ascoltare o promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, riferendone al Consiglio di amministrazione e al Ministero della pubblica istruzione e di promuovere nel caso di assenze ingiustificate i provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

ART. 24.

(Assistenza didattica agli studenti)

Il Consiglio di facoltà è tenuto ad organizzare opportune forme di assistenza didattica agli studenti, ripartendo a tale scopo gli iscritti a ciascun corso di laurea tra i professori e gli assistenti, ai quali saranno affidati per consiglio e guida nel corso degli studi.

ART. 25.

(Doveri degli assistenti universitari)

Gli assistenti universitari hanno l'obbligo di dedicare alla cattedra, all'Istituto o al Dipartimento, cui siano addetti, il tempo indicato dall'orario di servizio stabilito annualmente dal Consiglio di facoltà, su proposta dei rispettivi Consigli di istituto o di dipartimento, o in mancanza, dei rispettivi titolari o direttori.

ART. 26.

(Andamento dei corsi e delle esercitazioni)

Ogni componente del Consiglio di amministrazione può ottenere dal Rettore informazioni sull'andamento dei corsi e delle esercitazioni e su ogni altro aspetto della vita accademica.

ART. 22.

(Impiego dei professori e degli assistenti)

È fatto divieto ai professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, ed agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso enti pubblici o privati, ivi comprese le università private e gli istituti universitari privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali.

Qualora gli incarichi presso gli enti pubblici e gli organismi di cui al primo comma del presente articolo siano dichiarati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di rilevante interesse, i professori ed

ART. 27.

(Incompatibilità con l'ufficio di professore o di assistente).

È fatto divieto ai professori universitari di ruolo, ai professori aggregati e agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso Enti pubblici o privati, ivi compresi gli Enti di istruzione privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali.

Qualora gli incarichi presso gli Enti pubblici o gli organismi di cui al comma precedente siano dichiarati di rilevante interesse pubblico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, i professori e gli assistenti di

assistenti di ruolo saranno collocati in aspettativa, per un periodo massimo di tre anni, conservando il rispettivo trattamento economico di attività soltanto se l'incarico non sia remunerato. Qualora l'incarico sia remunerato, essi avranno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il periodo di aspettativa è considerato utile agli effetti della carriera.

L'esercizio della libera professione è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie. Entro tali limiti è consentita, altresì, l'attività di consulenza scientifica.

Coloro che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario, o ricoprono le cariche di cui all'ultimo comma del presente articolo, non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di direttore di istituto o di dipartimento. Ad essi non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, né può essere affidata la direzione di scuole di specializzazione.

Nulla è innovato rispetto alle vigenti norme che prevedono il collocamento fuori ruolo.

Al termine di ogni anno accademico, ai professori di ruolo che non siano iscritti agli albi professionali, od abbiano comunque rinunciato a prestare attività professionale, che risiedano stabilmente nella città sede dell'università e che, a giudizio di un'apposita commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna università, abbiano svolto attività didattica particolarmente intensa oltre il normale obbligo di orario, può essere concesso dal medesimo Consiglio di amministrazione, a carico del bilancio dell'università, un premio di operosità nella misura massima del doppio dell'indennità di ricerca scientifica calcolata per un anno.

Detto premio non può essere concesso ai professori che siano membri del Parlamento, o di assemblee regionali, e a coloro che rivestano la carica di presidente del consiglio provinciale, o di sindaco nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

ruolo, sentito il Senato accademico, saranno collocati in aspettativa, per un periodo massimo di 3 anni, conservando il rispettivo trattamento economico di attività soltanto se lo incarico non sia remunerato. Qualora l'incarico sia remunerato, essi avranno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il periodo di aspettativa è considerato utile agli effetti della carriera.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'esercizio della libera professione e dell'attività di consulenza professionale o scientifica è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie.

Ai professori che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario non possono essere affidati incarichi di insegnamento. Coloro che si trovino in aspettativa ai sensi del secondo comma del presente articolo, o che siano membri del Parlamento o di Assemblee regionali o che rivestano la carica di Presidente del Consiglio provinciale o di Sindaco di Comune capoluogo di Provincia o comunque con popolazione superiore ai centomila abitanti, non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di Direttore di Istituto (salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7) e di Direttore di Dipartimento; ai medesimi che siano professori di ruolo non possono essere affidati incarichi di insegnamento.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, i professori universitari di ruolo che siano membri del Governo nazionale o che siano eletti membri del Parlamento nazionale, o Presidenti di Assemblee regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, o Presidenti e Assessori di Amministrazioni regionali sono collocati d'ufficio, a decorrere dall'anno accademico 1969-1970, nella posizione di fuori-ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498, salvo quanto previsto nel comma precedente.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Gli assegni di detti professori collocati nella posizione di fuori ruolo sono ridotti di una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento.

Ai professori aggregati e agli assistenti universitari di ruolo eletti membri del Parlamento e posti in aspettativa per mandato politico e similmente ai professori di ruolo che chiedano di essere collocati in aspettativa è consentito di svolgere attività scientifica e di ricerca presso le Facoltà, gli Istituti o i Dipartimenti di appartenenza.

ART. 28.

(Pieno tempo)

A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma secondo del presente articolo e secondo le norme previste nel medesimo decreto, il personale docente universitario di ruolo dovrà adempiere alle sue funzioni osservando il principio di pieno tempo, col conseguente divieto di svolgere attività professionale libera fuori dall'ambito dell'Università.

A tale scopo, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, sentita una Commissione costituita di cinque deputati designati dal Presidente della Camera dei deputati, di cinque senatori designati dal Presidente del Senato della Repubblica, che potrà giovare della collaborazione di sei esperti di cui tre designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione tra le varie categorie del personale docente universitario e tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione. La Commissione sarà presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Il decreto di cui al comma precedente dovrà prevedere:

- a) gli obblighi di natura didattica e scientifica inerenti alla posizione di pieno tempo;
- b) le condizioni e i modi per l'esplicazione di attività professionali, connesse ai fini didattici e scientifici, nell'ambito dell'Università;
- c) l'esercizio dell'attività professionale libera anche all'esterno dell'Università di una parte del personale docente di ciascuna Facoltà, entro un limite comunque non superiore al 30 per cento del personale di ruolo di ogni categoria e la posizione del personale interessato; nonché la regolamentazione del relativo diritto d'opzione, che potrà essere esercitato per periodi di cinque anni;
- d) il diritto dei docenti, che si troveranno in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, di optare per la posizione di pieno tempo o per quella di cui alla lettera c) anche al di fuori del limite numerico ivi stabilito;

e) i criteri e le quote di partecipazione ad ogni provento derivante dall'esercizio all'interno dell'Università di attività professionali, anche per conto terzi, differenziando la partecipazione in relazione alle opzioni esercitate a norma delle lettere c) e d);

f) la ineleggibilità negli organi accademici ed all'ufficio di Direttore di Istituto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 e di Direttore di Dipartimento dei professori che non si trovino nella posizione di pieno tempo.

Con successiva legge ordinaria saranno fissati l'ammontare e le modalità di erogazione dell'eventuale indennità integrativa da corrispondere ai docenti universitari nella posizione di pieno tempo.

ART. 29.

(Premio di operosità didattica e scientifica)

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, i Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore assegneranno un premio annuo di operosità didattica e scientifica in misura eguale per tutti coloro a cui esso viene riconosciuto in ciascuna categoria, entro l'ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai professori di ruolo, ai professori aggregati e agli assistenti di ruolo che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non esercitino attività professionale libera fuori dell'ambito dell'Università;

b) abbiano effettivamente abituale dimora nella città sede della Università o in un Comune limitrofo;

c) non si trovino in aspettativa o in congedo, o nella posizione di fuori ruolo anche a norma del quinto comma dell'articolo 27;

d) non siano membri di Assemblee regionali e non rivestano la carica di Presidente del Consiglio provinciale, o di Sindaco di Comune capoluogo di Provincia o comunque con popolazione superiore ai centomila abitanti;

e) abbiano assolto diligentemente ai doveri di cui al precedente articolo 23.

Per la copertura del premio previsto dal precedente comma i Consigli di amministrazione potranno valersi anche dei seguenti introiti:

a) dei proventi per prestazioni in conto terzi fino al limite del 10 per cento del loro complessivo ammontare;

ART. 23.

(Disciplina - Norme integrative)

La punizione disciplinare della censura al professore ed all'assistente universitario, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, è inflitta dal rettore, sia direttamente, sia su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. In tal ultimo caso, il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a sei mesi è inflitta dal rettore su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Rimangono confermate le altre norme disciplinari vigenti.

TITOLO IV.

ORDINAMENTO DIDATTICO

CAPITOLO I.

INSEGNAMENTI

ART. 24.

(Classificazione degli insegnamenti)

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti obbligatori;

b) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con i decreti di cui all'articolo 3 della presente legge. Con gli stessi decreti

b) del contributo che il Ministero della pubblica istruzione assegnerà a tale scopo traendolo dal fondo di cui all'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

ART. 30.

(Disciplina - Norme integrative)

La punizione disciplinare della censura al professore e all'assistente universitario, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, è inflitta dal Rettore, sia direttamente sia su conforme deliberazione di una Commissione di disciplina presieduta dal Rettore medesimo e costituita di altri quattro membri, di cui due designati dal Senato accademico e due dal Consiglio di amministrazione tra i membri dei rispettivi consessi. In tale ultimo caso il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a sei mesi è inflitta dal Rettore su conforme deliberazione delle Commissioni di disciplina. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Identico.

TITOLO IV.

ORDINAMENTO DIDATTICO

CAPITOLO I.

INSEGNAMENTI - ESAMI - ANNO ACCADEMICO.

ART. 31.

*(Classificazione degli insegnamenti)**Identico:*

a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;

b) insegnamenti propri del corso di laurea o di diploma dell'Università, presso la quale viene svolto il corso e l'indirizzo, che debbono comunque costituire materia di esame;

c) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con i decreti di cui all'articolo 4 della presente legge.

viene stabilito, per ciascun corso di diploma o di laurea, il numero minimo complessivo degli insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami e possono, altresì, essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti devono essere impartiti.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *b*) sono stabiliti nello statuto dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria.

L'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti con decreto del rettore su proposta della competente facoltà approvata dal Senato accademico.

Per determinati corsi di diploma o di laurea potrà, peraltro, essere disposta una suddivisione degli insegnamenti diversa da quella prevista dal primo comma del presente articolo.

ART. 25.

(Insegnamenti ufficiali e privati — Corsi tenuti da professori stranieri).

L'insegnamento ufficiale nelle università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Istituti aggregati è impartito da professori di ruolo e, nei casi previsti, da professori aggregati e professori incaricati.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale possono impartirsi corsi a titolo privato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Con deliberazione della facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori, da una università o da un Istituto di istruzione universitaria.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono stabiliti negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) non potrà rispettivamente superare il 30 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire, superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta della competente Facoltà approvata dal Senato accademico.

Lo studente può seguire uno dei piani di studi, suggeriti dalla Facoltà, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, all'approvazione della Facoltà. Lo studente può proporre che nel suo piano di studi siano anche incluse materie insegnate in altre Facoltà.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

ART. 32.

(Insegnamenti ufficiali e privati — Corsi tenuti da professori stranieri)

Soppresso.

Soppresso.

Con deliberazione della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico e previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria.

Con le medesime modalità può essere conferito a professore straniero incarico di insegnamento per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinario.

In tal caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

CAPITOLO II.

ANNO ACCADEMICO — LEZIONI — ESAMI —
ORIENTAMENTO

ART. 26.

(Anno accademico)

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

Il calendario scolastico viene stabilito con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 27.

(Esami)

Gli esami di profitto o di laurea o di diploma per ogni anno accademico hanno inizio il primo giugno ed hanno termine il 4 novembre.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale, suddivise, ciascuna in non più di tre appelli.

Fermo restando quanto disposto al primo comma, le competenti autorità accademiche di ciascun ateneo stabiliscono la durata di ogni sessione e degli appelli relativi, nonché il diario delle singole prove di esami di profitto e di laurea.

Lo studente che ne faccia richiesta può essere ammesso a sostenere esami congiunti di materie affini.

Limitatamente ai soli studenti fuori corso possono essere indetti turni di esami di profitto e di laurea o di diploma, oltre quelli previsti nei precedenti commi primo e secondo, a giudizio insindacabile del consiglio di ciascuna facoltà che ne stabilirà le relative modalità. Non potranno, in nessun caso, essere ripetuti, in tali turni, esami falliti in entrambe le sessioni, estiva ed autunnale.

ART. 28.

(Sbarramenti)

Lo studente che, alla fine del primo biennio di studi, non risulti in regola con gli esami stabiliti dalla facoltà per il rispettivo corso

In ogni caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

ART. 33.

(Piani di studio - Esami - Anno accademico)

I piani dei singoli corsi di studi possono prevedere per i vari insegnamenti la durata di un semestre, di almeno un corso annuale o due corsi semestrali.

Gli esami di profitto, di diploma o di laurea per ogni anno accademico hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8, e dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1956, n. 34, l'appello di febbraio è limitato agli esami da sostenersi dagli studenti fuori corso e agli esami relativi a corsi semestrali.

La sessione estiva si compone di non più di tre appelli; quella autunnale di non più di due.

L'anno accademico ha inizio il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni hanno inizio il 15 ottobre e terminano il 31 maggio.

Indipendentemente dagli sbarramenti eventualmente previsti nei piani di studi delle Facoltà, in ogni Facoltà lo studente non può iscriversi all'anno successivo di corso se non abbia superato il numero minimo di esami fissato dalla Facoltà rispetto al piano di studi.

Le attestazioni di frequenza perdono validità qualora il relativo esame non sia stato superato entro la sessione autunnale dell'anno accademico successivo a quello nel quale sono state ottenute; allo studente fuori corso sono accordate altre due sessioni di esame.

Le norme dei due commi precedenti avranno vigore per gli studenti che si immatricoleranno a decorrere dall'anno accademico 1968-69.

di laurea non può essere ammesso al terzo anno.

Le facoltà, presso le quali non sono in atto previsti sbarramenti, stabiliranno un numero minimo di esami da superarsi entro il primo biennio, in ciascun corso di laurea, per essere ammessi al terzo anno.

CAPITOLO III.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE — CORSI PER STUDENTI STRANIERI

ART. 29.

(Scuola di perfezionamento e di specializzazione)

L'ordinamento delle scuole di perfezionamento e delle scuole di specializzazione è determinato dagli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, stabilirà i diversi tipi di scuola di specializzazione, la durata di ciascuna di esse, il numero minimo delle discipline, le discipline obbligatorie nell'ambito delle singole scuole, i tirocini pratici ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

ART. 30.

(Corsi integrativi per studenti stranieri)

Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana e corsi integrativi per studenti stranieri, intesi a perequare

CAPITOLO II.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE — CORSI PER STUDENTI STRANIERI — CORSI SERALI

ART. 34.

(Scuole di specializzazione)

L'ordinamento delle Scuole di specializzazione è determinato dagli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'insegnamento presso le Scuole di specializzazione è retribuito in proporzione al numero delle ore previste per ogni disciplina dall'ordinamento della Scuola.

Per le Scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale universitario, stabilirà i diversi tipi di Scuole di specializzazione, la durata dei corsi di ciascuna di esse, il numero minimo delle discipline di insegnamento, gli insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame, il numero massimo di iscritti, i tirocini pratici, i criteri per il compenso da corrispondere al Direttore e per la determinazione dei contributi dovuti agli iscritti ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle Scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

ART. 35.

(Corsi speciali per studenti stranieri)

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana per studenti stranieri.

i possibili dislivelli di preparazione dati dalle scuole di provenienza.

Ai predetti corsi possono essere ammessi g'i studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno e che intendono successivamente chiedere l'iscrizione.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, udito il Senato accademico.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno accademico o che intendano successivamente chiederne l'iscrizione.

Identico.

ART. 36.

(Corsi serali per studenti lavoratori)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione costituita con le modalità di cui all'articolo 28, secondo comma, un decreto avente valore di legge ordinaria sulla istituzione di corsi serali per studenti lavoratori.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) la proposta dell'istituzione dei corsi spetterà alle singole Facoltà;

b) i programmi dovranno avere lo stesso livello didattico e scientifico dei corsi normali e gli studi quella maggiore durata che sarà necessaria per lo svolgimento completo dei corsi; gli esami si svolgeranno nelle stesse sessioni e con le stesse modalità dei corsi normali;

c) potranno chiedere di essere immatricolati ai corsi serali coloro che, in possesso dei prescritti titoli di ammissione, dimostrino di essere soggetti a rapporto di impiego o di lavoro o di esercitare continuativamente una attività lavorativa in proprio;

d) gli insegnamenti dei corsi serali saranno impartiti dal personale docente di ruolo e da professori incaricati, retribuiti, a carico dei bilanci universitari, in proporzione al numero delle ore serali di lezione effettivamente svolte;

e) gli studenti lavoratori saranno tenuti agli obblighi previsti per gli studenti iscritti ai corsi normali in quanto applicabili e usufruiranno di agevolazioni dirette a favorire l'adempimento dei loro doveri di studio.

CAPITOLO IV.

FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE
DELLE SCUOLE SECONDARIE.

ART. 31.

*(Istituzione della laurea abilitante
all'insegnamento nella Scuola media)*

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, ai diplomi di laurea, conferiti, nella rispettiva competenza, dalle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e dall'istituto universitario orientale di Napoli, è attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

— italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;

— lingua straniera;

— matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

A tale scopo, un Comitato interfacoltà, presieduto presso ciascun ateneo dal rettore e formato dai presidi delle facoltà interessate e di docenti prescelti dalle facoltà stesse provvederà:

a) a predisporre, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, un apposito piano di studio comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare;

b) ad istituire un corso di pedagogia e di legislazione scolastica, che tutti gli aspiranti alla laurea abilitante dovranno seguire e di cui dovranno superare il relativo esame, dopo aver partecipato ad un periodo di tirocinio guidato nella scuola media.

Ai fini di cui al presente articolo la commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di Scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

CAPITOLO III.

FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE
DELLE SCUOLE SECONDARIE.

ART. 37.

*(Istituzione della laurea abilitante
all'insegnamento nella scuola media)*

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le Facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali, e l'Istituto superiore universitario orientale di Napoli, sono autorizzati a conferire, nelle rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

— italiano, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino;

identico;

identico.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno:

a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminarii a fini didattici.

Un Comitato interfacoltà, presieduto presso ciascun ateneo dal Rettore e formato dai Presidi delle Facoltà interessate e da docenti prescelti dalle Facoltà stesse, provvederà alla istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite la prima e seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà predetto e il Provveditore agli Studi competente per sede.

ART. 32.

(Istituti aggregati di educazione fisica).

Presso le università possono essere costituiti, con le norme e modalità di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, istituti aggregati di educazione fisica con il fine di promuovere il progresso degli studi relativi all'educazione fisica e fornire la cultura scientifica e professionale necessaria per la preparazione ed il perfezionamento di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Il corso di diploma di educazione fisica è triennale e comprende insegnamenti scientifici, biologici e psico-pedagogici, ed insegnamenti tecnico-amministrativi nel settore specificamente professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, udita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabiliti il numero degli insegnamenti obbligatori ed a scelta che lo studente deve seguire per conseguire il diploma, nonché i singoli insegnamenti obbligatori delle varie specie indicate al precedente comma.

Per gli insegnamenti scientifici potranno essere assegnati posti di professore universitario di ruolo e posti di ruolo di professore aggregato.

Restano ferme le norme relative agli istituti superiori di educazione fisica, previste dal titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88, salvo quanto disposto dal successivo articolo 38 della presente legge.

TITOLO V.

CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO

ART. 33.

(Consiglio nazionale universitario).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore

Ai fini del presente articolo, la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo, le Facoltà di scienze matematiche e fisiche naturali predisporranno un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Soppresso.

TITOLO V.

CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO

ART. 38.

(Consiglio Nazionale Universitario)

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento delle au-

di legge ordinaria per l'istituzione del Consiglio nazionale universitario.

Il decreto dovrà determinare i compiti e la composizione del Consiglio nazionale universitario, i modi di elezione e di nomina dei membri, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

1) il Consiglio nazionale universitario, oltre a costituire la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione assumendone le relative funzioni, avrà compiti di coordinamento didattico e scientifico in sede nazionale, con facoltà di formulare proposte al Ministro della pubblica istruzione in materia di organizzazione degli studi e di sviluppo dell'istruzione universitaria e di esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi riguardanti la vita universitaria;

2) il Consiglio nazionale universitario si darà i propri regolamenti di funzionamento, avrà poteri di autoconvocazione e di iniziativa nello stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

3) la composizione del Consiglio nazionale universitario sarà elettiva ed integrata con funzionari e con rappresentanze tecniche, nominate rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

4) dovrà essere assicurata la rappresentanza diretta dei docenti dei vari gruppi di discipline e delle diverse componenti del mondo universitario, anche nei loro aspetti territoriali ed istituzionali.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una Commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta di tre deputati e di tre senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere, nonché di sei esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

La permanenza in carica dei componenti l'attuale sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione è prorogata fino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario.

tonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario si compone di 143 membri, di cui 73 professori universitari di ruolo, 21 professori aggregati, 12 professori incaricati liberi docenti, 12 assistenti di ruolo che non siano incaricati, 10 studenti regolarmente iscritti a uno dei due ultimi anni di corso. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, uno del Consiglio nazionale delle ricerche, uno rispettivamente dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della ricerca scientifica, dieci designati dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora fra i membri elettivi non ne risultino almeno quattro a rappresentare le Università libere, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di designare fino a un massimo di quattro dei dieci membri da lui scelti, ad integrare tale rappresentanza.

I professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati e gli assistenti sono eletti dalle rispettive categorie. Gli studenti vengono eletti da un collegio elettorale costituito dagli studenti membri dei Consigli di facoltà anche fuori del loro ambito.

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) la Giunta esecutiva;
- 3) il Presidente del Consiglio nazionale universitario;
- 4) i Comitati universitari di settore;
- 5) i Comitati di facoltà.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per discutere il consuntivo dell'attività svolta ed il preventivo di lavoro per l'anno successivo; in sessione straordinaria, per iniziativa della Giunta esecutiva o di almeno due quinti dell'Assemblea.

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente del Consiglio nazionale universitario, che la presiede, eletto dall'Assemblea per un biennio, salvo conferma e dai Presidenti dei Comitati, eletti annualmente, salvo conferma. Saranno, comunque, rappresentate nella medesima tutte le categorie universitarie di cui al secondo comma.

I Comitati universitari di settore raggruppano i membri impegnati in settori di lavoro e di ricerca eguali od affini e si occupano particolarmente dello studio dei problemi di organizzazione dell'insegnamento e

della ricerca scientifica per settore nell'ambito universitario; i Comitati di facoltà raggruppano i membri in ragione della loro appartenenza alle varie Facoltà, eventualmente riunite, e si occupano particolarmente dello studio dei problemi attinenti alla organizzazione dell'insegnamento per Facoltà. Ogni membro del Consiglio nazionale universitario fa parte contemporaneamente di un Comitato di settore e di un Comitato di facoltà. Possono riunirsi, per lo studio dei problemi comuni, più Comitati. Il lavoro dei Comitati viene coordinato dalla Giunta esecutiva.

Il Comitato nazionale universitario dura in carica quattro anni. È vietata la elezione del Comitato nazionale universitario per più di due volte immediatamente consecutive.

Nella prima applicazione della presente legge, il Consiglio nazionale universitario sarà eletto, per quanto riguarda i professori di ruolo, dalle Facoltà. Gli studenti saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro una rosa di nomi designata dalla Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana. I professori di ruolo eleggeranno sette professori per le Facoltà di cui alla lettera *a*) della tabella allegata alla presente legge, tre per quelle di cui alla lettera *b*), uno per quello di cui alla lettera *c*). Ogni elettore disporrà di due voti, uno nell'ambito della propria Facoltà, uno al di fuori di essa. Gli aggregati, gli incaricati e gli assistenti di ruolo formeranno altrettanti collegi nazionali, rispettivamente.

La sessione del Consiglio nazionale universitario, eletta coi criteri di cui al precedente comma, avrà la durata di due anni, e provvederà, oltre ai propri compiti istituzionali, a determinare i raggruppamenti di discipline secondo i quali si dovrà procedere stabilmente alla elezione dei membri del Consiglio, i criteri idonei ad assicurare comunque la presenza di un rappresentante dei professori di ruolo per ogni sede universitaria, le modalità di funzionamento interno e di autoconvocazione.

La prima elezione coi criteri dettati dal Consiglio nazionale universitario sarà indetta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dello stesso Consiglio nazionale universitario, allo scadere della prima sessione. Ogni elettore disporrà di due voti, uno per settore, l'altro per Facoltà.

Al Consiglio nazionale universitario sono assegnate tutte le funzioni attualmente demandate alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, comprese

quelle previste dalla presente legge, nonché le seguenti:

1) proporre al Ministro della pubblica istruzione iniziative legislative di interesse universitario ed esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi sullo stesso oggetto;

2) formulare proposte in materia di coordinamento e di sviluppo degli studi e della ricerca scientifica nell'ambito universitario;

3) esprimere il proprio parere sulla assegnazione annuale dei contributi ordinari e straordinari, salvi i casi previsti da altre leggi per i contributi edilizi, per la ricerca scientifica e per l'assistenza universitaria;

4) esprimere il proprio parere sull'assegnazione delle cattedre e dei posti di aggregato e di assistente di ruolo;

5) formulare una relazione biennale sullo stato della organizzazione universitaria di insegnamento e di ricerca.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del precedente comma, i pareri saranno espressi dalla Giunta, sentiti i Comitati di competenza.

Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario stabilisce le rispettive attribuzioni di competenza fra l'Assemblea generale e i Comitati di settore.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data, decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno nella stessa data assorbite dal Consiglio nazionale universitario.

Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici, e devono essere riprodotti in apposito Bollettino ufficiale.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34.

(Rappresentanti degli studenti).

I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) rivestire la qualità di studenti in regolare corso di studi (diploma, laurea, dottorato);

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39.

(Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali universitari)

Le elezioni si svolgeranno sulla base di un regolamento emanato dal Rettore, sentito il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione integrato a questo fine, nella prima applicazione della presente legge, secondo le modalità stabilite dal comma quinto

2) essere al corrente con gli esami prescritti dal rispettivo piano di studi;

3) aver compiuto 18 anni, se trattasi di rappresentanza in organi collegiali consultivi, e 21 anni se trattasi di rappresentanza in organi collegiali deliberanti.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge, i collegi elettorali sono costituiti:

per i Comitati di corso di laurea, da tutti gli iscritti al rispettivo corso di laurea;

per i Consigli di dipartimento, da tutti gli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel dipartimento.

ART. 35.

(Elezione dei rappresentanti negli organi collegiali universitari).

In tutti i casi nei quali sia prevista la designazione di rappresentanti in organi collegiali dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, le elezioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

Nel regolamento per l'attuazione della presente legge saranno indicate le norme relative.

ART. 36

(Limiti di spesa di competenza del Consiglio di amministrazione — Bilanci)

I limiti delle spese fissati dall'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 5 milioni e lire 20 milioni.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui, se eccedenti i 5 milioni sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le sezioni separate del bilancio universitario derivanti dalle gestioni degli ex istituti superiori, aggregati alle università della stessa sede in esecuzione della legge 13 giugno 1935, n. 1100, sono soppresse e fuse nel bilancio universitario generale, conservandosi, peraltro, l'originaria destinazione dei contributi di enti e di privati.

dell'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il regolamento dovrà contenere norme relative ai seggi elettorali, alla presentazione delle candidature, ai documenti di riconoscimento per l'elettore, allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e alla risoluzione delle eventuali contestazioni.

In ogni caso i seggi saranno composti da un professore di ruolo, presidente, e da due o da quattro appartenenti alla categoria cui l'elezione si riferisce, nominati dal Rettore secondo le disposizioni del regolamento di cui ai commi precedenti.

Le elezioni sono indette dal Rettore con manifesto da affiggersi non meno di 20 giorni prima della data fissata per le votazioni. Il manifesto dovrà altresì stabilire il termine per la presentazione delle candidature.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge, i collegi elettorali sono costituiti:

per i Comitati consultivi di corso, da tutti gli iscritti al rispettivo corso;

per i Consigli di facoltà, da tutti gli iscritti alle rispettive Facoltà;

per i Consigli di dipartimento, da tutti gli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel Dipartimento.

Vedi articolo 13.

ART. 37.

(Regolamento per l'attuazione della legge)

Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme che occorrano per l'attuazione della presente legge.

Il regolamento sarà emanato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Finché non sia diversamente disposto, si osservano in quanto applicabili le norme generali e speciali vigenti.

ART. 40.

(Pubblicità delle deliberazioni)

Le deliberazioni conclusive degli organi collegiali universitari sono pubbliche, salvo che non sia diversamente disposto volta per volta nell'interesse dell'Università, dalla maggioranza degli organi stessi.

Soppresso.

ART. 41.

(Rinnovo degli organi collegiali di governo universitario e delle cariche)

Al rinnovo degli organi collegiali di governo universitario, fatta eccezione per il Senato accademico, sarà provveduto secondo le nuove modalità previste dalla presente legge a decorrere dall'anno accademico 1968-69.

All'inizio dell'anno accademico 1969-70 si provvederà a rinnovare tutte le cariche di Rettore e di Preside di Facoltà secondo le norme della presente legge.

A tal fine sono prorogati nella carica i Rettori e i Presidi di Facoltà il cui mandato venga a scadere anteriormente al 1° novembre 1969.

Nell'eventualità che si renda vacante prima di tale data la carica di Rettore o di Preside di Facoltà, si provvederà alle nuove elezioni non appena costituiti gli organi elettorali nella composizione prevista dalla presente legge. Nel frattempo le funzioni saran-

ART. 38.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento ed ove occorra alla loro integrazione, in base ai principi direttivi della presente legge.

ART. 39.

(Disposizione finale)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che non sia stato diversamente disposto, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

no assolte, rispettivamente, dal Preside di Facoltà più anziano o dal professore di ruolo più anziano della Facoltà.

ART. 42.

(Testo unico. Disposizione finale)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita una Commissione parlamentare composta da otto deputati e da otto senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, è delegato a riunire in un testo unico tutte le disposizioni legislative in materia di istruzione universitaria e relative ad Enti, istituti e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia stato diversamente disposto, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

TABELLA DELLE FACOLTA

A:

Giurisprudenza;
Economia e commercio;
Lettere e filosofia;
Magistero;
Medicina e chirurgia;
Scienze matematiche, fisiche e naturali;
Ingegneria.

B:

Scienze politiche;
Medicina veterinaria;
Farmacia;
Architettura;
Agraria.

C:

Scienze statistiche demografiche e attuariali;
Chimica industriale;
Lingue e letterature straniere;
Scienze sociali;
Economia e banca;
Istituto superiore orientale di Napoli;
Facoltà dell'Istituto superiore navale di Napoli;
Ingegneria aeronautica;
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2650

TITOLO I.

PARTE GENERALE

CAPO I.

DEI FINI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEI TITOLI ACCADEMICI.

ART. 1.

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di preparare con metodo scientifico all'esercizio delle professioni. Essa è impartita nelle università.

La ricerca scientifica è libera e non può essere sottoposta a controlli o limitazioni per quanto attiene all'oggetto ed al metodo seguito.

ART. 2.

Le università sono autonome ed hanno personalità giuridica.

Esse si danno ordinamenti propri in materia scientifica, didattica, amministrativa, di controllo e disciplinare, nei limiti della presente legge.

Gli organi di governo universitario sono rappresentativi. Le loro deliberazioni e relative motivazioni sono pubbliche.

ART. 3.

Le università conferiscono le lauree al termine del corso di studi la cui durata è fissata per legge dai tre ai sei anni.

Ove lo sviluppo tecnico della produzione e dell'amministrazione e l'evolversi delle professioni lo richiedano, ed il carattere scientifico degli studi universitari lo consenta, sono istituiti dalla legge titoli di diploma universitario. Le università conferiranno i suddetti titoli al termine di un corso di studi, la cui durata sarà fissata dalla legge in due o in tre anni.

I corsi di diploma costituiscono parte integrante dei corsi di laurea. Per il conseguimento della laurea, il diplomato universitario deve completare il corso previsto dallo statuto dell'università, col proseguimento degli studi svolti nei corsi di diploma.

Presso i dipartimenti universitari, di cui al titolo II capo I della presente legge, sono istituiti corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

ART. 4.

I titoli di laurea e di diploma sono validi su tutto il territorio nazionale e vengono definiti dalla legge, che per ogni singolo corso stabilisce i fondamenti della preparazione professionale ed il complesso di conoscenze scientifiche — comuni a tutto il territorio nazionale — richiesti per il conseguimento del titolo.

Per la definizione dei suddetti due requisiti il Consiglio universitario nazionale — di cui al titolo IV della presente legge — prepara una relazione, fondata sulla consultazione degli organi di governo accademico interessati e della sezione competente per materia del Consiglio stesso. La relazione ed i documenti preparatori, corredati dalla necessaria documentazione, sono presentati al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero.

Le università stabiliscono gli insegnamenti ed i piani di studio necessari per il conseguimento della laurea e del diploma. Le loro deliberazioni in materia sono inserite negli statuti delle università.

CAPO II.

DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEGLI STUDENTI.

ART. 5.

L'università è aperta a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'università è consentito per qualunque corso di laurea.

Chiunque abbia compiuto il 21° anno di età può essere ammesso agli studi universitari. L'ammissione è deliberata dal consiglio di facoltà, previa valutazione di eventuali titoli presentati e dei risultati delle prove d'esame cui sarà sottoposto il candidato, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'Ateneo, di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

ART. 6.

Per gli studenti che seguono regolarmente gli studi la frequenza dei corsi universitari è gratuita.

In tali casi non è ammessa alcuna forma di imposizione di tasse o di contributi speciali a carico degli studenti.

ART. 7.

Lo studente ha obbligo di frequentare le lezioni, i seminari, le esercitazioni e tutte le altre attività didattiche previste dal piano di studi per il corso di laurea o diploma.

ART. 8.

In riconoscimento della rilevante utilità sociale dello studio universitario, allo studente che segua regolarmente gli studi ed ottemperi alle disposizioni della presente legge è attribuito un assegno di studio adeguato al costo della vita, le cui modalità sono stabilite dalla legge.

Gli interventi e le deliberazioni in materia di diritto allo studio sono assunti dagli organi ordinari di autogoverno universitario, di cui al titolo II, capo III ed al titolo IV della presente legge. Essi sono rivolti a migliorare le condizioni di vita e di studio della generalità degli studenti, particolarmente attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli alloggi per studenti, delle mense, delle cooperative librerie, della medicina preventiva e dell'assistenza sanitaria. Di regola sono esclusi interventi di natura assistenziale rivolti ai singoli studenti.

CAPO III.

DELL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ART. 9.

Al fine di assicurare l'applicazione del dettato di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, per ogni singolo corso di laurea o di diploma il piano di studi prevede un ristretto numero di insegnamenti comuni, obbligatori per il conseguimento della laurea o del diploma.

Fermo restando il disposto del comma precedente, lo studente definisce il proprio corso di studi scegliendo fra i gruppi di discipline indicati dal Consiglio di facoltà per il conseguimento della laurea e del diploma. Lo stu-

dente, può, in accordo con il Consiglio di facoltà, introdurre modifiche nei corsi di studio proposti dalla facoltà stessa.

Le prove d'esame valutano la preparazione culturale, scientifica e professionale che lo studente ha maturato durante il corso universitario. La valutazione del profitto è effettuata alla fine dell'anno accademico in base ai risultati conseguiti dallo studente nel corso delle esercitazioni, di seminari, delle ricerche individuali o di gruppo e delle prove finali di esame, che si svolgono in comune per gruppi di discipline affini, tenuto conto del giudizio di cui all'articolo 63 della presente legge.

È abolita la distinzione in esami fondamentali e complementari, di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071.

ART. 10.

L'insegnamento è impartito da tutto il personale docente, di cui all'articolo 45 della presente legge, nella forma di gruppi di ricerca o ricerche individuali degli studenti, seminari, esercitazioni, colloqui con gli studenti, esami. I professori ordinari ed i professori aggregati terranno corsi di lezioni. Ad integrazione dell'attività didattica, gli organi di autogoverno universitario assumono tutte le misure atte ad assicurare il costante collegamento dei corsi universitari con lo sviluppo generale della scienza, della cultura e della società.

Lo studio universitario ha carattere critico e scientifico. Lo studente realizza la propria preparazione professionale durante il corso universitario nell'applicazione a studi e ricerche nel gruppo di discipline più direttamente attinenti al campo della professione prescelta.

Per sostenere l'esame di laurea e di diploma, lo studente deve svolgere una ricerca, che attesti la sua cultura scientifica e la sua preparazione specifica in una delle discipline del piano di studi.

Il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è regolato dagli articoli 42 e 43 della presente legge.

TITOLO II.

STRUTTURA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

ART. 11.

Le università si articolano in dipartimenti e facoltà.

CAPO I.

DEI DIPARTIMENTI

ART. 12.

Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca scientifica.

Il dipartimento è costituito da tutte le discipline di una o più facoltà che hanno campi di insegnamento e di ricerca affini.

Su richiesta di gruppi di ricercatori e deliberazioni del consiglio di dipartimento possono essere costituite temporaneamente articolazioni interne al dipartimento stesso.

ART. 13.

I docenti e gli studenti sono aggregati ad un dipartimento. In relazione alle esigenze del piano di studi per ogni corso di laurea o di diploma, gli studenti esercitano la propria attività di studio anche in altri dipartimenti.

ART. 14.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di ateneo, previo parere dei docenti interessati e del Consiglio universitario nazionale. I pareri devono essere comunicati al Rettore entro tre mesi dalla data della richiesta.

ART. 15.

Al dipartimento vengono attribuiti i posti di assistente, i contributi finanziari per lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica, le biblioteche, le attrezzature, i servizi, il personale non insegnante.

I dipartimenti hanno una sede unica.

ART. 16.

Organi del dipartimento sono:

- a) l'assemblea di dipartimento;
- b) il consiglio di dipartimento;
- c) il direttore di dipartimento.

ART. 17.

L'assemblea di dipartimento è composta da tutto il corpo docente; dai candidati al dottorato di ricerca; da una rappresentanza di un decimo degli studenti aggregati al dipartimento stesso, e comunque non superiore a un quinto dei componenti l'assemblea; da cinque rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e subalterno del dipartimento.

L'assemblea discute la relazione annuale svolta dal direttore, a nome del consiglio del dipartimento, sull'attività didattica e di ricerca sviluppata durante l'anno accademico e sui programmi futuri. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico e su convocazione del direttore o di un terzo dei membri del consiglio in seduta straordinaria.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

ART. 18.

Il consiglio di dipartimento è costituito da un minimo di 13 e da un massimo di 25 membri, ed è composto per due terzi da rappresentanti dei professori ordinari e dei professori aggregati e per il resto da rappresentanti degli assistenti, dei candidati al dottorato di ricerca, degli studenti e da un rappresentante dei tecnici.

Il consiglio di dipartimento è eletto dalla assemblea di dipartimento costituita in collegio unico, con voto diretto, libero, uguale e segreto.

Il consiglio di dipartimento si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di un quarto dei suoi membri. Esso dura in carica un biennio.

ART. 19.

Nel pieno rispetto della libertà didattica e previo consenso dei singoli docenti, il consiglio di dipartimento — allo scopo di evitare all'insegnamento ogni forma di dispersione e di inefficienza — attribuisce ogni anno i corsi di insegnamento e coordina tutta l'attività didattica che si svolge nel dipartimento, fermo restando il dettato dell'articolo 29 della presente legge.

ART. 20.

Il consiglio di dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel dipartimento stesso, e ne coordina lo svolgimento; tiene i rapporti con istituzioni analoghe; approva per ogni bilancio annuale il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o gruppi di docenti, esclusivamente in base ad una valutazione della loro motivazione e documentazione scientifica.

Il singolo ricercatore può — ove ritenga che le decisioni del consiglio di dipartimento in merito a sue richieste di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemen-

te la libertà e lo svolgimento — chiedere la disponibilità, al solo scopo di spese per la propria attività scientifica, della dotazione ordinaria attribuitagli in base al disposto dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 77 della presente legge.

Allo scopo di garantire la libertà di ciascun ricercatore, il singolo docente può, su sua richiesta ed ove ritenga la sua permanenza nel dipartimento incompatibile con lo sviluppo della propria attività scientifica, essere aggregato ad un altro dipartimento della stessa università, purché il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione. Con il singolo docente è trasferito temporaneamente anche il posto di ruolo da lui ricoperto.

ART. 21.

Il consiglio di dipartimento elegge il direttore fra i professori ordinari ed aggregati del dipartimento; elegge inoltre un vicedirettore ed un segretario; delibera l'aggregazione al dipartimento di nuovi docenti che lo richiedano; propone la nomina degli assistenti secondo il disposto dell'articolo 44 terzo comma della presente legge; approva annualmente il bilancio preventivo del dipartimento costituito nelle sue entrate dai fondi di cui agli articoli 77 e 78 primo comma della presente legge, e nelle sue spese dal finanziamento delle attività didattiche e dei programmi di ricerca di cui al primo comma del precedente articolo, e dagli interventi per la manutenzione ed il potenziamento delle attrezzature e dei servizi.

I programmi di ricerca da svolgersi con contributi a singoli o a gruppi di ricercatori da parte di enti statali preposti al finanziamento della ricerca scientifica sono esaminati dal consiglio di dipartimento per quel che attiene alla compatibilità con le esigenze didattiche, l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature del dipartimento. I programmi di ricerca da eseguirsi nel dipartimento con finanziamenti di enti pubblici e privati sono esaminati dal consiglio di dipartimento in base alla loro compatibilità con l'attività generale, secondo i criteri di cui all'ultima parte del primo comma del precedente articolo.

Il consiglio di dipartimento propone agli organi di governo universitario tutte le iniziative che reputi opportune per lo sviluppo dell'attività didattica, scientifica e culturale dell'università.

ART. 22.

Il direttore di dipartimento dura in carica un biennio e cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di dipartimento.

Egli convoca, presiede e rappresenta l'assemblea ed il consiglio di dipartimento, e cura lo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa del dipartimento.

CAPO II.

DELLE FACOLTÀ

ART. 23.

Le facoltà hanno compiti di definizione, di coordinamento e di controllo dell'attività didattica ai fini dei corsi di laurea e di diploma per assicurarne l'adeguamento alle esigenze dello sviluppo sociale e produttivo, e per garantirne l'equilibrio fra approfondimento specialistico ed integrazione fra discipline, allo scopo di superare limiti settoriali nell'insegnamento e nella ricerca.

Ogni facoltà comprende almeno due corsi di laurea.

ART. 24.

Le facoltà sono definite ed istituite dalla legge.

I corsi di laurea e di diploma sono istituiti con decreto del rettore su proposta del consiglio di facoltà e su deliberazione del consiglio di ateneo. La deliberazione suddetta deve essere corredata di parere tecnico favorevole del consiglio universitario nazionale esclusivamente per quanto attiene all'adeguatezza dei mezzi didattici, del personale e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento dei corsi.

Alle facoltà vengono attribuiti i posti di ruolo del personale docente, esclusi quelli per assistente.

Il conferimento dei titoli di laurea e di diploma è attribuzione delle facoltà.

ART. 25.

Organi della facoltà sono:

- a) l'assemblea di facoltà;
- b) il consiglio di facoltà;
- c) il preside di facoltà.

Le facoltà possono anche articolarsi in consigli di corso di laurea, di cui fanno parte tutti i docenti delle discipline previste per il corso stesso, e due studenti per ogni anno, eletti dai propri colleghi di corso.

ART. 26.

L'assemblea di facoltà è costituita da tutto il corpo docente della facoltà, da cinque rappresentanti dei candidati al dottorato di ricerca e da dieci rappresentanti degli studenti aggregati almeno a due diversi dipartimenti collegati con la facoltà stessa.

L'assemblea di facoltà elegge nel suo seno il consiglio di facoltà, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, fatta eccezione per i rappresentanti studenteschi che sono eletti a suffragio diretto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea compresi nella facoltà stessa.

L'assemblea dura in carica un biennio, si riunisce ogni anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria su convocazione del preside o su richiesta motivata di un quinto dei suoi membri. Le sue sedute sono pubbliche.

ART. 27.

Il consiglio di facoltà è costituito da un minimo di diciannove e da un massimo di trentasette membri, ed è composto secondo il disposto del primo comma dell'articolo 18 della presente legge; si riunisce su convocazione del preside di facoltà o su richiesta di un quarto dei suoi membri, e dura in carica un biennio.

ART. 28.

Il consiglio di facoltà — con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri — dispone ed aggiorna i piani di studio di ogni singolo corso di laurea o di diploma secondo quanto disposto da' titolo I della presente legge. Le deliberazioni in materia possono essere avocate a sé dall'assemblea di facoltà, ove lo richiedano tre dei suoi membri.

Esso provvede alla proposta di nomina, per chiamata, o per trasferimento del personale docente — eccezion fatta per gli assistenti — sentito il parere del consiglio del dipartimento al quale il docente chiede di essere aggregato. Nel caso di decisione difforme dal suddetto parere, è ammesso ricorso all'assemblea di facoltà.

Le deliberazioni della facoltà di cui al presente articolo, nella loro forma definitiva, sono approvate con decreto del rettore e pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 29.

Il consiglio di facoltà ratifica le deliberazioni del consiglio di dipartimento di cui all'articolo 19 della presente legge; coordina e controlla l'impostazione e lo svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea che fanno capo alla facoltà stessa; sentito il consiglio di dipartimento assegna annualmente gli incarichi esterni di cui al secondo comma dell'articolo 41 della presente legge.

Il compito di coordinare lo svolgimento dell'attività didattica può essere delegato al consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi su tutte le proposte in materia didattica, scientifica, culturale, che gli siano sottoposte dai dipartimenti.

ART. 30.

Il preside di facoltà è eletto dal consiglio di facoltà fra i professori ordinari della facoltà stessa. Dura in carica un biennio e cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di facoltà. Il consiglio di facoltà elegge anche un vicepresidente ed un segretario, scelti fra i membri del corpo docente della facoltà stessa.

Il preside di facoltà convoca, presiede e rappresenta gli organi collegiali della facoltà stessa, e cura l'osservanza dell'ordinamento didattico.

ART. 31.

Le deliberazioni del dipartimento e della facoltà che concernono l'attività didattica devono essere assunte entro il 30 giugno dell'anno accademico che precede quello per il quale devono entrare in vigore.

Ogni organo di autogoverno universitario è tenuto a decidere in merito a proposte di altri organi universitari di sede entro 30 giorni dalla ricezione della proposta.

Le deliberazioni, le proposte ed i ricorsi avverso decisioni di organi universitari devono essere motivati per le loro rilevanze scientifiche e didattiche.

CAPO III.

DELLE UNIVERSITÀ

ART. 32.

Le università costituiscono la dimensione territoriale unitaria ed il momento unificatore delle differenti esigenze di sviluppo dell'istruzione superiore, e ne rappresentano l'istanza di autogoverno amministrativo e di collegamento con la società e gli enti locali.

Le università comprendono almeno due facoltà, con un minimo di duemila ed un massimo di diecimila studenti. Nei comuni in cui hanno sede più università, queste si servono di alcune infrastrutture e servizi comuni.

L'istituzione di nuove università od il riconoscimento di università libere sono disposti dalla legge.

ART. 33.

Organi delle università sono:

- a) il corpo accademico;
- b) il consiglio di ateneo;
- c) il rettore;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 34.

Il corpo accademico dell'università è lo organo che sovrintende al governo della sede universitaria ed è composto da tutti i consigli di dipartimento da cui è costituita l'università, da tre studenti designati dal locale organismo rappresentativo universitario e da cinque rappresentanti eletti dal personale amministrativo e subalterno dell'università stessa.

Il corpo accademico elegge il rettore ed il consiglio di ateneo, discute ed approva la relazione annuale di attività del rettore, i bilanci preventivo e consuntivo dell'università ed i suoi piani pluriennali di sviluppo.

Il corpo accademico si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno ed al momento delle elezioni del rettore e del consiglio di ateneo; in seduta straordinaria su convocazione del rettore, o su richiesta di un quarto dei suoi membri o di un terzo dei componenti il consiglio di ateneo.

ART. 35.

Il consiglio di ateneo sovrintende alla gestione amministrativa ed al governo della università.

Il consiglio di ateneo si compone di undici docenti universitari eletti dal corpo accademico nel suo seno con voto comune e diretto e così suddivisi: quattro professori ordinari, quattro professori aggregati e tre assistenti; da tre studenti di cui due eletti dal corpo accademico ed uno designato dal locale organismo rappresentativo universitario; da un candidato al dottorato di ricerca eletto dal corpo accademico; da due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo dell'università; da due rappresentanti della Regione e due del comune ove ha sede l'università; da un esperto di politica economica designato dal ministro della pubblica istruzione. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

L'elezione dei membri del consiglio di ateneo ad opera del corpo accademico si svolge in analogia a quanto disposto dall'articolo 18 secondo comma della presente legge.

Il consiglio di ateneo dura in carica due anni.

ART. 36.

Il consiglio di ateneo predispone i programmi di sviluppo dell'università; ne formula i bilanci, comprese le quote di finanziamento da assegnare alle varie forme di intervento per il diritto allo studio, escluso l'ammontare fisso dell'assegno di studio agli studenti; formula le proposte di istituzione di nuove facoltà e delibera l'apertura di nuovi corsi di laurea; dispone per la parte che gli compete le assegnazioni dei finanziamenti ai dipartimenti; assume le necessarie iniziative in materia di edilizia universitaria, sentiti i consigli di dipartimento interessati.

Il consiglio di ateneo conserva le attribuzioni degli attuali consiglio di amministrazione e senato accademico, che sono soppressi. Esso nomina il direttore amministrativo in seguito a concorso.

Il consiglio di ateneo si riunisce su convocazione del rettore che lo presiede, o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

ART. 37.

Il rettore è eletto fra i professori ordinari, nel corso di una seduta del corpo accademico, a scrutinio segreto, con candidature palesi e programma pubblico. Nel corso della medesima seduta, il corpo accademico elegge un pro-rettore.

Il rettore dura in ufficio un biennio. Egli rappresenta l'università, esercita l'autorità di-

sciplinare sul personale addetto all'università, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'ateneo.

ART. 38.

Gli organi individuali del governo universitario non possono durare in ufficio più di sei anni consecutivi, e possono essere rieletti solo dopo un numero di anni almeno pari a quello di durata in carica.

Gli organi collegiali elettivi del governo universitario devono essere rinnovati di almeno un terzo dei loro componenti alla loro scadenza.

Nel caso in cui i membri degli organi di autogoverno universitario cessano di appartenere alla categoria che sono chiamati a rappresentare, si procede alla loro sostituzione con elezione parziale da convocarsi entro un mese.

ART. 39.

Il collegio sindacale è composto per due terzi da un professore ordinario e professore aggregato per ciascuna facoltà, e per l'altro terzo in numero uguale da assistenti e studenti designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. Esso dura in carica un biennio.

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo e di disciplina sul personale docente universitario e sugli studenti.

I provvedimenti disciplinari a carico di studenti sono adottati dal collegio sindacale nella sua riunione plenaria. I membri studenti del collegio non partecipano alle sedute riguardanti provvedimenti da adottarsi a carico di componenti del corpo docente universitario; i membri studenti ed assistenti del collegio non partecipano alle sedute riguardanti provvedimenti da adottarsi a carico di professori ordinari e professori aggregati.

Contro le deliberazioni del collegio sindacale è ammesso ricorso al collegio sindacale nazionale, nominato dal Consiglio universitario nazionale secondo la composizione prevista dal primo comma del presente articolo.

ART. 40.

I bilanci consuntivi di tutti gli organi di governo delle università sono esaminati dal collegio dei revisori dei conti, che è composto da tre membri eletti dal corpo accademico ogni tre anni. L'ufficio di revisore dei conti è incompatibile con qualunque carica negli organi di governo universitario.

I bilanci consuntivi sono pubblicati analiticamente.

TITOLO III.
CORPO DOCENTE

CAPO I.

DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

ART. 41.

L'insegnamento universitario è impartito da professori ordinari, professori aggregati, professori incaricati ed assistenti universitari.

In relazione alle esigenze didattiche e per assicurare uno stretto collegamento tra l'università e lo sviluppo della cultura e della società, possono essere assegnati incarichi di svolgimento di corsi — per discipline specialistiche ed integrative — a cultori della materia.

I corsi possono essere annuali, semestrali, trimestrali e consistere in un limitato gruppo di lezioni, in seminari, in esercitazioni, in gruppi di ricerca.

ART. 42.

Al titolo professionale di dottore di ricerca si accede al termine di corsi biennali o triennali istituiti presso i dipartimenti.

Ai suddetti corsi sono ammessi i laureati. Per l'ammissione ai corsi è prescritto un giudizio di idoneità e di attitudini scientifiche del candidato da formularsi da parte della commissione giudicatrice dell'esame di laurea all'atto del superamento dell'esame stesso. La ammissione ai corsi è deliberata dal consiglio di dipartimento.

Può essere inoltre ammesso ai suddetti corsi chiunque abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età ed abbia superato un esame disposto dal consiglio di dipartimento. L'ammissione di cui al presente comma è condizionata alla disponibilità finanziaria del dipartimento seguito nella sua attività scientifica.

I candidati al dottorato di ricerca regolarmente ammessi al corso presso un dipartimento hanno diritto ad un assegno di studio adeguato alle esigenze della vita. Il consiglio di ateneo, su proposta del consiglio di dipartimento, stabilisce ogni anno la quota di finanziamento destinata agli assegni di studio per i candidati al dottorato di ricerca.

ART. 43.

Durante il corso per il dottorato di ricerca, il candidato dovrà eseguire studi e ricerche presso il dipartimento, con l'aiuto e la colla-

borazione di uno o più docenti indicati dal consiglio di dipartimento in accordo con il candidato stesso.

Al termine del corso, il candidato presenterà una tesi, accompagnata da un giudizio motivato del docente che lo ha seguito nella sua attività scientifica.

Il candidato dovrà sostenere un esame consistente in una discussione critica sui risultati degli studi e delle ricerche contenuti nelle tesi, e dovrà dimostrare di possedere gli strumenti per l'esercizio della professione di ricercatore.

La commissione esaminatrice è composta da sei membri nominati dal consiglio di dipartimento e da due rappresentanti di dipartimenti analoghi di altre università, nominati dal ministro della pubblica istruzione su designazione della competente sezione del consiglio universitario nazionale.

Nel caso di conseguimento del titolo, il testo della tesi di dottorato di ricerca deve essere reso pubblico.

Il titolo di dottore di ricerca equivale all'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente universitario.

ART. 44.

L'assistente universitario è nominato con decreto del rettore su proposta del consiglio di dipartimento.

Il concorso per assistente universitario è bandito dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento, ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Esso consiste in prove scritte ed eventualmente in prove pratiche stabilite dal consiglio di dipartimento ed in una discussione critica sulle suddette prove e sui titoli scientifici presentati. Ai dottori di ricerca può essere riservato un concorso per soli titoli.

La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento, è composta da cinque docenti del dipartimento stesso. Essa con motivata relazione, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 51 della presente legge, propone una graduatoria di idonei. Il consiglio di dipartimento propone la nomina di un numero di idonei corrispondente al numero di posti messi a concorso; ove non segua la graduatoria proposta dalla Commissione è tenuto a motivare la scelta sulla base della valutazione del candidato e delle esigenze didattiche e scientifiche del dipartimento.

Gli assistenti universitari svolgono attività didattica e di ricerca scientifica nell'ambito

del dipartimento. La suddetta attività è coordinata dal consiglio di dipartimento.

Alla scadenza del quinto anno di servizio gli assistenti universitari cessano dall'ufficio. Il termine suddetto è prorogato di un anno se interviene nel corso dell'espletamento di concorso per professore universitario, cui partecipi l'assistente che ha compiuto il quinquennio di servizio.

ART. 45.

I concorsi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di professore aggregato e professore ordinario sono banditi per gruppi di disciplina.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione su parere del consiglio universitario nazionale, è istituito l'elenco dei gruppi di discipline di cui al precedente comma.

ART. 46.

Per l'ammissione al concorso di professore aggregato e professore ordinario non è richiesto alcun titolo di studio.

Per l'immissione nei ruoli di professore aggregato e professore ordinario a coloro che siano risultati idonei nei corrispondenti concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana.

ART. 47.

Nel concorso per professore aggregato e per professore ordinario, il candidato presenta il proprio *curriculum* accademico, confortato dai giudizi motivati degli organi delle istanze universitarie presso le quali ha svolto la sua attività didattica e scientifica, insieme ad eventuali altri titoli analoghi. Il candidato presenta altresì la documentazione della sua produzione scientifica, indicando i titoli sui quali ritiene che la commissione debba particolarmente soffermare la propria attenzione.

ART. 48.

Nel concorso per professore aggregato il candidato deve fornire con titoli scientifici la documentazione dell'originalità e della importanza delle proprie ricerche.

Nel concorso per professore ordinario la commissione giudicatrice dovrà valutare, sulla base dei titoli di cui al precedente articolo, la maturità scientifica e didattica del candidato.

ART. 49.

Ogni anno il ministro della pubblica istruzione bandisce i concorsi per professore aggregato per un numero di posti corrispondente al numero di assistenti delle discipline comprese nel gruppo di materie di cui all'articolo 45 della presente legge, che hanno maturato cinque anni di servizio nell'anno accademico durante il quale si svolge la procedura del concorso stesso.

Il bando di concorso viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione entro il 1° dicembre.

I posti di assistente universitario ricoperti da coloro che vincono un concorso per professori aggregati secondo il disposto dell'articolo 52 della presente legge, sono sostituiti dai posti di professore aggregato attribuiti alla facoltà presso la quale il vincitore del concorso è nominato.

ART. 50.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per professore aggregato si compongono di tre professori ordinari e di due professori aggregati del gruppo di discipline per cui è bandito il concorso. I commissari sono eletti secondo il disposto dei comma due, tre e quattro dell'articolo 53 della presente legge.

Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori di valutazione dei candidati entro sei mesi dalla loro nomina.

ART. 51.

Al termine del lavoro di valutazione, la commissione giudicatrice del concorso per professore aggregato pubblica un elenco non graduato dei vincitori — con giudizio motivato per ogni singolo candidato — corrispondente al numero dei posti messi a concorso.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza che viene allegata agli atti della commissione e trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione al Consiglio universitario nazionale.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso secondo il dettato dell'articolo 56 della presente legge.

ART. 52.

I vincitori dei concorsi per professori aggregati presentano — entro due mesi dalla pubblicazione definitiva della relazione della

commissione giudicatrice — domanda presso la facoltà universitaria presso le quali intendono essere nominati professori aggregati.

Il professore aggregato è nominato con decreto del rettore su designazione del consiglio di facoltà, da farsi nel mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso che più domande siano state presentate ad una stessa facoltà il consiglio di facoltà designa — motivando — il candidato che ritiene più meritevole e più adatto a soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche.

Nel caso che più facoltà proponano uno stesso candidato, spetta a questo la scelta della sede. I candidati hanno in ogni caso diritto ad essere chiamati nella sede ove hanno svolto l'attività di assistenti universitari.

Se il consiglio di facoltà non fa la designazione di cui al secondo comma del presente articolo, il candidato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 53.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per professore ordinario si compongono di cinque professori ordinari del gruppo di discipline per cui è bandito il concorso.

I commissari sono eletti con voto diretto, libero, uguale e segreto, in collegio unico, dai consigli di dipartimento direttamente interessati — con esclusione dei membri studenti — e da tutti i professori aggregati e professori ordinari dello stesso gruppo di discipline. Ogni elettore non può esprimere più di due voti.

Un commissario non può essere eletto per due volte consecutive.

Le elezioni per le commissioni giudicatrici di cui al presente articolo si svolgono entro il mese di dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

ART. 54.

Entro il 1° ottobre di ogni anno i consigli di facoltà dichiarano la disponibilità dei posti di ruolo di professore ordinario e di professore aggregato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Entro il 1° novembre di ogni anno, verificata la disponibilità dei posti di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su parere del consiglio universitario nazionale, procede al bando dei concorsi per professore ordinario e per professore aggregato ed impartisce le disposizioni per la formazione delle commissioni, secondo il disposto del precedente articolo. Entro il successivo mese di novembre i

candidati sono tenuti ad inviare a tutti i dipartimenti interessati l'elenco delle proprie pubblicazioni scientifiche, ed a depositare presso il Ministero della pubblica istruzione sei copie della documentazione di cui all'articolo 47 della presente legge.

ART. 55.

Le commissioni di cui all'articolo 53 della presente legge si riuniscono entro il 1° marzo successivo alla pubblicazione del bando di concorso, per esaminare preliminarmente i pareri sull'idoneità dei candidati, che siano stati comunicati alle commissioni stesse per iscritto da cultori della materia non commissari del concorso in oggetto.

Il termine massimo concesso alle commissioni per concludere i propri lavori di valutazione dei candidati e per presentare al consiglio universitario nazionale le relazioni sull'esito del concorso è costituito dal 1° maggio successivo alla pubblicazione del bando del concorso stesso.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 51 della presente legge, le commissioni propongono a maggioranza, senza limitazioni di numero, una lista di idonei, graduandoli nel merito. Le relazioni devono contenere un giudizio motivato su ogni singolo candidato. La validità della lista è limitata allo svolgimento del concorso per il quale è stata compilata.

I verbali delle riunioni delle commissioni sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 56.

Contro le decisioni e relative motivazioni delle commissioni giudicatrici è ammesso ricorso alla stessa commissione da parte di qualunque cittadino italiano o straniero, entro quindici giorni consecutivi alla pubblicazione dei verbali della commissione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso le commissioni giudicatrici procedono al riesame delle decisioni impugnate ed adottano in merito, motivandole, deliberazioni definitive. Ad esse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 57.

I consigli di facoltà, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 28 della presente legge, procedono entro il 1° ottobre alla designazione al rettore per la nomina a pro-

fessore ordinario di idonei inclusi nella graduatoria non vincolate di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 della presente legge. Il rettore, constatata la regolarità della procedura, da corso con suo decreto alla nomina stessa.

ART. 58.

Presso le università, oltre all'attività didattica a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato.

Possono tenere tali corsi:

- a) i professori ordinari ed aggregati che siano cessati dal loro ufficio;
- b) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

ART. 59.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza, il candidato deve presentare titoli attestanti la sua attività scientifica e le sue attitudini didattiche.

Il giudizio di merito sui candidati è dato da una commissione unica per gruppi di discipline. La commissione è composta da tre professori ordinari eletti in analogia a quanto disposto dall'articolo 53 della presente legge; da un libero docente e da un docente di università straniera cultori di materie comprese nel gruppo di discipline per le quali il candidato intende conseguire l'abilitazione alla libera docenza, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio universitario nazionale.

La prova d'esame consiste in una discussione dei titoli presentati dal candidato.

L'esame di abilitazione alla libera docenza è bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del consiglio universitario nazionale, in seguito a domanda degli interessati.

ART. 60.

La qualifica di libero docente è incompatibile con l'appartenenza al corpo docente dell'università. Il libero docente decade dall'abilitazione se consegue la nomina a professore ordinario o professore aggregato.

CAPO II.

DEI COMPITI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
E DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO.

ART. 61.

Per le finalità di cui al capo III del titolo I della presente legge il docente universitario è tenuto ad abitare in luogo che gli consenta

la frequenza quotidiana all'università per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica.

Ai docenti universitari è concesso l'anno sabatico.

ART. 62.

I professori ordinari ed i professori aggregati sono inamovibili. Ad essi è garantita libertà ed autonomia di insegnamento e di ricerca scientifica.

Per il regolare organico svolgimento degli studi universitari e l'attuazione del disposto di cui agli articoli 19 e 29 della presente legge, i professori ordinari ed i professori aggregati propongono al consiglio di dipartimento i temi di insegnamento e le forme di coordinamento dell'attività didattica per ciascun anno accademico. Le deliberazioni dei dipartimenti sono ratificate dalla facoltà ed adottate prima dell'inizio dell'anno accademico stesso.

ART. 63.

Ogni docente segue personalmente gli studi un gruppo di non più di venti studenti. A conclusione dell'anno accademico e prima della sessione di esami egli esprime — per la disciplina di sua competenza — un giudizio sul profitto dello studente durante l'anno.

ART. 64.

L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

L'attività di insegnamento di tutto il corpo docente inizia non più tardi del 5 ottobre e termina il 15 luglio dell'anno successivo. I corsi di lezioni terminano entro il 31 maggio.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 41 ultimo comma della presente legge, l'anno accademico può articolarsi in due semestri. Il primo semestre si svolge fino al 31 gennaio; il secondo semestre si svolge dal 1° febbraio al 31 maggio.

ART. 65.

Al termine del primo semestre del primo anno lo studente può chiedere di essere trasferito ad altro corso di laurea o di diploma, facendo salvo il diritto di ammissione a sostenere gli esami a conclusione dell'anno accademico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 13 della presente legge, gli studenti sono aggregati, su loro richiesta, al dipartimento

presso il quale svolgono l'attività di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge non oltre l'inizio del penultimo anno di corso. Nel caso di durata del corso universitario superiore a quattro anni, l'aggregazione dello studente al dipartimento disposta dal presente articolo avviene al terzo anno di corso.

ART. 66.

La sessione di esami di profitto, di diploma e di laurea si tiene a conclusione di ogni anno accademico dal 1° al 15 luglio.

Salvo differente articolazione dell'ordinamento didattico stabilito dal Consiglio d'ateneo, dal 15 al 31 gennaio, a conclusione del primo semestre, gli studenti sostengono gli esami-colloquio e tutte le altre prove che sono ritenute opportune.

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il consiglio di facoltà può delegare al consiglio del corso di laurea la redazione del diario delle singole prove di esame-colloquio e di esame di profitto.

Qualora lo studente non superi gli esami previsti dal piano di studi per un determinato anno di corso, non è ammesso alla frequenza dell'anno successivo. Il consiglio di facoltà può disporre la ripetizione dell'anno di corso per il regolare superamento di tutti gli esami previsti. La ripetizione non è ammessa più di una volta. Il consiglio di facoltà può altresì — considerate le esigenze del piano di studi ed il *curriculum* dello studente — ammetterlo all'anno successivo con l'obbligo di seguire i corsi, di partecipare a tutta l'attività didattica e di sostenere le prove corrispondenti agli esami non superati nell'anno di corso precedente.

CAPO III.

OBBLIGHI.

ART. 67.

Al personale docente universitario è fatto divieto di svolgere privatamente, anche per interposta persona, attività professionale o di consulenza retribuita, e di ricoprire incarichi retribuiti, o comunque compensati con qualsiasi forma di indennità, presso enti pubblici o privati.

Non è compresa nei divieti di cui al comma precedente l'attività pubblicistica del docente universitario che non ne pregiudichi

il pieno impegno nell'attività didattica e scientifica.

I docenti universitari possono svolgere attività professionali o di consulenza esclusivamente a scopo scientifico o didattico, nell'ambito del dipartimento. A tal fine è istituito presso ogni albo professionale un elenco speciale per docenti universitari. I proventi delle suddette attività sono amministrati dal dipartimento.

ART. 68.

Il docente universitario può ricoprire incarichi pubblici di rilevante interesse per la comunità.

Nel caso contemplato dal comma precedente, o di incarichi di governo nazionale, o regionale, il docente universitario è collocato nei ruoli soprannumerari, con facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il consiglio di facoltà provvede a ricoprire il posto rimasto scoperto secondo le disposizioni vigenti.

Il docente universitario, che sia membro di assemblee legislative, o presidente o assessore di amministrazione provinciale, o sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia o comunque superiore a centomila abitanti è sollevato dai suoi compiti didattici e non può essere eletto membro di organi di autogoverno universitario ed ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Egli conserva tutte le altre prerogative previste dalle disposizioni vigenti per il docente universitario e può svolgere corsi liberi. Il consiglio di facoltà provvede ad assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica di cui al presente comma.

ART. 69.

Il docente universitario, il direttore del dipartimento ed il rettore sono personalmente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dal presente capo e dal primo comma dell'articolo 61 della presente legge.

TITOLO IV.

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ART. 70.

Il consiglio universitario nazionale è l'organo che presiede al collegamento tra le università curando il loro armonico sviluppo. Esso ha compiti di consulenza e di proposta

per gli organi dello Stato in materia di ordinamento degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Il consiglio universitario nazionale assume tutte le funzioni della sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione che siano compatibili con la presente legge. La sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

ART. 71.

Il piano di sviluppo pluriennale della scuola, previsto al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni, comprende un programma di sviluppo quinquennale degli studi superiori e della ricerca scientifica universitaria, da presentarsi al Parlamento entro il mese di marzo del 1966. Entro il mese di marzo di ogni anno il governo presenta il programma annuale.

Il programma quinquennale deve essere corredato dal parere e dal verbale delle discussioni in merito del consiglio universitario nazionale e delle sue sezioni e da eventuali relazioni degli organi di governo delle università.

Il consiglio universitario nazionale ha facoltà di formulare proposte proprie in merito al programma quinquennale.

Il programma quinquennale è approvato con legge.

ART. 72.

Il programma quinquennale indica le linee di intervento statale in materia di istituzione di nuove università e facoltà, di assegnazione di finanziamenti in ordine all'attuazione del diritto allo studio, all'aumento degli organici del personale docente, allo sviluppo urbanistico ed edilizio e delle attrezzature didattiche e scientifiche, ed in generale per qualunque iniziativa atta a potenziare in qualsiasi modo l'istruzione superiore.

Il programma quinquennale — nel quadro della programmazione economica nazionale ed in riferimento agli obiettivi fissati da questa — è coordinato con la pianificazione urbanistica e con i programmi regionali ed inter-regionali generali e di settore.

ART. 73.

Salvo quanto disposto dalla presente legge il consiglio universitario nazionale formula pareri e proposte in materia di piani di studio e di corsi di laurea, di classificazione delle fa-

coltà e dei dipartimenti universitari, di concorsi per il personale docente, ed in generale su qualsiasi argomento concernente l'ordinamento didattico dell'istruzione superiore.

ART. 74.

Il consiglio universitario nazionale è composto da venticinque rappresentanti delle università, quindici rappresentanti del parlamento, cinque rappresentanti dei sindacati e cinque esperti di politica economica. I suoi membri durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili per lo stesso ufficio.

I rappresentanti delle università comprendono otto professori ordinari, sei professori aggregati e tre assistenti eletti dal corpo docente delle università della Repubblica, costituito in collegio unico con voto diretto, libero ed eguale; due candidati al dottorato di ricerca e tre studenti designati dalla Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana (U.N.U.R.I.); tre rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e subalterno delle università.

I rappresentanti del Parlamento sono designati, proporzionalmente alla composizione politica delle due Camere, dal Presidente del Senato nel numero di sei e dal Presidente della Camera dei deputati nel numero di nove membri.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle confederazioni più rappresentative dei sindacati dei lavoratori.

Gli esperti di politica economica sono nominati dal Ministro del bilancio di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio universitario nazionale elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente.

ART. 75.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 sono istituite le seguenti sezioni del consiglio universitario nazionale:

- Matematica;
- Fisica;
- Chimica;
- Biologia;
- Medicina;
- Agraria e Veterinaria;
- Geologia;
- Ingegneria;
- Architettura ed urbanistica;
- Filosofia;
- Storia;
- Filologia;

Lingue;
Economia;
Scienze giuridiche, politiche, sociologiche.

ART. 76.

Le Sezioni del consiglio universitario nazionale, su richiesta del consiglio stesso o di iniziativa propria, formulano proposte e pareri tecnici e preparano relazioni sullo stato dell'insegnamento e della ricerca universitaria per il loro settore particolare.

Ogni sezione è costituita da tre professori ordinari, tre professori aggregati, due assistenti e due studenti universitari, eletti con voto diretto, segreto, libero ed eguale dalle assemblee dei dipartimenti che comprendono le discipline facenti capo alle sezioni stesse, costituite in collegi unici nazionali.

Ogni sezione elegge un proprio presidente.

TITOLO V.

FINANZIAMENTO

ART. 77.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte ogni anno le somme del contributo ordinario dello Stato alle università, stabilite in misura proporzionale al numero degli studenti e dei docenti, per un ammontare distinto, a seconda che si tratti di discipline teoriche o sperimentali. Una quota di tali somme costituisce la dotazione ordinaria di ogni singolo docente.

I contributi ordinari sono destinati dal Ministero della pubblica istruzione ai consigli di ateneo, che li distribuiscono ai singoli dipartimenti. Per la spesa del contributo ordinario in dotazione ai singoli docenti è ammesso esclusivamente il controllo contabile, in base alle vigenti disposizioni.

ART. 78.

I contributi finanziari degli enti pubblici e privati, i proventi patrimoniali, le dotazioni straordinarie del Ministero della pubblica istruzione sono amministrati dal consiglio di ateneo, che le assegna ai dipartimenti in base a richieste di finanziamento, secondo il bilancio annuale dell'università.

Ogni anno il consiglio di dipartimento presenta al consiglio di ateneo e al Mini-

stero della pubblica istruzione una relazione dettagliata e documentata in merito alla spesa di cui al comma precedente.

I contributi di enti pubblici o privati, che siano diretti a singoli o gruppi di studiosi per lo svolgimento di particolari ricerche, sono affidati per l'amministrazione contabile al consiglio di dipartimento, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 21 della presente legge, fermo restando il controllo contabile in base alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 79.

Il programma quinquennale di cui agli articoli 71 e 72 della presente legge prevede gli interventi e le misure di prima attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in particolare per quanto disposto dagli articoli 6, 8, 15 ultimo comma, 23 ultimo comma 32, secondo comma, 63, 66 ultimo comma, 77.

ART. 80.

Le università sono autorizzate ad esigere il pagamento delle tasse e dei contributi speciali a carico degli studenti in misura non superiore a quella dell'attuale ammontare fino al compimento dell'anno accademico 1971-72. In ogni caso non è consentito di esigere in alcun modo tasse o contributi da quegli studenti che godono dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80.

In attesa di un'adeguata ristrutturazione del sistema fiscale italiano e della promulgazione di una legge che disciplini la concreta attuazione del disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 della Costituzione, il dettato del primo comma dell'articolo 8 della presente legge non può essere applicato agli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto di lire 1 milione e 500 mila, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, purché studenti universitari senza reddito.

Il limite minimo previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1965, n. 80, è aumentato a lire 1 milione e 500 mila.

ART. 81.

I competenti organi di autogoverno accademico sono tenuti a procedere al graduale adeguamento delle strutture edilizie universitarie esistenti al disposto dell'articolo 16, ultimo comma della presente legge.

I consigli di ateneo delle università con facoltà composte da meno di due corsi di laurea, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, presentano al Ministro della pubblica istruzione le richieste per l'attuazione del disposto dell'articolo 23 ultimo comma della presente legge. Analogamente sono tenuti a procedere al fine di attuare il disposto dell'articolo 32 secondo comma della presente legge, i consigli di ateneo di quelle università che comprendono meno di due facoltà o hanno una popolazione studentesca inferiore ai 2 mila e superiore ai 10 mila studenti.

Il disposto dell'articolo 15 ultimo comma della presente legge si applica a tutti gli edifici che saranno costruiti successivamente alla sua entrata in vigore. Gli organi di autogoverno universitario procedono gradualmente all'adattamento degli edifici esistenti alla norma in oggetto, senza pregiudizi per l'immediata attuazione del disposto del titolo II capo I della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le università adeguano i piani di studio per i singoli corsi di laurea in base al disposto dell'articolo 4 ultimo comma, e dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge stessa.

ART. 82.

In attesa dell'attuazione del dettato degli articoli 14 e 73 e fermo restando quanto disposto dal titolo II, capi I e III, della presente legge, il Rettore convoca per ciascuna facoltà i professori di ruolo, i professori incaricati, gli assistenti di ruolo, cinque componenti il consiglio studentesco di facoltà o comunque cinque studenti iscritti alla medesima facoltà designati dall'organismo rappresentativo studentesco di sede. All'assemblea possono partecipare docenti di materie affini di altre facoltà, senza diritto di voto. L'assemblea delibera a maggioranza — con relazione motivata alle esigenze scientifiche e didattiche — l'elenco dei dipartimenti, che viene pubblicato con decreto del Rettore sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Dipartimenti affini di facoltà diverse si fondono in un unico dipartimento. Singoli docenti di differenti facoltà possono essere aggregati su loro richiesta ad un dipartimento già costituito, con decreto del rettore, su parere conforme del consiglio o dell'assemblea del dipartimento.

I professori ufficiali, di ruolo ed incaricati, sono aggregati al dipartimento in seguito a loro richiesta scritta rivolta al Rettore, di cinque titolari di insegnamenti ufficiali, di cui almeno due siano professori universitari di ruolo.

L'aggregazione al dipartimento deve avvenire entro l'anno accademico nel corso del quale entra in vigore la presente legge.

ART. 83.

Le università si articolano nelle seguenti facoltà:

- Scienze sociali;
- Scienze storico-umanistiche;
- Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Scienze mediche;
- Politecnico.

ART. 84.

La disposizione dell'articolo 44, ultimo comma, della presente legge avrà vigore dall'anno accademico 1967-68. Agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il dettato dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1958, n. 349.

Le disposizioni della presente legge in materia di concorsi per professori aggregati e professori ordinari avranno vigore dall'anno accademico 1967-68.

ART. 85.

Finché non sarà ristrutturato il corpo docente universitario secondo il disposto del titolo III della presente legge, i professori incaricati liberi docenti e gli assistenti ordinari liberi docenti, agli effetti della composizione e delle funzioni degli organi di autogoverno universitario sono equiparati ai professori aggregati. I professori incaricati liberi docenti godranno delle prerogative scientifiche e didattiche dei professori universitari di ruolo.

ART. 86.

La disposizione dell'articolo 66, ultimo comma della presente legge si applica agli

studenti che iniziano i loro studi universitari nell'anno accademico 1971-72.

ART. 87.

Fino a quando non sarà attuato l'ordinamento regionale di cui al titolo V della Costituzione i membri del consiglio di ateneo da designarsi da parte della Regione secondo il disposto dell'articolo 35 della presente legge saranno designati dai consigli provinciali della regione ove ha sede l'università.

N. 2689

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 sono istituite presso le Università di Torino, Milano, Trieste, Padova, Bologna, Firenze, Perugia, Urbino, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari facoltà di scienze applicate all'educazione fisica e sportiva.

I titoli di ammissione, la durata e l'ordinamento dei relativi corsi di laurea sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

Nel primo anno le facoltà di cui al precedente articolo saranno regolamentate dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 (statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1961, n. 2, in quanto applicabili.

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà approvato entro un anno dalla istituzione il regolamento dei Consigli di facoltà.

ART. 4.

Per gli insegnamenti scientifici e tecnici nelle facoltà di cui all'articolo 1 dovranno essere assegnati posti di professore universitario di ruolo e posti di ruolo di professore aggregato.

ART. 5.

I beni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, passano in uso o in proprietà della facoltà di scienze applicate alla educazione fisica e sportiva dell'Università di Roma.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione saranno emanati i decreti per quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dal regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439.

ART. 7.

Alle spese di organizzazione e di finanziamento delle facoltà previste dalla presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE APPLICATE ALLA EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Durata del corso di studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione magistrale e degli istituti tecnici femminili, diploma degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

MATERIE D'INSEGNAMENTO.

A) Gruppo scientifico-culturale:

SEZIONE I.

- 1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;
- 2) antropologia, antropometria ed endocrinologia;
- 3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica;
- 4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;
- 5) igiene generale ed igiene della scuola e degli sport;
- 6) medicina applicata allo sport e cinesiologia correttiva e rieducativa;
- 7) psicologia e psicotecnica;
- 8) idroclimatologia.

Gli insegnanti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.

L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato ad un cultore di clinica ortopedica.

SEZIONE II.

- 1) lingua e letteratura italiana;
- 2) pedagogia generale e differenziale;
- 3) storia dell'educazione fisica e degli sport;
- 4) legislazione e regolamentazione comparata dell'educazione fisica e sportiva;
- 5) lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, con esercitazioni; una lingua a scelta dello studente.

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

B) Gruppo tecnico-addestrativo-didattico:

- 1) teoria e metodologia delle attività motorie;
- 2) tecnica generale dell'educazione fisica;
- 3) tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa;
ginnastica ritmico-moderna con esercitazione di teoria della musica e solfeggio;
- 4) tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera;
attrezzistica;
nuoto e tuffi;
giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo;
scherma;
- 5) esercitazioni di tirocinio didattico;
- 6) ginnastica correttiva;
- 7) ginnastica e giuochi per l'infanzia;
- 8) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali;
- 9) cinematografia didattica ginnico-sportiva;
- 10) organizzazione ginnico-sportiva e del tempo libero;
- 11) educazione stradale.

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sport: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, pallanuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio di facoltà determinerà le materie di insegnamento per ogni anno di studio e le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sport invernali e nautici.

Gli studenti dovranno svolgere un tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni di canto corale.

N. 1183

ART. 1.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono formate, mediante sorteggio, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari della disciplina a concorso e di discipline affini a qualsiasi Facoltà apparten-gano.

Le discipline affini sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 2.

I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso devono chiedere di non essere compresi nel sorteggio entro lo stesso termine di scadenza per la partecipazione al concorso; se non lo chiedano, sono esclusi dal concorso.

Non possono essere compresi nel sorteggio:

a) i professori che fanno parte della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) i professori che abbiano fatto parte della Commissione di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia.

ART. 3.

Il sorteggio viene effettuato dal presidente della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione assistito da due professori titolari nei locali del Consiglio superiore della pubblica istruzione in seduta pubblica da determinarsi con decreto ministeriale entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dei titoli previsto dal successivo articolo 5.

ART. 4.

Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei commissari declini l'incarico, viene fatto luogo alla sua sostituzione con altro sorteggio da effettuarsi immediatamente.

Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, né gli stessi lavori possono essere aggiornati.

I commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno im-

mediatamente sostituiti e non potranno far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia.

L'esclusione è dichiarata dal Ministro, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 5.

I candidati a concorsi a cattedre universitarie devono presentare i titoli entro un mese dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.